

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (X Camera e 9 ^a Senato)	»	7
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	8
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	35
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	37
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	105
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	106
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	119
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	120
AFFARI SOCIALI (XII)	»	129
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	130
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI	»	131
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI	»	132

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Movimento 5 Stelle: M5S; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+ Europa.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI	Pag.	134
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DEL- L'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-CoV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-CoV-2	»	136
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EFFETTI ECO- NOMICI E SOCIALI DERIVANTI DALLA TRANSIZIONE DEMOGRAFICA IN ATTO	»	138
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGE- OLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUA- ZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019 .	»	140
INDICE GENERALE	Pag.	142

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali. C. 2890 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VI) (<i>Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni</i>)	3
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni. C. 2910 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione</i>)	4

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Martedì 5 maggio 2026. – Presidenza del
presidente Riccardo DE CORATO.*

La seduta comincia alle 13.30.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali.

C. 2890 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione VI).

(*Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Antonio BALDELLI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di inte-

resse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. C. 2890 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da composto da 6 articoli per un totale di 22 commi, consta, a seguito dell'esame del Senato, di 6 articoli per un totale di 23 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità di contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei carburanti, nonché a sostegno dell'economia;

con riferimento al requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che di 23 commi, 3 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 2 decreti ministeriali e un provvedimento di altra natura;

L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'esclusione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 3 aprile 2026;

ritiene, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, di non avere nulla da osservare ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni.

C. 2910 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione VIII).

(Esame e conclusione – Parere con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Ingrid BISA, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. C. 2910 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da composto da 11 articoli per un totale di 47 commi, consta, a seguito dell'esame del Senato, di 15 articoli per un totale di 70 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali nonché allo scopo generale e trasversale di assicurare la realizzazione di una pluralità di interventi infrastrutturali, scopo

che il preambolo del provvedimento articola, per ciascun intervento, in 14 più specifiche finalità: 1) garantire il tempestivo completamento dell'iter approvativo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, assicurando il coordinamento delle amministrazioni competenti; 2) procedere a una razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite alle gestioni commissariali operanti sulle tratte autostradali A24 e A25; 3) garantire la realizzazione e il completamento delle infrastrutture prioritarie e urgenti relative alla sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, nonché delle attività di adeguamento del traforo del Gran Sasso; 4) ottimizzare i tempi di esecuzione del complesso delle lavorazioni interferenti con il traforo del Gran Sasso; 5) assicurare la realizzazione e il completamento di interventi imprescindibili e urgenti delle tratte autostradali A24 e A25; 6) assicurare la realizzazione e il completamento delle opere necessarie e funzionali allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio "UEFA EURO 2032" e delle opere relative al polo logistico di Alessandria Smitamento; 7) accelerare la realizzazione e il completamento di taluni interventi già commissariati di ANAS S.p.A. e di RFI S.p.A.; 8) accelerare la realizzazione e il completamento di taluni interventi sulla rete ferroviaria di interesse nazionale gestita dalla società RFI S.p.A.; 9) accelerare la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma; 10) garantire il celere espletamento delle attività connesse agli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026"; 11) garantire un efficace coordinamento nell'attuazione degli interventi necessari alla realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino e della nuova Città della salute e delle Scienze di Novara; 12) assicurare la nomina del Commissario per la ricostruzione post-calamità in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona, Pesaro-Urbino e Macerata; 13) adottare misure necessarie a assicurare la continuità degli approvvigiona-

menti funzionali alla sicurezza energetica nazionale; 14) garantire l'attuazione delle misure per la salvaguardia e la tutela della laguna di Venezia;

con riferimento al requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che di 70 commi, 9 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 4 DPCM, 2 decreti ministeriali e 5 provvedimenti di altra natura;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

una pluralità di disposizioni del provvedimento in esame concerne la nomina con legge di Commissari straordinari; in particolare, l'articolo 1, commi 5 e 6, prevede la nomina, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, a Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali ferroviari complementari al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria l'amministratore delegato pro tempore della società Rete Ferroviaria Italiana (RFI); l'articolo 4, comma 2-bis, prevede che l'amministratore delegato della società ANAS S.p.A. è nominato, con i medesimi poteri, Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività di progettazione, affidamento, coordinamento ed esecuzione degli interventi sulla rete stradale di interesse nazionale gestita dalla medesima società ANAS S.p.A.; il successivo comma 2-novies nomina, con i medesimi poteri, Commissario straordinario per il celere avvio delle attività progettuali e per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione del Pontile di Marina di Massa il sindaco pro tempore del comune di Massa; all'articolo 5, comma 3, il menzionato amministratore delegato della società RFI è altresì nominato, con i medesimi poteri di cui al richiamato articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività di progettazione, affi-

damento, coordinamento ed esecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria di interesse nazionale gestita dalla medesima società RFI S.p.A., dettagliatamente indicati nell'allegato 4; ciò premesso, in primo luogo, si fa presente che, essendo la qualifica di Commissario straordinario attribuita direttamente con legge, si tratta di disposizioni che operano una deroga, peraltro solo implicita, a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, che, invece, prevede che i Commissari straordinari siano nominati con DPR, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; con specifico riguardo, invece, al perimetro dei poteri e delle competenze dei Commissari straordinari, si ricorda che il richiamato articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, prevede, al comma 3, che per l'esecuzione degli interventi di competenza, "i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (ora sostituito dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto"; al riguardo, si ricorda che in più occasioni il Comitato ha segnalato l'opportunità di circoscrivere meglio i poteri dei Commissari straordinari, avendo tuttavia cura di salvaguardare la necessaria autonomia che, comunque, deve caratterizzare tali soggetti (si veda, da ultimo, l'osservazione contenuta nel parere reso nella seduta del 10 marzo 2026 sul disegno di legge n. 2527 di conversione del decreto-legge n. 25 del 2026);

l'esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), è stata trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 3 aprile 2026; il provvedi-

mento non risulta invece corredato dell'analisi tecnico-normativa (ATN);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni

esposte in premessa, l'articolo 1, commi 5 e 6, l'articolo 4, comma 2-bis e 2-novies, e l'articolo 5, comma 3, esplicitando la deroga all'articolo 11 della l. n. 400 del 1988 e circoscrivendo meglio i poteri dei Commissari straordinari. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.40.

COMMISSIONI RIUNITE

**X (Attività produttive, commercio e turismo)
della Camera dei deputati
e 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)
del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale di rappresentanti della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i> , di CGIL, in videoconferenza, di CISL, di UIL, in videoconferenza, di UGL, in videoconferenza, di Invitalia, di Confprofessioni, di <i>Italian tech alliance</i> , e dell'Alleanza delle cooperative italiane, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante revisione del sistema degli incentivi (Atto n. 394)	7
AVVERTENZA	7

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 5 maggio 2026.

Audizione informale di rappresentanti della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di CGIL, in videoconferenza, di CISL, di UIL, in videoconferenza, di UGL, in videoconferenza, di Invitalia, di Confprofessioni, di *Italian tech alliance*, e dell'Alleanza delle cooperative italiane, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante revisione del sistema degli incentivi (Atto n. 394).

L'audizione informale si è svolta dalle 12 alle 13.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Audizione informale di rappresentanti delle Associazioni dei consumatori aderenti al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante revisione del sistema degli incentivi (Atto n. 394).

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Cesare Pinelli, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma « Sapienza », di Tommaso Edoardo Frosini, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi « Suor Orsola Benincasa », e di Giovanni Guzzetta, professore di diritto costituzionale e pubblico presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica » 9

Audizione informale di Luciano Fasano, professore di scienza politica presso l'Università degli Studi di Milano, in videoconferenza, di Gianfranco Pasquino, professore emerito di Scienza politica presso l'Università di Bologna, in videoconferenza, e di Felice Giuffrè, professore di diritto costituzionale e pubblico presso l'Università di Catania, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica » 9

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. C. 632 e abb. (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 9

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 26

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. C. 2629 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 10

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 27

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese, con Allegato, fatto a Pechino il 2 febbraio 2026. C. 2850 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 12

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 29

Ratifica ed esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021. C. 2864 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 13

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 30

DL 33/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali. C. 2890 Governo, approvato dal Senato (Parere della VI Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 14

ALLEGATO 5 (Parere approvato) 31

DL 32/2026: Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni. C. 2910 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
ALLEGATO 6 (Parere approvato)	32
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente (COM(2025)870 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026. (Doc. LXXXVI, n. 4) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	21

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 5 maggio 2026. — Presidenza del vicepresidente, Riccardo DE CORATO.

Audizione informale, in videoconferenza, di Cesare Pinelli, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma «Sapienza», di Tommaso Edoardo Frosini, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi «Suor Orsola Benincasa», e di Giovanni Guzzetta, professore di diritto costituzionale e pubblico presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 12.10.

Audizione informale di Luciano Fasano, professore di scienza politica presso l'Università degli Studi di Milano, in videoconferenza, di Gianfranco Pasquino, professore emerito di Scienza politica presso l'Università di Bologna, in videoconferenza, e di Felice Giuffrè, professore di diritto costituzionale e pubblico presso l'Università di Catania, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 13.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 5 maggio 2026. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 13.45.

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento.

C. 632 e abb.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro URZÌ (FdI), *relatore*, ricorda che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla II Commissione, la proposta di legge C. 632 Enrico Costa, recante «Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento», adottata quale testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente, cui è abbinata la proposta di legge C. 2328 Matone.

Rileva che la proposta in esame, quale risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione Giustizia, si compone di un unico articolo ed è volta a introdurre l'articolo 144-ter del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, al fine di prevedere la pubblicazione, sui mezzi di comunicazione, su richiesta dell'interes-

sato, delle sentenze di assoluzione, proscioglimento, non luogo a procedere ovvero del provvedimento di archiviazione. Nello specifico, la norma in esame prevede che, su richiesta della persona nei cui confronti sia stato pronunciato uno dei suddetti provvedimenti, il direttore o il responsabile del mezzo di comunicazione (testata giornalistica, radiofonica, televisiva od *online*) che ha dato notizia del relativo procedimento penale ovvero di atti o provvedimenti del medesimo procedimento, è tenuto a dare pubblicità alla notizia, senza onori per l'interessato, dei provvedimenti favorevoli a quest'ultimo, con rilievo adeguato allo spazio già riservato al relativo procedimento penale. Qualora il direttore o il responsabile non dovesse adempiere al predetto obbligo di pubblicazione, l'interessato può rivolgere una segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali, che è tenuto a decidere entro cinque giorni e, all'esito del relativo procedimento, può ordinare la pubblicazione della notizia del provvedimento favorevole all'indagato o all'imputato.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento appare riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di « ordinamento civile » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Alla predetta materia è infatti ascrivibile, stando alla giurisprudenza costituzionale, la protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali. Segnala, in proposito, la sentenza della Corte costituzionale n. 69 del 2024, nella quale si rileva che « la protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali afferisce alla materia "ordinamento civile", sia per quanto concerne le norme sostanziali, che disciplinano le modalità di raccolta e il trattamento dei dati personali, sia per quanto riguarda le "tutele giurisdizionali delle situazioni soggettive del settore" (sentenza n. 271 del 2005; in senso analogo, anche sentenza n. 177 del 2020). Tali profili attengono, infatti, al "riconoscimento di una serie di diritti alle persone fisiche e giuridiche relativamente ai propri

dati, diritti di cui sono regolate analiticamente caratteristiche, limiti, modalità di esercizio, garanzie, forme di tutela in sede amministrativa e giurisdizionale" (ancora sentenza n. 271 del 2005) ».

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense.

C. 2629 Governo e abb.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Andrea GENTILE (FI-PPE), *relatore*, ricorda che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla II Commissione, il disegno di legge C. 2629, recante « Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense », nel testo risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente. Rileva preliminarmente che il disegno di legge in esame si compone di 3 articoli.

L'articolo 1, comma 1, reca la delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per la riforma organica dell'ordinamento della professione forense. Il comma 2 prevede che i decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense. Il comma 3 prevede che gli schemi dei decreti siano trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si esprimono nel termine di trenta giorni. Decorso il termine, i decreti possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine

per l'esercizio della delega è prorogato di trenta giorni. Il comma 4 reca la delega al Governo per l'adozione, con gli stessi principi e criteri direttivi e la stessa procedura, di decreti integrativi e correttivi nel termine di un anno dall'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1.

Fa quindi presente che l'articolo 2, modificato nel corso dell'esame in sede referente, reca i principi e criteri direttivi cui il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega prevista dal disegno di legge. In particolare, il comma 1, lettere da *a*) a *f*), reca principi e criteri direttivi generali posti a tutela del ruolo dell'avvocato, nonché principi e criteri più specifici in materia di attività professionali da riservare agli avvocati, di disciplina del segreto professionale, codice deontologico, assicurazione per responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, pubblicità alla collettività circa l'esercizio della professione, personalità dell'incarico per lo svolgimento dell'attività professionale di avvocato anche se la professione è esercitata in ambito societario o associativo. Il comma 1, lettere da *g*) a *l*), detta principi e criteri direttivi in materia di compenso dell'avvocato, di modalità di svolgimento della professione forense in forma collettiva, di conferimento dell'incarico da parte di un terzo e di disciplina organica della professione di avvocato svolta in regime di monocommitenza o di collaborazione continuativa. Il comma 1, lettere da *m*) a *q*), reca principi e criteri direttivi volti a disciplinare specifici aspetti della professione forense, quali la formazione e l'aggiornamento professionale, le specializzazioni forensi, l'istituzione e la tenuta di albi, elenchi e registri, il regime delle incompatibilità con l'esercizio della professione e la disciplina dell'attività degli avvocati degli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici. Il comma 1, lettere da *r*) a *z*), detta principi e criteri direttivi per la disciplina degli ordini circondariali forensi, del Consiglio nazionale forense, del sistema di elezione dei rispettivi consiglieri, della cadenza della convocazione del congresso nazionale forense. Il comma 1, lettere da *aa*) a *cc*), infine, detta

principi e criteri direttivi per la disciplina del tirocinio e dell'esame di Stato per l'accesso alla professione forense, nonché del potere disciplinare sugli iscritti agli albi e ai registri.

Il comma 2 prevede che i decreti legislativi adottati in attuazione della delega abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e quelle incompatibili, introducendo, altresì, le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.

Il comma 3, come sostituito nel corso dell'esame in sede referente, stabilisce che i decreti legislativi adottati in attuazione della delega prevedano che il potere regolamentare eventualmente attribuito al Governo sia esercitato sentito il Consiglio nazionale forense.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle deleghe recate dal provvedimento.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, evidenzia che il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia « professioni », di competenza legislativa concorrente Stato-regioni, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Con riferimento a tale materia, segnala che la Corte costituzionale, con costante giurisprudenza, ha riconosciuto che, per i profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale – da cui la Corte fa derivare la natura concorrente della relativa competenza – si giustifica un'uniforme regolamentazione sul piano nazionale. Ad avviso della Corte, « l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato ». La Corte conferma, infatti, come la competenza delle Regioni debba limitarsi « alla disciplina di quegli aspetti che presentino uno specifico collegamento con la realtà regionale: tale principio [...] si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure

professionali » (sentenza n. 98 del 2013). Sulla medesima linea argomentativa si muovono anche pronunce più recenti, come le sentenze n. 147 del 2018, n. 172 del 2018, n. 228 del 2018, n. 209 del 2020 e n. 127 del 2023.

Rileva, inoltre, che il provvedimento in esame incide, altresì, sulle materie « tutela della concorrenza », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « giurisdizione e norme processuali » e « ordinamento civile », di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), g) e l), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese, con Allegato, fatto a Pechino il 2 febbraio 2026.

C. 2850 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, ricorda che il Comitato permanente per i pareri è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, il disegno di legge C. 2850, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese, con Allegato, fatto a Pechino il 2 febbraio 2026. Rileva preliminarmente come la relazione illustrativa specifichi che l'Accordo in esame « costituisce un quadro normativo basilare e uno strumento d'incentivo per i produttori italiani e cinesi nella progettazione e realizzazione di opere cinematografiche in regime di coproduzione ».

Venendo a illustrare sinteticamente il contenuto dell'Accordo, evidenzia che esso consta di 19 articoli e di un Allegato. L'articolo 1 reca le definizioni. L'articolo 2 individua le Autorità competenti, responsabili dell'applicazione dell'Accordo. Per l'Italia, si tratta del Ministero della cultura – Direzione generale Cinema e audiovisivo. L'articolo 3 disciplina il riconoscimento delle coproduzioni ed equipara le coproduzioni realizzate ai sensi dell'Accordo alle opere nazionali, con l'ammissione a fruire dei benefici previsti dalle legislazioni delle rispettive Parti in favore delle opere nazionali. L'articolo 4 concerne le norme di procedura per il riconoscimento delle coproduzioni, rinviando all'Allegato. L'articolo 5 individua, sulla base della nazionalità, gli autori, le figure tecnico-artistiche e gli altri lavoratori autorizzati a partecipare alla realizzazione delle coproduzioni, facendo menzione, per quanto riguarda l'Italia, dell'equiparazione dei cittadini degli Stati appartenenti allo Spazio economico europeo. L'articolo 6 indica i luoghi ove realizzare le riprese, prendendo in considerazione sia i teatri di posa sia gli ambienti interni ed esterni reali. L'articolo 7 stabilisce le quote percentuali minima (venti per cento) e massima (ottanta per cento) degli apporti finanziari consentiti ai coproduttori, prevedendo la possibilità di deroghe. L'articolo 8 reca impegni in materia di proprietà del master originale, versioni linguistiche ed esecuzione del doppiaggio e della sottotitolazione. L'articolo 9 disciplina le agevolazioni per la realizzazione delle coproduzioni con riguardo all'ingresso dello *staff* e all'importazione ed esportazione temporanea delle attrezzature necessarie alla realizzazione e commercializzazione delle coproduzioni.

Fa quindi presente che l'articolo 10 dispone che ogni forma di diffusione di ciascuna coproduzione realizzata venga identificata quale « coproduzione italo-cinese » o « cinese-italiana ». L'articolo 11 fissa i criteri per l'individuazione del coproduttore al quale spetta la presentazione della coproduzione realizzata ai festival internazionali. L'articolo 12 fissa le condizioni inerenti alla ripartizione dei mercati e dei

proventi. L'articolo 13 detta la disciplina applicabile per l'esportazione delle opere coprodotte. L'articolo 14 disciplina le coproduzioni « multilaterali », ossia coproduzioni tra coproduttori italiani e cinesi e coproduttori di Paesi terzi con i quali una o entrambe le Parti abbiamo concluso un accordo di coproduzione cinematografica, individuando le relative quote di partecipazione finanziaria. L'articolo 15 affida alle Autorità competenti il compito di vigilare sull'applicazione dell'Accordo. L'articolo 16 disciplina la proiezione in pubblico delle coproduzioni realizzate secondo la normativa vigente nei rispettivi Paesi e dispone che il riconoscimento di una coproduzione non vincoli le Autorità competenti ad autorizzare la proiezione in pubblico della coproduzione stessa e che la proiezione in pubblico di una coproduzione realizzata sia soggetta ad autorizzazione. L'articolo 17 richiama gli obblighi delle Parti derivanti dal diritto internazionale e, per quanto riguarda l'Italia, dalla sua appartenenza all'Unione europea. Sono previste, inoltre, garanzie sulla protezione dei dati personali. Al riguardo, fa presente che la relazione illustrativa precisa che in attuazione dell'Accordo si procederà a occasionali e limitati trasferimenti di dati personali avvalendosi delle deroghe previste dagli articoli 49, paragrafo 1, lettere *a)* e *d)*, del regolamento (UE) 2016/679 (cosiddetto « GDPR »).

L'articolo 18 concerne la risoluzione delle controversie, prevedendo che esse siano risolte amichevolmente. L'articolo 19 reca le disposizioni finali in materia di entrata in vigore, durata, recesso, denuncia e modifiche.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore del disegno di legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento s'inquadra nell'am-

bito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021.

C. 2864 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, ricorda che il Comitato permanente per i pareri è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, il disegno di legge C. 2864, approvato dal Senato, che reca la ratifica ed esecuzione della Risoluzione A 32/1152, concernente gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021. Fa presente che la risoluzione oggetto di ratifica estende la durata del mandato degli eletti del Consiglio dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) e amplia il numero totale dei seggi dello stesso organismo, in modo da assicurare la rappresentanza non solo alle diverse aree geografiche, ma anche ai Paesi in via di sviluppo e, in particolare, alle SIDS (*Small Island Developing States*), che hanno importanti interessi in campo marittimo. La modifica è stata adottata dagli Stati membri dell'IMO in occasione della trentaduesima sessione dei lavori dell'Assemblea Generale, svoltasi nel dicembre 2021.

Più in particolare, il provvedimento modifica gli articoli da 16 a 19 e l'articolo 81 della Convenzione: il numero totale dei

seggi al Consiglio passa da quaranta a cinquantadue (12 seggi in categoria A, 12 seggi in categoria B e 28 seggi in categoria C), con 8 nuovi componenti. Lo scopo è aumentare la sua rappresentatività, rafforzando in particolare la presenza dei Paesi in via di sviluppo, anche per favorire il loro percorso di adeguamento alle normative dell'Organizzazione. Inoltre, la durata del mandato degli eletti aumenterà, da un biennio, ovvero il periodo che intercorre tra ogni Assemblea Generale dell'Organizzazione, ad un quadriennio. Il mandato degli eletti vigerà, quindi, fino alla fine di due sessioni regolari di Assemblea da quella di elezione.

Evidenzia quindi che, come si legge nella relazione illustrativa, la modifica intende anche sostenere la transizione ecologica che, in campo marittimo, dovrà condurre all'abbattimento delle emissioni di gas serra e all'applicazione di correlati sistemi di protezione dell'ambiente marino. Per compiersi tale passaggio, non devono sussistere regioni del mondo con un diverso passo di adempimento e con diversi standard. Inoltre, la maggior durata del mandato, oltre a garantire maggior operatività all'Organizzazione, ha l'effetto di un consistente risparmio economico a beneficio del settore. In relazione agli effetti sul nostro Paese, la relazione illustrativa precisa che l'ampliamento del numero dei seggi in seno al Consiglio IMO interessa particolarmente l'Italia, che è inclusa nel ristretto gruppo dei 10 principali Paesi che forniscono maggiore impulso allo sviluppo e alla sicurezza del trasporto marittimo. L'estensione della durata del mandato degli eletti, da due a quattro anni, contribuirà a favorire la stabilità del Consiglio e a rafforzare la posizione dell'Italia in seno all'IMO.

La ratifica degli emendamenti previsti dalla Risoluzione A32/1152 si rende necessaria anche tenuto conto che, con lettera circolare n. 4545, diramata il 5 aprile 2022 agli Stati membri IMO, il Segretario Generale dell'Organizzazione ha sollecitato i membri dell'Organizzazione ad una urgente accettazione, al fine di completare l'obiettivo dell'entrata in vigore degli emendamenti entro l'anno 2025. A tal fine, uni-

tamente alla lettera circolare, il Segretario Generale ha trasmesso il modello dello strumento di accettazione degli emendamenti, che andrà debitamente compilato e firmato per la comunicazione al Segretario Generale, nonché depositato presso l'IMO. Gli emendamenti entreranno in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 71 della Convenzione, dopo dodici mesi dall'accettazione dei due terzi degli Stati membri dell'Organizzazione.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, non modificato nel corso dell'esame presso il Senato, gli articoli 1 e 2 recano le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia « politica estera e dei rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

DL 33/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali.

C. 2890 Governo, approvato dal Senato.

(Parere della VI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, ricorda che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VI Commissione, il disegno di legge C. 2890, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, che si compone di sei articoli.

Nel dettaglio, fa presente che l'articolo 1 introduce, per tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, un regime di trasparenza obbligatoria dei prezzi di vendita dei carburanti, imponendo comunicazioni giornaliere e vietando rincari infragiornalieri. Contestualmente, affida al Garante per la sorveglianza dei prezzi, con l'ausilio operativo della Guardia di finanza, il compito di monitorare l'intera filiera di approvvigionamento e distribuzione dei carburanti per individuare e reprimere tempestivamente eventuali manovre speculative.

L'articolo 2 riduce per venti giorni (dal 19 marzo al 7 aprile 2026), nella misura indicata dalla medesima disposizione, le aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e ai GPL impiegati come carburanti, in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, rinviando al successivo articolo 5 per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla misura.

L'articolo 3 dispone delle misure in favore delle imprese, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, operanti nel settore dell'autotrasporto. In particolare, a tali imprese si riconosce un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno ed entro limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre alla formazione del reddito d'impresa, non concorre alla formazione della base imponibile dell'IRAP, è

cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, entro i limiti di questi ultimi, secondo le modalità telematiche messe a disposizione dell'Agenzia delle entrate, senza che si rendano applicabili alcuni limiti annuali (quello generale di 2 milioni di euro e quello di 250 mila euro applicabile ai crediti d'imposta da quadro RU). Viene inoltre demandata a un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 3.

Evidenzia che l'articolo 4, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, introduce un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività della pesca pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2026. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre alla formazione del reddito d'impresa, non concorre alla formazione della base imponibile dell'IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, entro i limiti di questi ultimi. Viene inoltre demandata a un decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 4. Si prevede, infine, che tali disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 5, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, incrementa la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 1), reca la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e dal comma 1 del medesimo articolo 5 e indica le fonti di copertura

finanziaria, specificando le riduzioni sui singoli programmi degli stati di previsione della spesa dei Ministeri di cui all'Allegato 1 al decreto-legge in esame (comma 2) e facendo salva la facoltà di rimodulazione anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (comma 2-bis).

L'articolo 6, infine, prevede l'entrata in vigore del decreto-legge.

Al riguardo, segnala che nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2026 è stato pubblicato il decreto-legge n. 42 del 2026, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese, il cui disegno di legge di conversione A.S. 1865 è stato presentato al Senato ed è in corso di esame presso la 6^a Commissione. Fa presente che tale provvedimento, che si compone di due articoli, prevede, in particolare – in continuità con quanto previsto dall'articolo 2, del decreto-legge n. 33 del 2026 e in considerazione dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici – la proroga per un ulteriore periodo temporaneo, dall'8 aprile al 1° maggio 2026, della riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio ed al GPL impiegati come carburanti, già prevista dal decreto-legge in esame per il periodo dal 19 marzo al 7 aprile. In aggiunta, il decreto-legge n. 42 del 2026 in esame prevede, per lo stesso periodo temporale, l'azzeramento dell'accisa per il gas naturale (metano) usato come carburante e l'equiparazione dell'aliquota ridotta anche per il biocarburante e il biodiesel.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento in esame risulta prevalentemente riconducibile alle materie tutela della concorrenza e sistema tributario e contabile dello Stato, di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Riguardo alla tutela della concorrenza, ricorda che la Corte costituzionale (sentenza n. 14 del 2004) ha individuato come sotteso a tale competenza

«l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese».

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

DL 32/2026: Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni.

C. 2910 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Bof, impossibilitato a partecipare alla seduta, ricorda che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VIII Commissione, il disegno di legge C. 2910, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni, approvato il 29 aprile scorso dal Senato che ha introdotto significative modifiche al testo iniziale, passato da undici a quindici articoli.

Fa quindi presente che l'articolo 1, ai commi da 1 a 4, disciplina la procedura che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve seguire per addivenire all'approvazione degli atti necessari per la prosecuzione dell'*iter* per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina e per dare efficacia agli atti medesimi (tra cui accordo di programma, piano economico-finanziario, delibera di approvazione del progetto definitivo), al fine di conformarsi alle deliberazioni della Corte dei conti che hanno ricusato la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) di approvazione del progetto definitivo e il decreto ministeriale con cui era stata as-

sentita l'approvazione di atti aggiuntivi alla convenzione di concessione. È inoltre prevista (comma 5) la nomina dell'Amministratore delegato *pro tempore* di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) quale commissario straordinario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali ferroviari complementari al Ponte. Sono altresì disciplinati (comma 6) i poteri e le attribuzioni del medesimo Commissario ed è prevista, al comma 7, la clausola di invarianza finanziaria delle norme recate dai commi precedenti. Il comma 8, unitamente al comma 17, lettera *a*), rimodula le risorse destinate alla realizzazione del ponte, provvedendo a spostare un importo complessivo di 2,787 miliardi di euro dal periodo 2026-2029 al quinquennio 2030-2034.

Segnala che il comma 9 prevede una autorizzazione di spesa per la riduzione dell'esposizione debitoria della società Rete Ferroviaria italiana (RFI). Il comma 10 incrementa di 109 milioni di euro per l'anno 2029 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120), e di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 480, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio per il 2026), entrambe relative alla realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone. Il comma 10-*bis*, introdotto al Senato, al fine di procedere celermente al completamento delle opere di infrastrutturazione viaria già avviate sulla direttrice di collegamento tra il Mar Ionio e il Mar Adriatico in provincia di Brindisi, autorizza la spesa di 0,6 milioni di euro per l'anno 2026 per l'avvio delle attività progettuali relative alla realizzazione della circumvallazione di San Vito dei Normanni. Il comma 11 incrementa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 54 milioni di euro per l'anno 2029 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), relativamente alla quota assegnata al Ministero delle infrastrutture e trasporti e destinata al programma ANAS « Ponti, Via-

dotti e Gallerie ». Il comma 12 dispone l'incremento di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e 222 milioni di euro per l'anno 2028 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), relativamente alla quota assegnata al Ministero delle infrastrutture e trasporti e destinata al programma ANAS « manutenzione straordinaria ».

Il comma 13 incrementa di 30 milioni di euro annui dal 2035 al 2040 l'autorizzazione di spesa a favore della società Rete Ferroviaria italiana a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale. Il comma 14 incrementa le risorse del fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 15 dispone l'incremento del fondo di conto capitale per il rispetto della traiettoria di spesa netta delle pubbliche amministrazioni definito nell'ambito della nuova *governance* economica europea. Il comma 16 incrementa le risorse del patrimonio destinato denominato « Patrimonio Rilancio », che Cassa depositi e prestiti è stata autorizzata a costituire dall'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano. Il comma 17, modificato al Senato, reca la quantificazione degli oneri derivanti dai commi da 8 a 10 e da 11 a 16 e l'indicazione delle relative coperture. Il comma 17-*bis*, introdotto al Senato, reca autorizzazioni di spesa o incrementi delle dotazioni finanziarie già previste a legislazione vigente, inerenti a vari programmi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il comma 17-*ter*, anch'esso introdotto dal Senato, reca la copertura dei relativi oneri.

Evidenzia quindi che l'articolo 2 prevede la proroga dell'incarico di commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, la disciplina del suo regime di *prorogatio* e il suo subentro per determinati compiti al commissario straordinario per gli interventi ur-

genti per il ripristino, la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle tratte autostradali A24 e A25.

L'articolo 2-*bis*, introdotto al Senato, reca disposizioni volte a disciplinare lo svolgimento della procedura per l'affidamento della concessione della tratta autostradale A22 Brennero-Modena, prevedendo che l'invito a presentare l'offerta finale sia corredato, unitamente al progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara, dallo schema di convenzione predisposto dall'ente concedente e approvato secondo le modalità indicate dal medesimo articolo.

L'articolo 3, al comma 1, interviene per rendere più flessibile il regime applicabile al commissario straordinario nominato per la realizzazione e il completamento delle opere necessarie al campionato europeo di calcio «UEFA EURO 2032». Il comma 2 elimina l'obbligo del collocamento fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione del commissario straordinario, se dipendente pubblico, nominato per la realizzazione del polo logistico di Alessandria Smistamento.

L'articolo 4 prevede, al comma 1, il subentro dell'amministratore delegato della società ANAS S.p.A., con i medesimi compiti, funzioni e poteri: ai commissari straordinari «sblocca cantieri»; ai commissari *ad acta* nominati in caso di perdurante inerzia da parte degli enti competenti nell'attuazione di interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza; al commissario per la realizzazione della Variante di Tirano. Tale subentro riguarda lo svolgimento delle attività di progettazione, affidamento, coordinamento ed esecuzione degli interventi sulla rete stradale di interesse nazionale gestita dall'ANAS ed elencati nell'allegato 2 al decreto-legge al nostro esame. Il comma 2 demanda ad un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'indicazione – per gli interventi oggetto del subentro – dei cronoprogrammi procedurali e finanziari, delle fonti finanziarie disponibili e dei criteri e delle modalità di revoca delle stesse.

Segnala che il Senato ha introdotto all'articolo 4 i seguenti dieci nuovi commi: il

comma 2-*bis* prevede la nomina dell'amministratore delegato della società ANAS S.p.A. a commissario straordinario per lo svolgimento delle attività di progettazione, affidamento, coordinamento ed esecuzione degli interventi sulla rete stradale di interesse nazionale gestita dalla medesima società ANAS S.p.A.; il comma 2-*ter* precisa che alla prevista chiusura al traffico ferroviario e stradale del ponte S. Michele, ubicato tra Paderno d'Adda e Calusco d'Adda, si farà fronte mediante la realizzazione del nuovo ponte; i commi 2-*quater*, 2-*quinqüies* e 2-*septies*, che recano autorizzazioni di spesa relativi a diversi interventi di infrastrutturazione ferroviaria; il comma 2-*sexies* autorizza ANAS S.p.A. a procedere – previa stipula di apposita convenzione con la regione Calabria e la città metropolitana di Reggio Calabria – all'avvio delle attività progettuali e di realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e recupero dei manufatti finalizzati alla riapertura al transito della tratta tra Platì e S. Cristina di Aspromonte della S.P. 2; il comma 2-*octies* autorizza – per la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e per lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnico-economica del prolungamento verso Gaeta della cosiddetta pedemontana di Formia – la spesa complessiva di 12 milioni di euro per il biennio 2027-2028 e disciplina la copertura dei relativi oneri; il comma 2-*novies* prevede la nomina del sindaco *pro tempore* del comune di Massa a commissario straordinario per le attività progettuali e la realizzazione degli interventi per la ricostruzione del Pontile di Marina di Massa; i commi 2-*decies* e 2-*undecies* recano autorizzazioni di spesa, rispettivamente per la ricostruzione del ponte sul fiume Trigno e per la messa in sicurezza e la riapertura del viadotto Sente Longo.

L'articolo 5, al fine di accelerare la realizzazione e il completamento di taluni interventi già commissariati di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A., al comma 1, prevede che l'Amministratore delegato della società subentri ai commissari straordinari già nominati, con i medesimi compiti, funzioni e poteri. Il comma 2 rimette a un

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avente natura ricognitiva degli interventi oggetto del predetto subentro, l'indicazione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari, delle fonti finanziarie disponibili per la realizzazione dei medesimi, nonché dei criteri e delle modalità di revoca delle stesse in caso di mancato rispetto dei termini previsti. Al comma 3, viene stabilito, inoltre, che l'Amministratore delegato di RFI S.p.A. è nominato commissario straordinario anche con riferimento alle attività connesse ad altri interventi.

L'articolo 6 configura una norma di interpretazione autentica volta a chiarire che il commissario straordinario per la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma è autorizzato a stipulare accordi transattivi esclusivamente a fronte della rinuncia definitiva e onnicomprensiva dei contraenti a ogni azione e pretesa, presente o futura, relativa ai rapporti sorti antecedentemente alla transazione stessa.

L'articolo 6-*bis*, introdotto al Senato, interviene a modificare alcune disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, prevedendo una semplificazione delle procedure di autorizzazione e di accreditamento per le strutture sanitarie e socio-sanitarie finanziate dal piano nazionale di ripresa e resilienza.

L'articolo 7 reca disposizioni urgenti per la funzionalità della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. e della Fondazione Milano-Cortina 2026.

L'articolo 8, al fine di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, stabilisce che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (12 marzo 2026), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone alla conferenza unificata, per l'acquisizione del parere, uno schema di bando-tipo per l'avvio delle citate procedure di affidamento.

L'articolo 8-*bis*, introdotto al Senato, interviene sul comma 4-*duodecies* dell'articolo 7 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (convertito, con modificazioni, dalla

legge 21 febbraio 2025, n. 15), che disciplina le modalità di accesso e di erogazione dei finanziamenti statali per la messa in sicurezza di ponti e viadotti, prorogando il termine per l'aggiudicazione dei lavori al 30 settembre 2026.

L'articolo 9, ai commi da 1 a 3, prevede l'estensione dei compiti del commissario straordinario per l'espletamento delle attività di progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi necessari alla realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino anche agli interventi necessari alla realizzazione della nuova Città della salute e della Scienza di Novara. Il comma 4 prevede l'autorizzazione di spesa per il compenso del commissario straordinario per la ricostruzione a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio della regione Marche. Il comma 5 reca disposizioni concernenti gli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto, allo scopo di assicurare la continuità degli approvvigionamenti funzionali alla sicurezza energetica nazionale. Il comma 5-*bis*, introdotto al Senato, prevede l'adozione di misure temporanee volte ad assicurare l'utilizzo integrale del materiale derivante dalla rimozione delle pavimentazioni stradali nel rispetto della conformità ambientale. I commi 5-*ter*, 5-*quater* e 5-*quinqies*, anch'essi introdotti al Senato, recano disposizioni per la ricostruzione successiva al crollo del cosiddetto ponte Morandi, nonché per la realizzazione del tunnel sub-portuale e della diga foranea di Genova.

L'articolo 9-*bis*, introdotto al Senato, prevede misure di semplificazione degli oneri per infrastrutture energetiche di interesse nazionale riguardo alle procedure necessarie per il potenziamento dei gasdotti che collegano l'Italia all'estero.

L'articolo 10 reca disposizioni urgenti per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, disponendo, in particolare, l'acquisizione del sistema MOSE al patrimonio indisponibile dello Stato per la consegna in uso governativo all'Autorità per la laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque (ALV) e prevedendo, altresì, che quest'ul-

tima, ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad essa attribuiti, sia iscritta di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate.

L'articolo 11 reca, infine, la clausola di entrata in vigore del provvedimento.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento incide su una pluralità di ambiti materiali ricondotti, dall'articolo 117 della Costituzione, sia alla competenza esclusiva dello Stato (secondo comma) sia a quella concorrente Stato-regioni (terzo comma).

Segnala, quindi, che tra le materie di competenza esclusiva statale rileva, in primo luogo, la tutela della concorrenza (lettera *e*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione), in relazione alla disciplina del bando tipo per le concessioni demaniali marittime (articolo 8 del decreto-legge) nonché alla procedura per l'affidamento della concessione autostradale A22 Brennero-Modena (articolo 2-*bis* del decreto-legge). A tale proposito, ricorda che la giurisprudenza costituzionale ha ribadito, da ultimo, con la sentenza n. 89 del 2025 che la disciplina delle procedure di scelta del contraente per le concessioni su beni demaniali marittimi è attratta nella competenza esclusiva statale e costituisce « limite insuperabile » per le concorrenti competenze regionali.

Tra le materie di competenza esclusiva statale rilevano, altresì: la tutela del risparmio e mercati finanziari e ordinamento civile (rispettivamente lettere *e*) ed *l*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione), con riferimento alle disposizioni concernenti il patrimonio destinato (articolo 1, comma 16, del decreto-legge) e l'esposizione debitoria di RFI S.p.A. (articolo 1, comma 9, del decreto-legge); ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (lettera *g*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione), entro cui si collocano la nomina e la disciplina dei commissari straordinari di Governo (articoli 1, comma 5, 2, 3, 4, 5 e 9 del decreto-legge), nonché le previsioni sulla società Stretto di Messina S.p.A., su Rete Ferroviaria Italiana

(RFI) S.p.A., su ANAS S.p.A. e sulla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. (articolo 7 del decreto-legge); determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (lettera *m*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione) che viene in rilievo per le procedure di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (articolo 6-*bis* del decreto-legge); tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (lettera *s*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione), in relazione alla salvaguardia della laguna di Venezia (articolo 10 del decreto-legge), all'utilizzo del materiale derivante dalla rimozione delle pavimentazioni stradali (articolo 9, comma 5-*bis*, del decreto-legge) e, in via trasversale, alla generalità degli interventi infrastrutturali. Con riferimento a tale ultima materia, la Corte costituzionale ne ha qualificato la natura di materia « trasversale » (sentenze nn. 407 del 2002, 158 del 2021 e, da ultimo, n. 57 del 2026), che fissa livelli di tutela uniforme inderogabili dalle regioni.

Evidenzia, quindi, che tra le materie di competenza concorrente vengono in rilievo: coordinamento della finanza pubblica, che assume rilievo con riguardo alla rimodulazione delle risorse pluriennali per la realizzazione del ponte sullo stretto e al rispetto della traiettoria di spesa netta delle pubbliche amministrazioni (articolo 1, commi 8 e 15, del decreto-legge); grandi reti di trasporto e di navigazione e porti e aeroporti civili, ambiti entro cui si collocano la disciplina del ponte sullo stretto di Messina (articolo 1 del decreto-legge), gli interventi ferroviari di RFI (articoli 1, comma 5, 4, comma 2-*quater*, e 5 del decreto-legge), il subentro dell'amministratore delegato di ANAS S.p.A. ai commissari « sblocca cantieri » e *ad acta* (articolo 4 del decreto-legge), gli interventi connessi al ponte sul fiume Trigno e ai viadotti di interesse nazionale, nonché le opere portuali di Genova (tunnel sub-portuale e diga foranea) (articolo 9, commi 5-*ter*, 5-*quater* e 5-*quinq*ues, del decreto-legge); produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'ener-

gia, in relazione agli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto (articolo 9, comma 5, del decreto-legge) e al potenziamento dei gasdotti transfrontalieri (articolo 9-bis del decreto-legge); tutela della salute, per i profili di organizzazione del Servizio sanitario nazionale connessi alle case della comunità, agli ospedali di comunità e alla digitalizzazione (articolo 6-bis del decreto-legge), nonché per le opere relative al Parco della salute di Torino e alla Città della salute di Novara (articolo 9, commi 1-3, del decreto-legge); protezione civile, in relazione alla disposizione relativa al commissario straordinario alla ricostruzione a seguito degli eccezionali eventi meteorologici nella regione Marche del 2022 (articolo 9, comma 4, del decreto-legge).

Alla luce di tale intreccio di competenze, fa presente che il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali: l'articolo 2, comma 1, ai sensi del quale, al fine di dare attuazione alla proroga dell'incarico commissariale per la messa in sicurezza e l'adeguamento del traforo del Gran Sasso e delle tratte autostradali A24 e A25, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Presidente della regione Abruzzo, adotta un decreto di nomina di un commissario straordinario; l'articolo 4, comma 2-sexies, che richiede la previa stipula di apposita convenzione con la Regione Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria, ai fini degli interventi sulla strada provinciale 2; l'articolo 8 che prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottoponga alla Conferenza unificata, per l'acquisizione del relativo parere, uno schema di bando-tipo per l'avvio delle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali; l'articolo 9, comma 2, che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte, la determinazione della durata e delle funzioni del commissario straordinario relativamente all'espletamento delle attività di progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi necessari alla realizzazione del

Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino e alla realizzazione degli interventi necessari alla realizzazione della nuova Città della salute e della scienza di Novara.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 6*).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 5 maggio 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

La seduta comincia alle 16.

Programma di lavoro della Commissione 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente. (COM(2025)870 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026.

(Doc. LXXXVI, n. 4).

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei documenti.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come previsto dalla convocazione, i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta, non essendo previste votazioni, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento.

Andrea GENTILE (FI-PPE), *relatore*, ricorda che, a partire dal 2011, in conformità alla procedura delineata nel parere della Giunta per il regolamento del 14 luglio 2010, i documenti in esame sono assegnati a tutte le Commissioni permanenti affinché possano esprimere un parere sui rispettivi ambiti di competenza. L'esame generale è invece demandato alla XIV Commissione, che presenta una relazione all'Assemblea

per la successiva discussione e la votazione di risoluzioni.

Questa procedura ha inteso consentire un confronto contestuale tra le priorità politiche e legislative della Commissione europea e quelle del Governo ai fini della formazione in sede parlamentare delle linee generali della politica europea dell'Italia.

Ricorda, a tal riguardo, che le modifiche al Regolamento della Camera, approvate dall'Assemblea lo scorso 17 febbraio, è stata tuttavia introdotta una nuova formulazione dell'articolo 126-*quater*, prevedendo che l'esame parlamentare degli strumenti di programmazione politica e legislativa delle istituzioni dell'Unione europea sia disgiunto da quello della relazione programmatica annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. La nuova disciplina, che entrerà in vigore a decorrere dalla prossima legislatura, intende evitare che i ritardi nella trasmissione della relazione del Governo – come purtroppo avvenuto spesso nella prassi – impediscano alle Commissioni di settore di esaminare in tempo utile il programma annuale della Commissione europea.

Osserva, peraltro, che l'esame dei due documenti quest'anno è iniziato tempestivamente, grazie anche alla trasmissione della relazione governativa nel mese di febbraio, esprimendo in tal senso pieno apprezzamento per l'impegno del Ministro Foti.

Fa quindi presente che la relazione programmatica per il 2026 è strutturata in 204 schede relative a « *dossier* » specifici – ciascuno concernente singole questioni o proposte legislative dell'UE – che descrivono gli obiettivi, le azioni e i risultati attesi riconducibili ai vari interventi e che sono aggiornate al 31 dicembre 2025. Sottolinea che su alcuni di questi dossier, rispetto al momento della redazione della relazione, si sono registrati importanti avanzamenti sul piano negoziale, giungendo in alcuni casi alla approvazione finale degli atti legislativi.

Il primo e più importante punto di nostro interesse concerne la linea prospettata dal Governo in materia di migrazione

e sicurezza su profili già oggetto di approfondimento nei lavori della Commissione Affari costituzionali. In tale settore, fa presente che il Governo richiama l'attenzione sul nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, approvato nel 2024, che dovrà trovare applicazione a partire da giugno 2026.

Ricorda che al fine di procedere all'attuazione del nuovo patto, composto di sette regolamenti e una direttiva, il Governo ha presentato al Senato, nello scorso mese di aprile, un apposito disegno di legge.

Il Governo sottolinea, inoltre, l'impegno a garantire a livello europeo una corretta implementazione della « componente solidaristica » prevista dal medesimo patto, di cui sono state adottate dalla Commissione europea le prime misure applicative.

Nella relazione programmatica si sottolinea, inoltre, che le proposte legislative volte a riformare il sistema dei rimpatri e rivedere il concetto di Paese terzo sicuro potranno contribuire a rendere più sostenibili i sistemi di accoglienza, permettendo l'ingresso e la permanenza nel territorio UE solamente a chi ne ha diritto. Le proposte – di cui la Commissione ha avviato l'esame ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento – sono state definitivamente approvate negli scorsi mesi e, anche grazie alla forte azione negoziale dell'Italia, contengono numerose ed importanti innovazioni.

La relazione sottolinea che le azioni del Governo si concentreranno anche su altre questioni altrettanto rilevanti nell'ambito della politica migratoria, quali il potenziamento della collaborazione con i Paesi terzi chiave lungo le rotte migratorie, l'adeguamento dell'ordinamento nazionale e l'individuazione delle strutture necessarie per gestire le procedure accelerate di frontiera e, infine, l'incremento dei tassi di rimpatrio (saranno revisionate e rafforzate le procedure interne per l'esecuzione rapida dei provvedimenti di allontanamento, sfruttando la nuova flessibilità operativa offerta dal regolamento rimpatri). Sul fronte della cooperazione in materia migratoria, il Governo annuncia che intende rafforzare le capacità dei principali Paesi di origine e transito dei flussi migratori nella gestione

delle frontiere e dell'immigrazione, attraverso i programmi finanziati dall'Unione europea.

In materia di contrasto al crimine, soprattutto quello organizzato, il Governo punta, innanzitutto, alla conclusione dei negoziati interistituzionali sulla proposta di direttiva che stabilisce regole minime per la prevenzione e il contrasto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'UE, puntando ad « un accordo soddisfacente su un testo il più possibile ambizioso ». Ricorda che la proposta è attualmente all'esame della Commissione ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.

Le proposte inserite nel programma di lavoro 2026 della Commissione europea si focalizzano sulla messa in pratica del patto sulla migrazione e l'asilo e, con riferimento al potenziamento della sicurezza interna dell'Ue, sulle seguenti azioni: proporre sanzioni nei confronti di scafisti e trafficanti per congelare i loro beni, limitarne la libertà di circolazione e tagliarne i profitti; rafforzare il mandato e il corpo permanente di Frontex (terzo trimestre 2026); proporre una normativa sulla digitalizzazione del sistema comune europeo di rimpatrio (terzo trimestre 2026); proporre una normativa per il rafforzamento di Europol (secondo trimestre 2026); consolidare il quadro giuridico per la lotta alla criminalità organizzata (terzo trimestre 2026); adottare misure per proteggere meglio i minori dalla criminalità, sia *online* che *offline*; presentare nuove misure per combattere la tratta di esseri umani; proporre una legislazione per creare un sistema europeo di comunicazione critica (terzo trimestre 2026).

Sottolinea, in tale contesto, l'estrema rilevanza delle proposte legislative relative al rafforzamento di Europol e Frontex. La Commissione ha infatti potuto constatare, sia attraverso la partecipazione a riunioni interparlamentari, sia attraverso la visita alle sedi di tali agenzie e, da ultimo, all'*hotspot* di Lampedusa, l'esistenza di forti ostacoli nella normativa vigente ad una cooperazione efficace tra le autorità coinvolte nel contrasto alla immigrazione illegale a livello europeo e nazionale. A questo

proposito, fa riferimento, in particolare, alla questione dei limiti alla trasmissione da Frontex ad Europol di dati personali relativi a persone sospettate di gravissimi reati connessi al traffico di migranti, determinati dai pareri del Garante europeo dei dati personali. Di fatto, da oltre due anni non vi è più una condivisione regolare e sistematica di questi dati tra le due agenzie, con evidente pregiudizio alla lotta contro le filiere criminali operanti nel settore.

Occorre pertanto, in particolare in occasione della revisione del regolamento di Frontex, stabilire un nuovo e più avanzato equilibrio tra le esigenze della sicurezza e della lotta alla criminalità, da un lato, e la tutela dei dati personali dall'altro.

Altro aspetto della relazione programmatica rilevante per le competenze della Commissione attiene alle azioni volte a proteggere la democrazia dell'Unione europea – sostenendone i valori – e a rafforzare lo Stato di diritto: sottolinea che, anche nel corso del 2026, il Governo si adopererà per la difesa dei valori europei comuni quali la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti fondamentali. In tale contesto, proseguirà il suo impegno volto a proteggere istituzioni e società democratiche contro le insidie dell'estremismo, della disinformazione, della corruzione, degli attacchi informatici e delle ingerenze straniere.

Il Governo dichiara, in particolare, di voler partecipare attivamente ai negoziati per stabilire un quadro strategico che protegga la democrazia e che contrasti la manipolazione e l'ingerenza straniera nell'informazione.

Particolare attenzione è quindi riservata, nell'ambito della comunicazione sullo Scudo europeo per la democrazia, ad una serie di azioni strategiche di fondamentale importanza per la salvaguardia del settore dell'informazione, ambito nel quale il Governo intende portare avanti azioni concrete e una revisione mirata degli atti legislativi rilevanti allo scopo di favorire una protezione dei media all'interno dell'Unione europea, affinché sia garantito ai cittadini l'accesso a un'informazione affidabile e indipendente, nel pieno rispetto

dei diritti fondamentali e dei valori democratici.

In linea con quanto evidenziato dalla nuova Strategia europea di sicurezza interna, si ritiene prioritario fornire il massimo impulso alle iniziative finalizzate a rendere efficace la resilienza delle istituzioni e della società nel suo complesso agli atti ostili perpetrati da attori esteri statali e non.

Ricorda, a questo riguardo, che una delegazione della Commissione, composta da me, dal Presidente Pagano e dalla collega Bonafé ha partecipato nello scorso novembre al Forum europeo della democrazia organizzato dal Parlamento europeo a Bruxelles, proprio per discutere di questi temi, inclusa la necessaria salvaguardia del pluralismo dell'informazione a fronte delle sfide poste dai giganti del *web*.

Nella relazione programmatica si pone altresì l'accento sulla proposta di direttiva che stabilisce requisiti armonizzati nel mercato interno sulla trasparenza della rappresentanza d'interessi esercitata per conto di Paesi terzi, al fine di contribuire alla trasparenza e all'integrità dei processi decisionali degli Stati membri e dell'Unione. Al riguardo, il Governo intende seguirne i lavori con l'obiettivo di mantenere un bilanciamento fra l'esigenza di trasparenza delle attività di rappresentanza di interessi svolte per conto di Paesi terzi e la necessità di ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico delle entità e delle autorità pubbliche, nel rispetto dei principi di semplificazione, proporzionalità e «*once only*».

La relazione rileva, inoltre, che avrà un ruolo di grande rilevanza nel settore della prevenzione dell'estremismo la prossima agenda sul terrorismo, in fase di completamento. Il Governo intende altresì rafforzare le garanzie democratiche attraverso la collaborazione con l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori.

Nell'ambito del programma di lavoro, fa presente che la Commissione europea ha preannunciato il rafforzamento del ciclo annuale integrato sullo Stato di diritto e ricordato che con il prossimo bilancio a lungo termine sono state proposte garanzie sullo Stato di diritto e incentivi per le

riforme, in linea con le raccomandazioni contenute nelle relazioni annuali sullo Stato di diritto. Per difendere la democrazia, lo Stato di diritto e proteggere i valori dell'UE il programma segnala, inoltre, le seguenti iniziative: il piano d'azione contro il bullismo *online* (adottato il 10 febbraio 2026); una strategia per la parità di genere 2026-2030 (primo trimestre 2026); una strategia aggiornata fino al 2030 per i diritti delle persone con disabilità (secondo trimestre 2026).

Su tali ultimi aspetti il Governo ha dichiarato, rispettivamente, che intende continuare a promuovere, in coerenza con il Piano d'azione per l'educazione digitale, interventi strategici finalizzati a proteggere la salute mentale dei bambini e dei giovani dai danni causati dai *social media* e che proseguirà la sua azione di promozione delle politiche per le pari opportunità, anche mediante l'attuazione della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026.

Sottolinea, anche in questo caso, che la Commissione Affari costituzionali, con l'approvazione in prima lettura della proposta di legge sulla rappresentanza di interessi, a prima firma del Presidente Pagano, ha contribuito a dare seguito ad una raccomandazione più volte rivolta all'Italia dalla Commissione europea nell'ambito della sua relazione annuale sul rispetto dello Stato di diritto. Ciò rende tanto più auspicabile la rapida approvazione del provvedimento al Senato, in modo da dotare il Paese, prima della fine della legislatura, di una normativa organica in materia, in linea con le indicazioni dell'Unione europea e con gli ordinamenti di gran parte degli altri Stati membri.

Evidenzia, infine, che l'ultimo tema di grande importanza per la Commissione attiene alle iniziative per semplificare la normativa europea e nazionale che, soprattutto per le imprese di piccole e medie dimensioni. Il programma di lavoro prevede l'impegno generale a continuare a presentare proposte per semplificare, consolidare e codificare la legislazione con l'obiettivo di eliminare sovrapposizioni e contraddizioni, tenendo anche conto delle

differenti regole nazionali che rendono difficile fare impresa. A tal fine, sottolinea che oltre la metà delle iniziative legislative del programma di lavoro mirerà a snellire la legislazione dell'UE rendendola più chiara e di più agevole attuazione e rinnova l'impegno a ridurre gli oneri amministrativi del 25 per cento sul piano generale e del 35 per cento per le PMI.

Al riguardo, fa presente che la relazione del Governo sottolinea che è stato istituito un tavolo di lavoro interistituzionale per l'attuazione dell'articolo 16 della legge del 10 novembre 2025, n. 167, che introduce misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione.

Conclude sottolineando che le priorità del programma di lavoro della Commissione europea saranno la cornice nell'ambito della quale dovranno muoversi anche l'azione politica e legislativa del Parlamento, del Governo e di tutto il Paese.

Auspica, quindi, che la Commissione Affari costituzionali possa concorrere, con l'espressione del proprio parere, di cui si riserva di presentare una proposta, a definire questa cornice in stretto raccordo con il Governo.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

ALLEGATO 1

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. C. 632 e abb.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 632, recante « Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento », adottata quale testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente, cui è abbinata la proposta di legge C. 2328 Matone;

rilevato che:

la proposta di legge, quale risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione Giustizia, si compone di un unico articolo ed è volta a introdurre il nuovo articolo 144-ter del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, al fine di prevedere la pubblicazione, sui mezzi di comunicazione, su richiesta dell'interessato, delle sentenze di assoluzione, proscioglimento, non luogo a procedere ovvero del provvedimento di archiviazione;

in particolare, la norma prevede che, su richiesta della persona nei cui confronti sia stato pronunciato uno dei suddetti provvedimenti, il direttore o il responsabile del mezzo di comunicazione – testata giornalistica, radiofonica, televisiva od *online* – che ha dato notizia del relativo procedimento penale ovvero di atti o provvedimenti del medesimo procedimento, è te-

nuto a dare pubblicità alla notizia, senza onori per l'interessato, dei provvedimenti favorevoli a quest'ultimo, con rilievo adeguato allo spazio già riservato al relativo procedimento penale;

la norma prevede altresì che, qualora il direttore o il responsabile non dovesse adempiere al predetto obbligo di pubblicazione, l'interessato può rivolgere una segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali, che è tenuto a decidere entro cinque giorni e, all'esito del relativo procedimento, può ordinare la pubblicazione della notizia del provvedimento favorevole all'indagato o all'imputato;

ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento appare riconducibile alla materia « ordinamento civile », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, alla quale è ascrivibile, come rilevato dalla giurisprudenza costituzionale – da ultimo, sentenza n. 69 del 2024 – la protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. C. 2629
Governo e abb.****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2629, recante « Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense », nel testo risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che:

il provvedimento reca, all'articolo 1, una delega legislativa al Governo per la riforma organica dell'ordinamento della professione forense, da esercitarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge attraverso uno o più decreti legislativi adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, e trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, nonché attraverso uno o più decreti integrativi e correttivi adottabili entro un anno dall'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega;

l'articolo 2, comma 1, modificato nel corso dell'esame in sede referente, reca i principi e criteri direttivi cui il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega prevista dal disegno di legge, volti a disciplinare i principi generali a tutela del ruolo dell'avvocato, le attività professionali da riservare agli avvocati, il segreto professionale, il codice deontologico, l'assicurazione per responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, le forme di pubblicità alla collettività dell'esercizio della professione, il carattere di personalità dell'incarico, il compenso dell'avvocato, le modalità di svolgimento della professione in forma collettiva, la formazione e l'aggiornamento professionale, le specializzazioni

forensi, l'istituzione e la tenuta di albi, elenchi e registri, il regime delle incompatibilità con l'esercizio della professione, l'attività degli avvocati degli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici, gli ordini circondariali forensi, il Consiglio nazionale forense, il congresso nazionale forense, nonché volti a disciplinare il tirocinio e l'esame di Stato per l'accesso alla professione forense e il potere disciplinare sugli iscritti agli albi e ai registri;

l'articolo 2, commi 2 e 3, stabilisce che i decreti legislativi adottati in attuazione della delega abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e quelle incompatibili, introducendo, altresì, le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali, e che i decreti legislativi adottati in attuazione della delega prevedono che il potere regolamentare eventualmente attribuito al Governo sia esercitato sentito il Consiglio nazionale forense;

l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle deleghe recate dal provvedimento;

ritenuto, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia « professioni », di competenza legislativa concorrente Stato-regioni, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

con riferimento a tale materia, la Corte costituzionale, con costante giurisprudenza, ha riconosciuto che per i profili ordinamentali che non hanno uno specifico

collegamento con la realtà regionale si giustifica un'uniforme regolamentazione sul piano nazionale;

in particolare, la Corte costituzionale ha rilevato che « l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato » (sentenza n. 98 del 2013);

il provvedimento incide, altresì, sulle materie « tutela della concorrenza », « or-

dinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « giurisdizione e norme processuali » e « ordinamento civile », di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *g*) e *l*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese, con Allegato, fatto a Pechino il 2 febbraio 2026. C. 2850 Governo.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2850, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese, con Allegato, fatto a Pechino il 2 febbraio 2026 »;

rilevato che:

l'Accordo oggetto di ratifica, costituito da 19 articoli e da un Allegato, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, « costituisce un quadro normativo basilare e uno strumento d'incentivo per i produttori italiani e cinesi nella progettazione e realizzazione di opere cinematografiche in regime di coproduzione »;

il disegno di legge di ratifica reca, agli articoli 1 e 2, rispettivamente, l'auto-

rizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione, all'articolo 3 la clausola di invarianza finanziaria e all'articolo 4 l'entrata in vigore del disegno di legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021.**C. 2864 Governo, approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2864, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021 »;

rilevato che:

la risoluzione oggetto di ratifica estende la durata del mandato degli eletti del Consiglio dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) e amplia il numero totale dei seggi dello stesso organismo, in modo da assicurare la rappresentanza non solo alle diverse aree geografiche ma anche ai Paesi in via di sviluppo, e in particolare alle SIDS (*Small Island Developing States*), che hanno importanti interessi in campo marittimo;

la modifica è stata adottata dagli Stati membri dell'IMO in occasione della trentaduesima sessione dei lavori dell'As-

semblea Generale, svoltasi nel dicembre 2021;

il disegno di legge di ratifica, non modificato nel corso dell'esame presso il Senato, reca, agli articoli 1 e 2, rispettivamente, le clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione, all'articolo 3 la clausola di invarianza finanziaria e all'articolo 4 l'entrata in vigore del disegno di legge in esame il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

DL 33/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali. C. 2890 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2890, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante « disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali »;

rilevato che:

l'articolo 1 introduce, per tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, un regime di trasparenza obbligatoria dei prezzi di vendita dei carburanti, imponendo comunicazioni giornaliere e vietando rincari infragiornalieri;

l'articolo 2 riduce per un periodo venti giorni, dal 19 marzo al 7 aprile 2026, le aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e ai GPL impiegati come carburanti, in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici;

l'articolo 3 riconosce un credito di imposta in favore delle imprese, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, operanti nel settore dell'autotrasporto, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno ed entro limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026;

l'articolo 4, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, introduce un credito d'imposta a favore delle

imprese esercenti attività della pesca, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2026;

l'articolo 5, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, incrementa la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, reca la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e dal comma 1 del presente articolo e indica le fonti di copertura finanziaria, mentre l'articolo 6 prevede la data di entrata in vigore del presente decreto-legge;

ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alle materie « tutela della concorrenza » e « sistema tributario e contabile dello Stato », di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

riguardo alla tutela della concorrenza, si ricorda che la Corte costituzionale – sentenza n. 14 del 2004 – ha individuato come sotteso a tale competenza « l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 6

DL 32/2026: Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni. C. 2910 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2910, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni;

rilevato che:

il decreto-legge, modificato nel corso dell'esame al Senato e composto da 15 articoli, reca disposizioni per la prosecuzione dell'*iter* approvativo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria e per la prosecuzione di programmi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (articolo 1), nonché disposizioni urgenti per la messa in sicurezza e l'adeguamento del traforo del Gran Sasso e delle tratte autostradali A24 e A25 (articolo 2) e per l'affidamento della concessione della tratta autostradale A22 (articolo 2-*bis*); interviene sulla disciplina che riguarda i commissari nominati per la realizzazione e il completamento delle opere necessarie al campionato europeo di calcio «UEFA EURO2032» e delle opere relative al polo logistico di Alessandria Smistamento (articolo 3), nonché i commissari straordinari della società ANAS S.p.A. (articolo 4) e della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (articolo 5); contiene una norma di interpretazione autentica relativa alle funzioni del commissario straordinario nominato per la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma (articolo 6); reca disposizioni in materia di investimenti nel settore sanitario finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (articolo 6-*bis*) e disposizioni urgenti per la funzionalità della società Infrastrutture Milano Cortina 2020- 2026 S.p.A. e della Fondazione Milano-Cortina 2026 (articolo 7); interviene in

materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, prevedendo il parere della Conferenza unificata sullo schema di bando-tipo per l'avvio delle procedure di affidamento (articolo 8); proroga un termine per la messa in sicurezza dei ponti (articolo 8-*bis*); reca ulteriori disposizioni urgenti in materia di commissariamenti per la realizzazione di interventi infrastrutturali (articolo 9), nonché in materia di semplificazione degli oneri per infrastrutture energetiche di interesse strategico nazionale (articolo 9-*bis*) e per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia (articolo 10); disciplina la propria entrata in vigore (articolo 11);

ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento incide su una pluralità di ambiti materiali ricondotti, dall'articolo 117 della Costituzione, sia alla competenza esclusiva dello Stato (secondo comma) sia a quella concorrente Stato-regioni (terzo comma);

tra le materie di competenza esclusiva statale rilevano in particolare:

tutela della concorrenza (lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione), in relazione alla disciplina del bando tipo per le concessioni demaniali marittime (articolo 8) nonché alla procedura per l'affidamento della concessione autostradale A22 Brennero-Modena (articolo 2-*bis*): a tale proposito, la giurisprudenza costituzionale ha ribadito, da ultimo, con la sentenza n. 89 del 2025, che la disciplina delle procedure di scelta del contraente per le concessioni su beni demaniali marittimi è attratta nella competenza esclusiva statale e costituisce «limite insu-

perabile » per le concorrenti competenze regionali;

tutela del risparmio e mercati finanziari e ordinamento civile (rispettivamente lettere *e*) ed *l*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione), con riferimento alle disposizioni concernenti il patrimonio destinato (articolo 1, comma 16) e l'esposizione debitoria di RFI S.p.A. (articolo 1, comma 9);

ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (lettera *g*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione), entro cui si collocano la nomina e la disciplina dei commissari straordinari di Governo (articoli 1, comma 5, 2, 3, 4, 5 e 9), nonché le previsioni sulla società Stretto di Messina S.p.A., su Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A., su ANAS S.p.A. e sulla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. (articolo 7);

determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (lettera *m*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione), che viene in rilievo per le procedure di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (articolo 6-*bis*);

tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (lettera *s*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione), in relazione alla salvaguardia della laguna di Venezia (articolo 10), all'utilizzo del materiale derivante dalla rimozione delle pavimentazioni stradali (articolo 9, comma 5-*bis*) e, in via trasversale, alla generalità degli interventi infrastrutturali; con riferimento a tale ultima materia, la Corte costituzionale ne ha qualificato la natura di materia « trasversale » (sentenze n. 407 del 2002, n. 158 del 2021 e, da ultimo, n. 57 del 2026), che fissa livelli di tutela uniforme inderogabili dalle regioni;

Tra le materie di competenza concorrente vengono in rilievo:

coordinamento della finanza pubblica, che assume rilievo con riguardo alla

rimodulazione delle risorse pluriennali per la realizzazione del ponte sullo Stretto e al rispetto della traiettoria di spesa netta delle pubbliche amministrazioni (articolo 1, commi 8 e 15);

grandi reti di trasporto e di navigazione e porti e aeroporti civili, ambiti entro cui si collocano la disciplina del ponte sullo stretto di Messina (articolo 1), gli interventi ferroviari di RFI (articoli 1, comma 5, 4, comma 2-*quater*, e 5), il subentro dell'amministratore delegato di ANAS S.p.A. ai commissari « sblocca cantieri » e *ad acta* (articolo 4), gli interventi connessi al ponte sul fiume Trigno e ai viadotti di interesse nazionale, nonché le opere portuali di Genova (tunnel sub-portuale e diga foranea) (articolo 9, commi 5-*ter*, 5-*quater* e 5-*quinqües*);

produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, in relazione agli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto (articolo 9, comma 5) e al potenziamento dei gasdotti transfrontalieri (articolo 9-*bis*);

tutela della salute, per i profili di organizzazione del Servizio sanitario nazionale connessi alle case della comunità, agli ospedali di comunità e alla digitalizzazione (articolo 6-*bis*), nonché per le opere relative al Parco della salute di Torino e alla Città della salute di Novara (articolo 9, commi 1-3);

protezione civile, in relazione alla disposizione relativa al commissario straordinario alla ricostruzione a seguito degli eccezionali eventi meteorologici nella regione Marche del 2022 (articolo 9, comma 4).

Alla luce di tale intreccio di competenza, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali:

all'articolo 2, comma 1, al fine di dare attuazione alla proroga dell'incarico commissariale per la messa in sicurezza e l'adeguamento del traforo del Gran Sasso e delle tratte autostradali A24 e A25, il Presidente del Consiglio dei ministri, su pro-

posta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Presidente della regione Abruzzo, adotta un decreto di nomina di un commissario straordinario;

all'articolo 4, comma 2-*sexies*, si prevede la previa stipula di apposita convenzione con la Regione Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria, ai fini degli interventi sulla strada provinciale 2;

all'articolo 8 si prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottoponga alla Conferenza unificata, per l'acquisizione del relativo parere, uno schema di bando-tipo per l'avvio delle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali;

all'articolo 9, comma 2, è demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte, la determinazione della durata e delle funzioni del commissario straordinario relativamente all'espletamento delle attività di progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi necessari alla realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino e alla realizzazione degli interventi necessari alla realizzazione della nuova Città della salute e della scienza di Novara,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'ARTICO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 35

Indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell'Artico.

Audizione, in videoconferenza, di Albert Jónsson, già Ambasciatore di Islanda negli Stati Uniti d'America e nella Federazione Russa, esperto in relazioni internazionali e sull'Artico
(Svolgimento e conclusione) 35

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'ARTICO

INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 5 maggio 2026. — Presidenza del
presidente Paolo FORMENTINI.*

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella
regione dell'Artico.

Audizione, in videoconferenza, di Albert Jónsson, già
Ambasciatore di Islanda negli Stati Uniti d'America

e nella Federazione Russa, esperto in relazioni in-
ternazionali e sull'Artico.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo FORMENTINI, *presidente*, intro-
duce l'audizione.

Albert JÓNSSON, *già Ambasciatore di
Islanda negli Stati Uniti d'America e nella
Federazione Russa, esperto in relazioni in-
ternazionali e sull'Artico*, svolge una rela-
zione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti
e formulare osservazioni, Beatriz COLOMBO
(FDI), a più riprese, e Simone BILLI (LEGA),
in videoconferenza.

Albert JÓNSSON, *già Ambasciatore di
Islanda negli Stati Uniti d'America e nella
Federazione Russa, esperto in relazioni in-
ternazionali e sull'Artico*, risponde ai quesiti
posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Elisabetta GARDINI (FDI), in videocon-
ferenza, e Paolo FORMENTINI, *presidente*,
intervengono per porre ulteriori quesiti e
formulare osservazioni.

Albert JÓNSSON, già *Ambasciatore di Islanda negli Stati Uniti d'America e nella Federazione Russa, esperto in relazioni internazionali e sull'Artico*, risponde agli ulteriori quesiti posti.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo contributo ai lavori

dell'indagine conoscitiva. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 32/2026: Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni. C. 2910 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	37
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	62
Disposizioni in materia di terapie digitali. C. 1208 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	56

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1788, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE. Atto n. 395 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	58
--	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 maggio 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 17.30.

DL 32/2026: Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni.

C. 2910 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo TRANCASSINI (FDI), *relatore*, osserva che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato, dispone la con-

versione in legge del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni.

Nel rilevare che il testo originario del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, cui risulta allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, segnala altresì che, durante l'esame al Senato, il Governo ha depositato una nota tecnica presso la Commissione Bilancio in risposta alle osservazioni ivi formulate. Evidenzia, inoltre, che la stessa Commissione Bilancio del Senato, acquisiti i suddetti elementi informativi forniti dal Governo, in data 22 aprile 2026, ha espresso parere non ostativo sul testo originario del provvedimento e che le proposte emendative approvate nel corso dell'esame al Senato non sono corredate di relazione tecnica.

Nel rinviare per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che

nella propria relazione si soffermerà essenzialmente sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, sulla base della relazione tecnica riferita al testo originario e del relativo prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, nonché della predetta documentazione depositata dal Governo nel corso dell'esame, in sede consultiva, presso la 5ª Commissione Bilancio del Senato, dal momento che la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 è stata trasmessa, per le vie brevi, poco prima dell'inizio della presente seduta.

Rileva innanzitutto che l'articolo 1, comma 8, incrementa l'autorizzazione di spesa relativa alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria di 26 milioni di euro per l'anno 2030, 407 milioni di euro per l'anno 2031, 857 milioni di euro per l'anno 2032, 293 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.204 milioni di euro per l'anno 2034. Contestualmente, ai sensi del comma 17, lettera a), la medesima autorizzazione di spesa viene ridotta in ragione di 938 milioni di euro per l'anno 2026, 718 milioni di euro per l'anno 2027, 632 milioni di euro per l'anno 2028 e 499 milioni di euro per l'anno 2029. Segnala che il Governo, durante l'esame presso la Commissione Bilancio del Senato, ha affermato che la rimodulazione delle autorizzazioni di spesa relative alla realizzazione del Ponte di Messina, di cui ai commi 8 e 17, lettera a), non modifica l'ammontare complessivo delle risorse destinate agli interventi, ma ne ridefinisce esclusivamente la distribuzione temporale, in coerenza con l'aggiornamento dei cronoprogrammi. Si tratta, quindi, di un intervento che riallinea le esigenze di cassa all'effettivo avanzamento delle attività, senza incidere sull'equilibrio finanziario complessivo del programma. Evidenzia che dette rimodulazioni sono state elaborate in considerazione delle previsioni aggiornate sul cronoprogramma attuativo dell'opera, definite alla luce delle stesse disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge in esame sugli ulteriori adempimenti istruttori funzionali al completamento dell'iter approvativo dell'intervento. Segnala altresì

che il piano economico e finanziario dell'opera sarà rimodulato prima della relativa sottoposizione al CIPESS al fine di recepire le variazioni derivanti dalle rimodulazioni in esame, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 1. Infine, evidenzia che l'autorizzazione complessiva di spesa, pari a 13,5 miliardi di euro, include il costo associato alle prescrizioni onerose espresse in sede di conferenza di servizi, nonché la stima presuntiva degli oneri associati alla relazione di aggiornamento del progetto definitivo, associati ad un apposito accantonamento nel quadro economico dell'opera. Conferma, per altro, che tale importo tiene conto di tutti gli aggiornamenti inflattivi applicabili nella fase antecedente all'esecuzione del contratto ai sensi di legge o per esplicita previsione contrattuale. Evidenzia che il Governo ha altresì affermato che la riduzione delle risorse destinate alla realizzazione del Ponte è stata definita applicando una metodologia che riconduce gli stanziamenti alle effettive necessità di cassa, così come risultanti dall'aggiornamento dei cronoprogrammi tecnico-finanziari, e che gli stanziamenti di bilancio sono posti uguali, in ciascun anno, ai previsti trasferimenti a favore della società Stretto di Messina, con impatto immediato sul fabbisogno, in quanto diretti ad alimentare le disponibilità della società Stretto di Messina presso il sistema bancario, e alle previste erogazioni da parte della medesima società a favore del sistema economico, con impatto sull'indebitamento netto. Segnala, inoltre, che gli effetti delle riduzioni degli stanziamenti su fabbisogno e indebitamento netto riportati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari sono comunque diversi, perché diversi sono gli impatti sui predetti saldi che erano scontati a legislazione vigente. Tutto ciò considerato, ritiene opportuno acquisire informazioni sull'ammontare delle risorse riferite a ciascuna delle annualità riconducibili alla citata autorizzazione di spesa, sia prima che dopo l'intervento di rimodulazione in esame, nonché in merito alla idoneità degli stanziamenti residui iscritti nelle annualità oggetto di riduzione a far fronte alle esigenze finanziarie sottese agli stanziamenti medesimi alla luce del nuovo qua-

dro macroeconomico, quale risultante dal Documento di finanza pubblica 2026.

Ritiene altresì opportuno, considerato l'arco temporale su cui intervengono le rimodulazioni disposte, ben più ampio del triennio in corso, acquisire informazioni sugli effetti delle rimodulazioni stesse sui tre saldi di finanza pubblica, anche per gli esercizi successivi al 2028, in modo da poter verificare l'ammontare degli oneri complessivi oggetto di copertura ai sensi del comma 17 del medesimo articolo 1 del presente provvedimento, che aumentano, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, rispetto a quelli espressi in termini di saldo netto da finanziare, proprio per esercizi successivi al 2028. Ritiene, in ogni caso, che analoghe informazioni dovrebbero essere acquisite anche in merito alle ulteriori autorizzazioni di spesa o fondi che vengono rimodulati dalle disposizioni in esame, senza modificarne l'importo complessivo. Fa riferimento, in primo luogo, all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 89 del 2024, relativa all'avvio dei lavori di realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, che è incrementata di 109 milioni di euro per l'anno 2029, ai sensi del comma 10, e, contestualmente, ridotta in ragione di 11 milioni di euro per l'anno 2031, 22 milioni di euro per l'anno 2032 e 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, ai sensi del comma citato 17, lettera b). Richiama, inoltre, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 480, della legge n. 199 del 2025, al fine di consentire la realizzazione dell'intervento « Collegamento stradale Cisterna-Valmontone » e relative opere connesse, che è incrementata di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031, ai sensi del comma 10, e, contestualmente, ridotta in ragione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2040, ai sensi del comma 17, lettera c). Segnala, poi, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, relativamente alla quota assegnata, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, al Ministero delle infrastrutture e trasporti e destinata al programma ANAS

« Ponti, viadotti e gallerie », che è incrementata di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 54 milioni di euro per l'anno 2029, ai sensi del comma 11, e, contestualmente, ridotta in ragione di 86 milioni di euro per l'anno 2030, 204,76 milioni di euro per l'anno 2031, 288 milioni di euro per l'anno 2032 e 225 milioni di euro per l'anno 2033, ai sensi del comma 17, lettera d). Richiama, anche, l'autorizzazione di spesa a favore della società Rete ferroviaria italiana, relativa al finanziamento concesso al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 266 del 2005, che è incrementata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2035 al 2040, ai sensi del comma 13, e, contestualmente, ridotta in ragione di 30 milioni di euro per l'anno 2030, 661,24 milioni di euro per l'anno 2031, 669,04 milioni di euro per l'anno 2032, 500 milioni di euro per l'anno 2033 e 712 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi del comma 17, lettera f). Da ultimo, ricorda che il fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 519, della legge n. 213 del 2023, è incrementato di 480 milioni di euro per l'anno 2031, 250 milioni di euro per l'anno 2032 e 500 milioni di euro per l'anno 2033, ai sensi del comma 14 e, contestualmente, ridotto in ragione di 1.890 milioni di euro per l'anno 2026, 1.274 milioni di euro per l'anno 2027, 143 milioni di euro per l'anno 2028, 261 milioni di euro per l'anno 2029 e 250 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi del comma 17, lettera g).

Con riferimento all'articolo 1, comma 10-bis, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme in esame, introdotte dal Senato, autorizzano la spesa di 0,6 milioni di euro per l'anno 2026 per l'avvio delle attività progettuali relative alla realizzazione della circumvallazione di San Vito dei Normanni. Al riguardo, pur rilevando che l'onere è limitato all'ammontare dello stanziamento previsto, in mancanza della relazione tecnica e del prospetto rie-

pilogativo degli effetti finanziari riferiti alle disposizioni introdotte dal Senato, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di informazione volti a verificare l'impatto della spesa autorizzata, che dovrebbe avere natura di conto capitale, sui tre saldi di finanza pubblica.

Inoltre, in merito al comma 15 del medesimo articolo 1, che incrementa il Fondo di conto capitale per il rispetto della traiettoria di spesa netta delle pubbliche amministrazioni, ritiene che dovrebbe essere chiarito se l'ammontare dell'incremento disposto derivi unicamente dal *surplus* di effetti, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivante dalle rimodulazioni disposte che vengono prudenzialmente allocate nel fondo medesimo in vista di eventuali future esigenze, fermo restando che di tale *surplus*, che si realizzerebbe per la gran parte in esercizi successivi al 2028, si potrà avere contezza solo in presenza dei predetti elementi di informazione d'anziché richiesti.

Con riferimento al comma 16 dello stesso articolo 1, che incrementa l'autorizzazione di spesa relativa alle risorse del Patrimonio destinato, volto all'istituzione nell'ambito Cassa depositi e prestiti S.p.A. di un apposito patrimonio destinato all'attuazione di interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, pur prendendo atto che il Governo, durante l'esame al Senato, ha precisato che i relativi effetti sono scontati anche in termini di fabbisogno, trattandosi di operazioni finanziarie, ritiene comunque opportuno acquisire elementi di informazione in merito alle ragioni che giustificano tale rifinanziamento, stante l'ammontare non trascurabile delle risorse stanziare, pari a 778 milioni di euro per l'anno 2026, 592 milioni di euro per l'anno 2027, 303 milioni di euro per l'anno 2028 e 507 milioni di euro per l'anno 2029.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 17 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 8 a 16, ad esclusione del comma 10-bis, del medesimo articolo 1, pari a 2.828 milioni di euro per l'anno 2026, 1.992 milioni di euro per l'anno

2027, 775 milioni di euro per l'anno 2028, 760 milioni di euro per l'anno 2029, 116 milioni di euro per l'anno 2030, 977 milioni di euro per l'anno 2031, 1.107 milioni di euro per l'anno 2032, 793 milioni di euro per l'anno 2033, 1.204 milioni di euro per l'anno 2034 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2035 al 2040, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 856 milioni di euro per l'anno 2029, 266 milioni di euro per l'anno 2030, 1.095 milioni di euro per l'anno 2031, 1.340 milioni di euro per l'anno 2032, 830 milioni di euro per l'anno 2033, 280 milioni di euro per l'anno 2035 e 154 milioni di euro per l'anno 2036, mediante le seguenti modalità:

quanto a 938 milioni di euro per l'anno 2026, 718 milioni di euro per l'anno 2027, 632 milioni di euro per l'anno 2028 e 499 milioni di euro per l'anno 2029, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge n. 213 del 2023;

quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2031, 22 milioni di euro per l'anno 2032 e 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, ai sensi di quanto disposto dalla lettera b), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 89 del 2024;

quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2040, ai sensi di quanto disposto dalla lettera c), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 480, della legge n. 199 del 2025;

quanto a 86 milioni di euro per l'anno 2030, 204,76 milioni di euro per l'anno 2031, 288 milioni di euro per l'anno 2032 e 225 milioni di euro per l'anno 2033, ai sensi di quanto disposto dalla lettera d), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145, del 2018, relativamente alla quota assegnata, con il

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinata al programma ANAS « Ponti, Viadotti e Gallerie »;

quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2031, 98 milioni di euro per l'anno 2032 e 174 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *e*), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019, relativamente alla quota assegnata, con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinata al programma ANAS « manutenzione straordinaria »;

quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2030, 661,24 milioni di euro per l'anno 2031, 669,04 milioni di euro per l'anno 2032, 500 milioni di euro per l'anno 2033 e 712 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *f*), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a favore della società Rete Ferroviaria italiana (RFI) di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 266 del 2005;

quanto a 1.890 milioni di euro per l'anno 2026, 1.274 milioni di euro per l'anno 2027, 143 milioni di euro per l'anno 2028, 261 milioni di euro per l'anno 2029 e 250 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *g*), mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge n. 213 del 2023;

quanto a 126 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028, 350 milioni di euro per l'anno 2029, 236 milioni di euro per l'anno 2030, 328 milioni di euro per l'anno 2032 e 35 milioni di euro per l'anno 2033, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *h*), mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conse-

guenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006.

Al riguardo, su un piano generale, prende preliminarmente atto della corrispondenza tra l'ammontare degli oneri indicati all'alinea del comma 17 e la somma degli importi indicate dalle norme di copertura di cui alle lettere da *a*) ad *h*) del medesimo comma.

Con specifico riferimento alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *a*), ricorda che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge n. 213 del 2023 è finalizzata alla realizzazione del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria e reca uno stanziamento pari a 607 milioni di euro per l'anno 2024, 485 milioni di euro per l'anno 2025, 918 milioni di euro per l'anno 2026, 930 milioni di euro per l'anno 2028, 1.400 milioni di euro per l'anno 2029, 902 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032. Al riguardo, nel richiamare quanto rilevato in merito ai profili di quantificazione, anche con riferimento alla rimodulazione dell'autorizzazione di spesa, fa presente che tali risorse sono confluite nel capitolo 7190 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale sono iscritte le somme complessivamente destinate alla realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina, che presenta, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale pari a 1,068 miliardi di euro per l'anno 2026, a 1,430 miliardi di euro per l'anno 2027 e 1,615 miliardi di euro per l'anno 2028, che appare pertanto congrua rispetto agli oneri oggetto di copertura. Rileva, quindi, che al di là del tenore letterale della disposizione in esame, la riduzione prevista dalla disposizione in esame sembrerebbe avere ad oggetto non solo le somme riferibili all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge n. 213 del 2023, ma, più in generale, l'insieme delle risorse allocate sul predetto capitolo di bilancio, ivi incluse quelle autorizzate dalle lettere *a*) e *b*) del successivo comma 273. In merito alla

correttezza di tale ricostruzione, ritiene pertanto necessario acquisire una conferma da parte del Governo.

Con riferimento invece alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *b*), nel rammentare che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 89 del 2024 è riferita ai lavori di realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, fermo restando quanto già osservato in merito ai profili di quantificazione, ritiene opportuno acquisire da parte del Governo una conferma circa la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, per ciascuna delle annualità dal 2031 al 2034.

Per quanto attiene alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *c*), nel rammentare che anche l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 480, della legge n. 199 del 2025, è riferita alla realizzazione del collegamento stradale Cisterna-Valmontone, fermo restando quanto già osservato in merito ai profili di quantificazione, ritiene opportuno acquisire da parte del Governo una conferma circa l'integrale disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, per ciascuna delle annualità dal 2032 al 2040.

In merito al comma 17-*bis* del medesimo articolo 1 rileva che la predetta disposizione, introdotta dal Senato, incrementa specifiche autorizzazioni di spesa al fine di consentire la prosecuzione di programmi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al riguardo, pur trattandosi di oneri limitati agli stanziamenti previsti dalla disposizione in commento, considerato che il finanziamento delle suddette autorizzazioni di spesa riguarda interventi di natura capitale, ritiene necessario disporre di una relazione tecnica e del relativo prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, riferiti alle disposizioni introdotte dal Senato, al fine di verificare l'impatto degli oneri per quanto riguarda i saldi di fabbisogno e indebitamento netto.

Con riguardo alle disposizioni di copertura finanziaria di cui all'articolo 1, comma 17-*ter*, prende preliminarmente atto della corrispondenza tra l'ammontare degli oneri

indicati all'alinea del comma 17-*ter* e la somma degli importi indicati dalle norme di copertura di cui alle lettere da *a*) ad *m*) del medesimo comma.

In particolare, con riferimento alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *a*) del citato comma 17-*ter*, rammenta che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge n. 234 del 2021 ha stanziato complessivamente 5 miliardi di euro nell'arco temporale compreso tra il 2022 e il 2035 in favore della società Rete ferroviaria italiana, da destinare a interventi finalizzati alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocità e alta capacità sulla linea ferroviaria adriatica. Al riguardo, segnala che le predette risorse sono iscritte sul piano gestionale n. 15 del capitolo 7122 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e ammontano – per effetto della rideterminazione degli importi originari della citata autorizzazione di spesa disposta con successivi provvedimenti legislativi – a 80 milioni di euro per l'anno 2026, a 157,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 400 milioni di euro per l'anno 2028. In tale quadro, prende preliminarmente atto della congruità dei suddetti stanziamenti rispetto agli oneri complessivamente da fronteggiare nell'ambito del presente provvedimento a valere sulla citata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge n. 234 del 2021. Osserva infatti che, computando anche le ulteriori riduzioni della medesima autorizzazione di spesa disposte, per gli anni 2027 e 2028, dagli articoli 4, commi 2-*quinqies*, 2-*sexies*, lettera *b*), 2-*septies*, 2-*octies*, 2-*novies*, lettera *b*), 2-*decies*, 2-*undecies*, e 9, comma 5-*quinqies*, il provvedimento in esame determina, con particolare riferimento alle annualità 2026 e 2027, un sostanziale esaurimento della dotazione iniziale del citato piano gestionale n. 15 del capitolo 7122 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Infatti, a fronte di uno stanziamento pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, 157,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro per l'anno 2028, le risorse utilizzate dal presente provvedimento per

finalità di copertura finanziaria a valere sulla autorizzazione di spesa in esame ammontano a 80 milioni di euro per l'anno 2026, a 157.176.983 euro per l'anno 2027 e a 218.529.194 euro per l'anno 2028. Osserva, peraltro, che l'articolo 1, comma 17-*bis*, lettera *i*), del decreto-legge in esame dispone il rifinanziamento della medesima autorizzazione di spesa in misura pari a euro 46.805.735 per l'anno 2029, euro 37.851.248 per l'anno 2030 e euro 21.529.194 per l'anno 2031. In tale quadro, ritiene necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura dalla disposizione in esame nonché dalle ulteriori disposizioni del provvedimento in precedenza richiamate, fornendo altresì una assicurazione in merito alla possibilità di procedere alle predette riduzioni senza compromettere la realizzazione degli interventi ai quali le medesime risorse risultano preordinate a legislazione vigente.

In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *c*), fa invece presente che la disposizione in esame provvede alla riduzione, in misura pari a 14 milioni di euro per l'anno 2027, 20 milioni di euro per l'anno 2028, 12 milioni di euro per l'anno 2029 e a 27.194.265 euro per l'anno 2030, del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 392 della legge n. 234 del 2021. In proposito, ricorda che il citato comma 392 ha istituito il Fondo per la strategia di mobilità sostenibile, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034, finalizzato a contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021. Al riguardo, nel rilevare che il predetto Fondo, iscritto sul capitolo 7311 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per effetto delle riduzioni apportate

da successivi provvedimenti legislativi, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale pari a 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, ritiene necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, per ciascuna delle annualità interessate, e fornisca una assicurazione in merito alla possibilità di procedere alle predette riduzioni senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse, anche tenuto conto dell'ulteriore riduzione del medesimo Fondo disposta, per gli anni 2028 e 2029 dall'articolo 4, comma 2-*quater*, lettera *b*).

In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *d*), fa inoltre presente che la disposizione in esame provvede alla riduzione, in misura pari a 7.500.000 euro per l'anno 2029, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 302, della legge n. 213 del 2023. In proposito, ricorda che il predetto comma 302 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori con una dotazione di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 17,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Al riguardo, nel rilevare che il predetto fondo risulta iscritto sul capitolo 7216 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che l'autorizzazione di spesa non prevede stanziamenti per l'anno 2029, fa presente che, in attuazione dell'articolo 1, comma 716, della legge n. 199 del 2025, l'allegato XIII della medesima legge ha incrementato la dotazione del programma di spesa 1.4 «Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale è collocato il predetto capitolo 7216, in misura pari a 150.418.000 euro per l'anno 2029. A tale riguardo, al fine di una verifica

della voce di copertura in commento, ritiene necessario che il Governo chiarisca se e in quale misura tale incremento abbia interessato anche il capitolo 7216.

Con riferimento poi alle modalità di copertura finanziaria di cui alle lettere *e*), *h*) ed *i*), che fanno riferimento alle risorse derivanti dal riparto del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, osserva che le disposizioni in esame riguardano annualità che si collocano oltre il vigente bilancio dello Stato relativo al triennio 2026-2028 e che i capitoli di destinazione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui si prevede l'utilizzo ai sensi delle predette lettere *e*), *h*) e *i*), sono, rispettivamente, i capitoli 7641, 7174 e 7341. Ciò posto, ferma restando l'esigenza di acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva disponibilità delle risorse di cui si prevede l'utilizzo senza che da quest'ultimo derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime, ritiene comunque opportuno acquisire una delucidazione circa i contenuti e gli estremi dell'atto di riparto del Fondo richiamato dalle disposizioni di copertura in esame, anche al fine di chiarire a quali esercizi finanziari si riferisca il predetto riparto.

Con riferimento alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *f*), nel ricordare che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 241, della legge n. 190 del 2014, riferita a interventi volti a tutelare e promuovere il patrimonio culturale e storico, è iscritta sul capitolo 7531 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede uno stanziamento, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, di 21.032.854 euro per l'anno 2026, di 17.555.014 euro per l'anno 2027 e di 12.652.609 per l'anno 2028, e fermo restando che la lettera *c*) del comma 17-*bis* dell'articolo 1 del provvedimento in esame rifinanzia la medesima autorizzazione di spesa per un importo pari a 8.167.750 euro

per l'anno 2026 e a 13.444.986 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, ritiene necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse impiegate con finalità di copertura finanziaria per ciascuna delle annualità interessate, che si collocano oltre il triennio di riferimento.

Con riferimento alle modalità di copertura finanziaria di cui alle lettere *g*) ed *l*), rammenta che tali disposizioni incidono sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, che ha istituito il Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali, già oggetto di riduzione ai sensi dell'articolo 1, comma 17, lettera *d*), utilizzando le quote, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, destinate, rispettivamente a interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali e a interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico.

Ciò posto, nel rinviare a quanto già osservato con riferimento alla sopracitata lettera *d*) del comma 17, fa presente, in primo luogo, che, alla riduzione operata ai sensi della lettera *g*) fa riscontro un incremento di importo complessivamente superiore, disposto dalla lettera *d*) del comma 17-*bis*, che incrementa le risorse destinate a interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali in misura pari a 4.310.380 euro per l'anno 2026, a 7.614.218 euro per l'anno 2027 e a 7.929.996 euro per l'anno 2028.

Con riferimento alla lettera *l*), invece, rileva l'esatta corrispondenza tra l'ammontare delle riduzioni operate per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e gli incrementi disposti, per gli anni 2026, 2027 e 2028, della medesima quota dell'autorizzazione di spesa in commento ai sensi della lettera *g*) del comma 17-*bis*, e che, pertanto, il combinato disposto delle disposizioni sopracitate si traduce una rimodulazione di risorse tra periodi temporali differenti. Ciò posto, nel rinviare a quanto già osservato in merito ai profili di quantificazione circa gli effetti derivanti della complessiva rimodulazione del profilo temporale della spesa delle risorse in esame, ritiene tuttavia ne-

cessario acquisire dal Governo una conferma in merito alla effettiva disponibilità di risorse per ciascuna delle annualità interessate dalla riduzione disposta dalle disposizioni in esame.

In merito all'articolo 2, rileva che la norma in esame proroga, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2028, l'incarico del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso e il suo subentro al Commissario straordinario per gli interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle tratte autostradali A24 e A25, con riguardo agli specifici compiti afferenti allo svolgimento di attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di interventi di messa in sicurezza antisismica e ripristino della funzionalità del traforo del Gran Sasso. Si prevede, altresì, che l'incarico del Commissario straordinario da ultimo citato – che con riguardo ai compiti trasferiti cessa le sue funzioni – viene anch'esso prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2028 e che gli effetti delle disposte proroghe sono espressamente estesi anche alle previsioni già vigenti di cui all'articolo 4-ter, del decreto-legge n. 32 del 2019 e all'articolo 206 del decreto-legge n. 34 del 2020, disciplinanti il compenso e l'attività delle strutture di supporto, rispettivamente, dei due Commissari straordinari. Con particolare riguardo alla proroga del Commissario straordinario per il sistema idrico del Gran Sasso di cui al comma 1, rileva che viene autorizzata la spesa di 1.300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e che la relazione tecnica, come integrata dall'ulteriore documentazione pervenuta al Senato, fornisce i dati sottostati la stima di tale importo, concernenti le spese per il compenso del Commissario e di due subcommissari, le spettanze del personale della struttura Commissariale, composta da un dirigente non generale, cinque funzionari in mobilità da altre pubbliche amministrazioni e cinque consulenti esperti anche esterni alla medesima pubblica amministrazione, e gli oneri di funzionamento della stessa. Al riguardo, pur considerati i dati e gli elementi di valutazione forniti nella summenzionata do-

cumentazione tecnica, che consentono di verificare l'importo della spesa autorizzata, evidenzia l'opportunità di confermarne la prudenzialità alla luce dell'attuale livello dei prezzi e dei corrispettivi, nonché dell'andamento della relativa dinamica attesa per il triennio interessato dalla norma, previsti con specifico riferimento alle componenti d'onere riferite alle spese per servizi e forniture, spese di missione e oneri assicurativi. Ritiene la richiesta opportuna, anche considerato che tale importo appare inferiore a quello autorizzato da ultimo per le medesime finalità, euro 1.400.000 per il 2025, dal comma 11-*quater* dell'articolo 10 del decreto-legge n. 198 del 2022.

In relazione, invece, alla proroga dell'incarico di Commissario straordinario di cui al comma 3, la relazione tecnica riferisce la neutralità finanziaria della stessa, evidenziando che, ai sensi dell'articolo 206, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, gli oneri derivanti dal compenso del Commissario straordinario e dai costi della struttura di supporto tecnico-amministrativo, che, alla luce di quanto desumibile dalla tabella riportata dalla relazione tecnica riferita al testo originario, sono determinati in euro 805.200 per ciascun anno del triennio 2026-2028, sono posti a carico del quadro economico delle opere. In proposito, preso atto dei dati forniti dalla relazione tecnica in merito alle disponibilità della gestione commissariale per il triennio 2026-2028, osserva che ai sensi della norma in esame le risorse disponibili finalizzate a legislazione vigente agli interventi già di competenza del Commissario in riferimento verranno trasferite al Commissario straordinario per il sistema idrico del Gran Sasso. Ciò stante, ritiene che dovrebbero essere forniti ulteriori elementi di informazione volti a confermare che si possa far fronte agli oneri derivanti dalla proroga nell'ambito delle disponibilità finanziarie che residueranno al termine del summenzionato trasferimento. Resta a suo giudizio ferma, in ogni caso, l'esigenza di confermare la prudenzialità della quantificazione dei suddetti oneri alla luce delle medesime considerazioni svolte in merito al comma 1.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 5 dell'articolo 2 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 1, pari come detto a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020. In proposito, rammenta che la disposizione da ultimo citata ha autorizzato la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2020 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19. Al riguardo, osserva che le predette risorse, allocate sul capitolo 1301 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, risultano pari, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, a 83.186.140 euro per l'anno 2026, a 83.886.140 euro per l'anno 2027 e a 88.886.140 euro per l'anno 2028 e rileva altresì che, come emerge da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, in corrispondenza alla data di pubblicazione del presente decreto-legge è stato accantonato un importo equivalente, per l'anno 2026, alla voce di copertura in esame. Tanto premesso, ritiene in ogni caso opportuno che il Governo, da un lato, confermi la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura anche per le successive annualità 2027 e 2028 e, dall'altro, fornisca una rassicurazione volta ad escludere che dal predetto utilizzo possa derivare pregiudizio alla realizzazione delle finalità cui l'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione è preordinata a legislazione vigente.

Rileva, quindi, che l'articolo 3, comma 1, intervenendo sull'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge n. 96 del 2025, stabilisce che il collocamento fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, del Commissario straordinario, nominato per la realizzazione delle opere necessarie al campionato di calcio « UEFA EURO 2032 »,

sia facoltativo, anziché obbligatorio. Al riguardo, anche al fine di definire puntualmente i profili finanziari che ne derivano, con particolare riguardo all'eventuale cumulabilità del compenso attribuito al suddetto Commissario straordinario con la retribuzione corrisposta dall'amministrazione di provenienza, ritiene che dovrebbe essere chiarito quale disciplina risulti applicabile alla nomina del Commissario stesso nel caso in cui si tratti di dipendente pubblico e non si ricorra al collocamento fuori ruolo o ad analogo istituto, come l'aspettativa, il distacco o il comando.

Analogamente, in relazione all'articolo 3, comma 2, rileva che le norme in esame, intervenendo sull'articolo 1-sexies comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2025, stabiliscono che il collocamento fuori ruolo del Commissario straordinario, nominato per la realizzazione e il completamento delle opere relative al polo logistico di Alessandria Smistamento, sia facoltativo, anziché obbligatorio. Al riguardo, anche al fine di definire puntualmente i profili finanziari che ne derivano, con particolare riguardo all'eventuale cumulabilità del compenso attribuito al suddetto Commissario straordinario con la retribuzione corrisposta dall'amministrazione di provenienza, ritiene che dovrebbe essere chiarito quale disciplina risulti applicabile alla nomina del Commissario stesso nel caso in cui si tratti di dipendente pubblico e non si ricorra al collocamento fuori ruolo o ad analogo istituto, come l'aspettativa, il distacco o il comando.

Evidenzia, poi, che l'articolo 4, comma 2-bis, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'amministratore delegato della società ANAS S.p.A. sia nominato Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività di progettazione, affidamento, coordinamento ed esecuzione degli interventi sulla rete stradale di interesse nazionale gestita dalla medesima società ANAS S.p.A., indicati nell'allegato 2-bis del provvedimento in esame, stabilendo al contempo che l'incarico commissariale cessi alla data di effettiva entrata in esercizio delle opere realizzate con gli interventi. La

disposizione prevede, inoltre, che per lo svolgimento di tali attività, il Commissario possa nominare subcommissari i responsabili *pro tempore* delle strutture territoriali ANAS competenti, delegando loro specifiche funzioni e avvalersi delle strutture ANAS, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Viene, altresì, precisato che al Commissario e ai subcommissari nominati ai sensi del presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati e i medesimi svolgono le relative funzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, disponendo altresì che gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico del bilancio della società ANAS S.p.A. e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Segnala che la relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, non comprensivo del comma 2-*bis* dell'articolo 4, afferma, in particolare, che dalla norma in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che al Commissario straordinario e ai subcommissari nominati non è dovuto alcun compenso, gettone di presenza o altri emolumenti comunque denominati e che i medesimi svolgono le relative funzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si prevede, altresì, che eventuali rimborsi spese per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni commissariali saranno a carico del bilancio della società ANAS S.p.A., trattandosi di opere che afferiscono alla gestione della medesima società. Al riguardo, stante la mancanza di una relazione tecnica riferita al comma 2-*bis* in commento, ritiene necessario che siano forniti elementi di informazione volte ad escludere che le nuove funzioni ivi previste, affidate all'amministratore delegato della società ANAS S.p.A., in qualità di Commissario straordinario, in relazione agli interventi sulla rete stradale

di interesse nazionale gestita dalla medesima società, indicati nell'allegato 2-*bis*, possano essere svolte senza aggravio di oneri per la finanza pubblica.

Relativamente all'articolo 4, comma 2-*ter*, rileva che le norme in esame modificano l'articolo 1-*sexies*, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2025, che ha previsto la nomina di un Commissario straordinario al fine, tra l'altro, di far fronte alle criticità connesse alla chiusura al traffico ferroviario e stradale del ponte San Michele, situato tra Paderno d'Adda e Calusco d'Adda, stabilendo che si farà fronte alle citate criticità mediante la realizzazione del nuovo ponte. Al riguardo, rileva che la disposizione sembra affidare la competenza per la realizzazione del nuovo ponte tra Paderno d'Adda e Calusco d'Adda al Commissario straordinario di cui all'articolo 1-*sexies*, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2025, competenza che era invece affidata dal testo originario del decreto-legge in esame, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, e del relativo Allegato 4, poi modificato nel corso dell'esame al Senato, all'amministratore delegato della società RFI S.p.A. In merito a tale aspetto, ritiene pertanto necessaria una conferma da parte del Governo. Osserva peraltro che, qualora si intenda effettivamente affidare tale competenza al Commissario straordinario di cui all'articolo 1-*sexies*, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2025, sarebbe necessario, stante la mancanza di una relazione tecnica al riguardo, acquisire dati ed elementi di informazione in merito alla menzionata struttura commissariale e alla sua idoneità ad adempiere ai nuovi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui all'articolo 4, comma 2-*quater*, lettera *b*), che provvede a quota parte degli oneri derivanti dal medesimo articolo 4 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge n. 234 del 2021, ricorda che quest'ultimo, istituito sul capitolo 7311 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile,

reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale, pari a 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Ciò posto, ritiene in ogni caso necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura per ciascuna delle annualità interessate e fornisca una rassicurazione in merito alla possibilità di procedere alle complessive riduzioni previste dal provvedimento in esame senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse, anche tenuto conto dell'ulteriore riduzione del medesimo Fondo disposta, per gli stessi anni 2028 e 2029, dall'articolo 1 comma 17-ter, lettera c), del provvedimento in esame.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2-*quinquies*, 2-*sexies*, lettera b), 2-*septies*, 2-*octies*, 2-*novies*, lettera b), 2-*decies* e 2-*undecies*, fa presente che esse provvedono, integralmente o per quota parte, alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla loro rispettiva attuazione mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge n. 234 del 2021, relativa alla realizzazione di interventi finalizzati alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocità e alta capacità (AV/AC) sulla linea ferroviaria adriatica. Al riguardo, nel rinviare a quanto già evidenziato con riferimento alla identica modalità di copertura già utilizzata dall'articolo 1, comma 17-ter, lettera a), del presente decreto, conferma in ogni caso l'esigenza che il Governo assicuri l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, fornendo al contempo una rassicurazione in merito alla possibilità di procedere alle complessive riduzioni previste dal provvedimento in esame senza compromettere la realizzazione degli interventi ai quali le medesime risorse risultano preordinate a legislazione vigente.

Evidenzia, quindi, che l'articolo 5 prevede che l'amministratore delegato di Rete Ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. subentri, con i medesimi compiti, funzioni e poteri, ai Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del

2019 e dell'articolo 1, comma 280, della legge n. 213 del 2023, nello svolgimento delle attività di progettazione, affidamento, coordinamento ed esecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria di interesse nazionale gestita dalla medesima società RFI S.p.A. indicati nell'Allegato 3. Si prevede, altresì, che l'amministratore delegato della società RFI S.p.A. sia nominato Commissario straordinario, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 2-*bis* e 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, per lo svolgimento delle attività di progettazione, affidamento, coordinamento ed esecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria di interesse nazionale gestita dalla medesima società RFI S.p.A., indicati nell'Allegato 4, modificato nel corso dell'esame al Senato. Osserva che il Commissario potrà altresì avvalersi delle strutture della medesima società, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, ritiene che dovrebbero essere confermati gli elementi di valutazione forniti dal Governo nel corso dell'esame al Senato in merito all'invarianza degli oneri a carico della citata struttura commissariale, anche alla luce delle modifiche introdotte dal Senato agli interventi di cui al predetto Allegato 4.

Relativamente all'articolo 6-*bis*, rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, è finalizzata a garantire il rispetto dei termini del PNRR per la realizzazione delle case di comunità, degli ospedali di comunità e degli interventi di digitalizzazione e riorganizzazione. A tal fine, si prevede che l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie da parte di nuove strutture, o di strutture esistenti riadattate, sia rilasciata contestualmente alla presentazione dell'istanza da parte dell'azienda sanitaria interessata e che le amministrazioni competenti dovranno successivamente effettuare le verifiche entro i dodici mesi successivi, ai sensi del comma 1, lettera a), che introduce il comma 5-*bis* all'articolo 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992. Osserva che la norma in esame stabilisce, inoltre, che l'accreditamento istituzionale si intenda rilasciato contestual-

mente all'autorizzazione all'esercizio, limitatamente agli interventi del PNRR indicati nel citato comma 5-*bis* e che, anche in questo caso, le amministrazioni competenti dovranno effettuare le verifiche ai fini dell'adozione del provvedimento espresso entro i successivi dodici mesi, ai sensi del comma 1, lettera *b*), che introduce il comma 1-*bis* all'articolo 8-*quater* del decreto legislativo n. 502 del 1992. In proposito, ricorda che l'articolo 8-*quater*, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992 prevede espressamente che la qualità di soggetto accreditato non comporta, di per sé, l'obbligo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di remunerare le prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies*. Tali accordi definiscono, tra l'altro, il volume massimo di prestazioni che le strutture si impegnano a garantire e il relativo corrispettivo. Ciò stante, non formula osservazioni, nel presupposto – sul quale ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo – che l'accreditamento delle nuove strutture tramite procedura semplificata non comporti automaticamente un incremento delle prestazioni remunerate dal Servizio sanitario nazionale e che il volume delle prestazioni erogate dalle case e dagli ospedali di comunità sia definito in sede di accordo contrattuale tra regione, o azienda sanitaria locale, e struttura sanitaria, nel rispetto dei tetti di spesa e dei volumi di attività stabiliti annualmente dalla programmazione regionale, in coerenza con i vincoli di bilancio.

Con riferimento all'articolo 9, comma 4, rileva che la norma in esame prevede che per il compenso da riconoscere al Commissario alla ricostruzione *post*-calamità, di cui all'articolo 3 della legge n. 40 del 2025, istituito in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 nelle province di Ancona e Pesaro-Urbino, e in provincia di Macerata, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, è autorizzata la spesa di 59.715 euro per l'anno 2026. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo in merito alle ragioni per le quali la spesa

relativa al compenso del Commissario straordinario alla ricostruzione sia stata autorizzata per il solo anno 2026, sebbene la durata del suo incarico sembrerebbe collegata a quella dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, stabilita in tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2026 dall'articolo 1, comma 2, della delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2025. Inoltre, per quanto riguarda l'onere annuo relativo a tale compenso, ritiene che dovrebbe essere innanzitutto chiarito quale sia il suo effettivo ammontare, giacché l'onere lordo non sembrerebbe corrispondere alla spesa autorizzata, sia perché quest'ultima risulta sensibilmente inferiore al compenso massimo spettante ai Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, sia perché gli effetti derivanti dalla percentuale di oneri a carico dello Stato, pari al 32,7 per cento, scontati come maggiori entrate, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, allegato alla relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento, pari a circa 30.000 euro, sembrerebbero più elevati di quelli ascrivibili ad un onere lordo corrispondente a quello oggetto di copertura, pari a 59.715 euro. Tutto ciò considerato, evidenzia che, qualora l'onere oggetto di copertura corrispondesse all'onere netto, anziché all'onere lordo, come in realtà sembrerebbe da quanto dianzi evidenziato, ne deriverebbe una carenza di quantificazione e di copertura finanziaria in termini di saldo netto da finanziare pari alla differenza tra i due importi. In merito a tale profilo, ritiene pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4 dell'articolo 9 provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa disposta dal medesimo comma, pari come detto a 59.715 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. In proposito, nel segnalare che il predetto Fondo, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze, presenta una dotazione iniziale di bilancio pari a 172.760.865 euro per l'anno 2026 e che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo risulta, per l'anno in corso, una disponibilità di competenza pari a 135.328.040 euro, ritiene in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dall'utilizzo delle risorse impiegate con finalità di copertura finanziaria non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Con riferimento all'articolo 9, comma 5-*quiquies*, rileva che la norma in esame autorizza la spesa di 63 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028, al fine di garantire il completamento dei lavori di fase A della Diga foranea di Genova. Al riguardo, pur rilevando che l'onere è limitato all'ammontare della spesa autorizzata, stante la mancanza di una relazione tecnica e del relativo prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, riferiti alle norme introdotte dal Senato, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di informazione volti a quantificare l'impatto dell'autorizzazione di spesa sui tre saldi di finanza pubblica, atteso che l'onere di cui trattasi dovrebbe avere natura di conto capitale.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 5-*quiquies* dell'articolo 9 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma, pari come detto a 63 milioni di euro per l'anno 2027 e a 100 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge n. 234 del 2021, relativa alla realizzazione di interventi finalizzati alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocità e alta capacità (AV/AC) sulla linea ferroviaria adriatica.

Al riguardo, nel rinviare a quanto già evidenziato con riferimento alla identica modalità di copertura già utilizzata dall'articolo 1, comma 17-*ter*, lettera a), del provvedimento in esame, conferma l'esigenza

che il Governo assicuri l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura fornendo altresì una rassicurazione in merito alla possibilità di procedere alle complessive riduzioni previste dal provvedimento in esame senza compromettere la realizzazione degli interventi ai quali le medesime risorse risultano preordinate a legislazione vigente.

La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, unitamente al prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (*vedi allegato*).

Con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, anche alla luce degli elementi contenuti nella relazione tecnica aggiornata, fa presente che le rimodulazioni delle autorizzazioni di spesa e delle dotazioni dei fondi disposte dall'articolo 1, commi 8, 10, 11, 13, 14, 15 e 16, non determinano nel loro complesso, anche alla luce delle previsioni del comma 17 del medesimo articolo 1, effetti negativi in termini di fabbisogno e indebitamento netto rispetto agli andamenti tendenziali di finanza pubblica previsti a legislazione vigente anche negli anni successivi al 2028.

Precisa che l'articolo 1, comma 10-*bis*, che autorizza la spesa di 0,6 milioni di euro per l'anno 2026 per l'avvio delle attività progettuali relative alla realizzazione della circumvallazione di San Vito, determina effetti equivalenti anche in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Segnala che il fondo di conto capitale destinato alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine è incrementato dall'articolo 1, comma 15, in misura corrispondente agli effetti positivi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dalle rimodulazioni delle autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 1, non utilizzati con finalità di compensazione finanziaria di altri interventi.

Chiarisce che la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge n. 213 del 2023, prevista dall'articolo 1, comma 17, lettera a), del

decreto in esame è riferita all'insieme delle somme destinate alla realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina iscritte sul capitolo 7190 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Assicura che le risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 480, della legge n. 199 del 2025, riferita alla realizzazione del collegamento stradale Cisterna-Valmontone, utilizzate con finalità di copertura dall'articolo 1, comma 17, lettera c), del decreto in esame, sono integralmente disponibili.

Evidenzia che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge n. 234 del 2021, relativa alla realizzazione di interventi finalizzati alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocità e alta capacità sulla linea ferroviaria adriatica, ridotta, con finalità di copertura finanziaria, dagli articoli 1, comma 17-ter, lettera a), 4, commi 2-quinquies, 2-sexies, lettera b), 2-septies, 2-octies, 2-novies, lettera b), 2-decies, 2-undecies, e 9, comma 5-quinquies, reca le risorse necessarie a far fronte alle riduzioni disposte dalle citate disposizioni senza compromettere la realizzazione degli interventi infrastrutturali ai quali le medesime risorse risultano preordinate a legislazione vigente, tenendo altresì conto del rifinanziamento della medesima autorizzazione di spesa disposto dall'articolo 1, comma 17-bis, lettera i).

Osserva, in particolare, che all'atto dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 394, della legge n. 234 del 2021 non sono stati individuati finanziamenti riferiti a singoli interventi o lotti, mentre in una fase successiva sono state individuate le tratte considerate prioritarie alle quali assegnare le risorse stanziare, prevedendo in tale quadro il finanziamento del quadruplicamento della linea ferroviaria adriatica tra Bologna e Castel Bolognese, secondo un cronoprogramma che prevede l'avvio dei lavori principali nell'anno 2028, in termini compatibili con le rimodulazioni previste dal provvedimento in esame.

Assicura, inoltre, che il Fondo per la strategia di mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge n. 234 del 2021, ridotto, con finalità di copertura

finanziaria, dall'articolo 1, comma 17-ter, lettera c), e dall'articolo 4, comma 2-quater, lettera b), del decreto in esame, reca le risorse necessarie a far fronte alle riduzioni disposte dalle citate disposizioni senza compromettere la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.

Rileva, quindi, che il Fondo per il finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, ridotto, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 1, comma 17-ter, lettera d), reca una dotazione finanziaria di 7.500.000 euro nell'anno 2029 per effetto dell'incremento della dotazione del medesimo Fondo operato in attuazione di quanto disposto dall'allegato XIII alla legge n. 199 del 2025.

Fa, inoltre, presente che le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, derivanti dal riparto del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, utilizzate con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 1, comma 17-ter, lettere e), h) e i), risultano effettivamente disponibili.

Conferma, poi, che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 241, della legge n. 190 del 2014 reca le risorse necessarie a far fronte alla riduzione disposta dall'articolo 1, comma 17-ter, lettera f), e che parimenti le quote dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, di competenza del Ministero delle infrastrutture e di trasporti recano le disponibilità necessarie a far fronte alle riduzioni disposte dall'articolo 1, comma 17-ter, lettere g) e l).

Segnala altresì che, con riferimento alle gestioni commissariali previste dal provvedimento, occorre assicurare in sede attuativa che il ricorso a tale istituto sia coerente con l'assegnazione delle risorse funzionali al completamento delle opere.

Evidenzia che le spese per la corresponsione dei compensi al Commissario straor-

dinario incaricato delle attività di messa in sicurezza antisismica e ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25, il cui incarico è prorogato fino al 31 dicembre 2028 dall'articolo 2, comma 3, potranno continuare a essere poste a carico del quadro economico degli interventi, ai sensi dell'articolo 206, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, anche successivamente al trasferimento al Commissario straordinario per il sistema idrico del Gran Sasso delle risorse destinate agli interventi relativi al traforo del Gran Sasso.

Avverte, quindi, che la quantificazione degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 5, relativa alla proroga del Commissario straordinario per il sistema idrico del Gran Sasso, è stata effettuata sulla base di criteri prudenziali, tenendo conto anche delle spese finora sostenute per il funzionamento della struttura commissariale.

Conferma che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, ridotta, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 2, comma 5, del decreto in esame, reca le risorse necessarie a far fronte alla predetta riduzione senza compromettere la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Osserva che le disposizioni dell'articolo 3, che rendono facoltativo il collocamento fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione dei dipendenti pubblici nominati Commissari straordinari per la realizzazione e il completamento delle opere necessarie al campionato europeo di calcio « UEFA EURO 2032 » e per la realizzazione e il completamento delle opere relative al polo logistico di Alessandria Smistamento, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che, in assenza di tale collocamento, i dipendenti manterrebbero le posizioni attualmente ricoperte.

Informa che le funzioni affidate, ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis, all'amministratore delegato della società ANAS S.p.A., in qualità di Commissario straordinario, in relazione agli interventi sulla rete stradale

di interesse nazionale gestita dalla medesima società, indicati nell'allegato 2-bis, potranno essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di interventi comunque rientranti nelle competenze della medesima società.

Precisa che la novella di cui all'articolo 4, comma 2-ter, è finalizzata a chiarire in modo univoco che tra i compiti del Commissario straordinario incaricato, tra l'altro, di far fronte alle criticità connesse alla chiusura al traffico ferroviario e stradale del ponte San Michele, situato tra Paderno d'Adda e Calusco d'Adda, rientra anche la realizzazione del nuovo ponte stradale e ferroviario e non determina fabbisogni finanziari aggiuntivi rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.

Chiarisce che le funzioni affidate, ai sensi dell'articolo 5, all'amministratore delegato della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in qualità di Commissario straordinario, in relazione agli interventi sulla rete ferroviaria di interesse nazionale gestita dalla medesima società, potranno essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente anche con riferimento agli ulteriori interventi inseriti nell'allegato 4 nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato della Repubblica.

Fa presente che le disposizioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie di cui all'articolo 6-bis hanno carattere meramente procedurale, non comportando automaticamente un incremento delle prestazioni remunerate dal Servizio sanitario nazionale.

Segnala che il compenso al Commissario per la ricostruzione istituito in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 nelle province di Ancona e Pesaro-Urbino, e in provincia di Macerata, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale con delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2025, sarà riconosciuto nell'anno 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 4, mentre per gli anni successivi si provvederà a valere nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per

le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 40 del 2025, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge.

Assicura che il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, ridotto, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 9, comma 4, del decreto in esame, reca le risorse necessarie a far fronte alla predetta riduzione senza compromettere la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.

Evidenzia, infine, che l'articolo 9, comma 5-*quiquies*, che autorizza la spesa di 63 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028 per il completamento dei lavori di fase A della Diga foranea di Genova, determina effetti equivalenti anche in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Paolo TRANCASSINI (FDI), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2910, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 32 del 2026, recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni;

preso atto degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le rimodulazioni delle autorizzazioni di spesa e delle dotazioni dei fondi disposte dall'articolo 1, commi 8, 10, 11, 13, 14, 15 e 16, non determinano nel loro complesso, anche alla luce delle previsioni del comma 17 del medesimo articolo 1, effetti negativi in termini di fabbisogno e indebitamento netto rispetto agli andamenti tendenziali di finanza pubblica pre-

visti a legislazione vigente anche negli anni successivi al 2028;

l'articolo 1, comma 10-*bis*, che autorizza la spesa di 0,6 milioni di euro per l'anno 2026 per l'avvio delle attività progettuali relative alla realizzazione della circumvallazione di San Vito, determina effetti equivalenti anche in termini di fabbisogno e indebitamento netto;

il fondo di conto capitale destinato alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine è incrementato dall'articolo 1, comma 15, in misura corrispondente agli effetti positivi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dalle rimodulazioni delle autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 1, non utilizzati con finalità di compensazione finanziaria di altri interventi;

la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge n. 213 del 2023, prevista dall'articolo 1, comma 17, lettera *a*), del decreto in esame è riferita all'insieme delle somme destinate alla realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina iscritte sul capitolo 7190 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

le risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 480, della legge n. 199 del 2025, riferita alla realizzazione del collegamento stradale Cisterna-Valmontone, utilizzate con finalità di copertura dall'articolo 1, comma 17, lettera *c*), del decreto in esame, sono integralmente disponibili;

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge n. 234 del 2021, relativa alla realizzazione di interventi finalizzati alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocità e alta capacità sulla linea ferroviaria adriatica, ridotta, con finalità di copertura finanziaria, dagli articoli 1, comma 17-*ter*, lettera *a*), 4, commi 2-*quiquies*, 2-*sexies*,

lettera *b*), *2-septies*, *2-octies*, *2-novies*, lettera *b*), *2-decies*, *2-undecies*, e 9, comma 5-*quiquies*, reca le risorse necessarie a far fronte alle riduzioni disposte dalle citate disposizioni senza compromettere la realizzazione degli interventi infrastrutturali ai quali le medesime risorse risultano preordinate a legislazione vigente, tenendo altresì conto del rifinanziamento della medesima autorizzazione di spesa disposto dall'articolo 1, comma 17-*bis*, lettera *i*);

in particolare, all'atto dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 394, della legge n. 234 del 2021 non sono stati individuati finanziamenti riferiti a singoli interventi o lotti, mentre in una fase successiva sono state individuate le tratte considerate prioritarie alle quali assegnare le risorse stanziate, prevedendo in tale quadro il finanziamento del quadruplicamento della linea ferroviaria adriatica tra Bologna e Castel Bolognese, secondo un cronoprogramma che prevede l'avvio dei lavori principali nell'anno 2028, in termini compatibili con le rimodulazioni previste dal provvedimento in esame;

il Fondo per la strategia di mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge n. 234 del 2021, ridotto, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 1, comma 17-*ter*, lettera *c*), e dall'articolo 4, comma 2-*quater*, lettera *b*), del decreto in esame, reca le risorse necessarie a far fronte alle riduzioni disposte dalle citate disposizioni senza compromettere la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo;

il Fondo per il finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, ridotto, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 1, comma 17-*ter*, lettera *d*), reca una dotazione finanziaria di 7.500.000 euro nell'anno 2029 per effetto dell'incremento della dotazione del medesimo Fondo operato in attuazione di quanto disposto dall'allegato XIII alla legge n. 199 del 2025;

le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, derivanti dal riparto del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge n. 196 del 2009, utilizzate con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 1, comma 17-*ter*, lettere *e*), *h*) e *i*), risultano effettivamente disponibili;

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 241, della legge n. 190 del 2014 reca le risorse necessarie a far fronte alla riduzione disposta dall'articolo 1, comma 17-*ter*, lettera *f*);

le quote dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, di competenza del Ministero delle infrastrutture e di trasporti recano le disponibilità necessarie a far fronte alle riduzioni disposte dall'articolo 1, comma 17-*ter*, lettere *g*) e *l*);

con riferimento alle gestioni commissariali previste dal provvedimento, occorre assicurare in sede attuativa che il ricorso a tale istituto sia coerente con l'assegnazione delle risorse funzionali al completamento delle opere;

le spese per la corresponsione dei compensi al Commissario straordinario incaricato delle attività di messa in sicurezza antisismica e ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25, il cui incarico è prorogato fino al 31 dicembre 2028 dall'articolo 2, comma 3, potranno continuare a essere poste a carico del quadro economico degli interventi, ai sensi dell'articolo 206, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, anche successivamente al trasferimento al Commissario straordinario per il sistema idrico del Gran Sasso delle risorse destinate agli interventi relativi al traforo del Gran Sasso;

la quantificazione degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 5, relativa alla proroga del Commissario straordinario per il sistema idrico del Gran Sasso, è stata effettuata sulla base di criteri prudenziali,

tenendo conto anche delle spese finora sostenute per il funzionamento della struttura commissariale;

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, ridotta, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 2, comma 5, del decreto in esame, reca le risorse necessarie a far fronte alla predetta riduzione senza compromettere la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

le disposizioni dell'articolo 3, che rendono facoltativo il collocamento fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione dei dipendenti pubblici nominati Commissari straordinari per la realizzazione e il completamento delle opere necessarie al campionato europeo di calcio "UEFA EURO 2032" e per la realizzazione e il completamento delle opere relative al polo logistico di Alessandria Smistamento, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che, in assenza di tale collocamento, i dipendenti manterrebbero le posizioni attualmente ricoperte;

le funzioni affidate, ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis, all'amministratore delegato della società ANAS S.p.A., in qualità di Commissario straordinario, in relazione agli interventi sulla rete stradale di interesse nazionale gestita dalla medesima società, indicati nell'allegato 2-bis, potranno essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di interventi comunque rientranti nelle competenze della medesima società;

la novella di cui all'articolo 4, comma 2-ter, è finalizzata a chiarire in modo univoco che tra i compiti del Commissario straordinario incaricato, tra l'altro, di far fronte alle criticità connesse alla chiusura al traffico ferroviario e stradale del ponte San Michele, situato tra Paderno d'Adda e Calusco d'Adda, rientra anche la realizzazione del nuovo ponte stradale e ferrovia-

rio e non determina fabbisogni finanziari aggiuntivi rispetto a quanto previsto a legislazione vigente;

le funzioni affidate, ai sensi dell'articolo 5, all'amministratore delegato della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in qualità di Commissario straordinario, in relazione agli interventi sulla rete ferroviaria di interesse nazionale gestita dalla medesima società, potranno essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente anche con riferimento agli ulteriori interventi inseriti nell'allegato 4 nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato della Repubblica;

le disposizioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie di cui all'articolo 6-bis hanno carattere meramente procedurale, non comportando automaticamente un incremento delle prestazioni remunerate dal Servizio sanitario nazionale;

il compenso al Commissario per la ricostruzione istituito in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 nelle province di Ancona e Pesaro-Urbino, e in provincia di Macerata, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale con delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2025, sarà riconosciuto nell'anno 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 4, mentre per gli anni successivi si provvederà a valere nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 40 del 2025, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge;

il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, ridotto, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 9, comma 4, del decreto in esame, reca le risorse necessarie a far fronte alla predetta riduzione senza compromettere la realizza-

zione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo;

l'articolo 9, comma 5-*quiquies*, che autorizza la spesa di 63 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028 per il completamento dei lavori di fase A della Diga foranea di Genova, determina effetti equivalenti anche in termini di fabbisogno e indebitamento netto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di terapie digitali.

C. 1208 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 aprile 2026.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento ai chiarimenti richiesti dalla relatrice nella seduta dello scorso 1° aprile, fa presente che le disposizioni del provvedimento si applicano alle terapie digitali che si identificano con i dispositivi medici *software* come definiti dal regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e, pertanto, non si determina un ampliamento delle categorie rientranti nella definizione di dispositivo medico prevista dalla normativa vigente.

Rileva quindi che, alla luce di tale inquadramento, le attività di valutazione delle terapie digitali di cui all'articolo 2 rientrano tra quelle finanziate a legislazione

vigente dal Fondo per il governo dei dispositivi medici, istituito nello stato di previsione del Ministero della salute dall'articolo 28 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, e alimentato, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera *h*), della legge 22 aprile 2021, n. 53, da una quota annuale non superiore allo 0,75 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici.

Precisa, inoltre, che dal funzionamento del Comitato nazionale per le terapie digitali istituito dall'articolo 3 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, da un lato, il comma 4 del medesimo articolo prevede che ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, e, dall'altro, il Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute potrà provvedere al supporto delle attività del predetto Comitato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in considerazione delle proprie competenze in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie e di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.

Assicura, infine, che all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, relative all'inserimento delle terapie digitali nei livelli essenziali di assistenza, si procederà secondo la procedura di cui all'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nell'ambito della quale si provvederà alla puntuale valutazione dell'impatto economico delle modifiche da introdurre, secondo quanto previsto dal comma 557, lettera *d*), del medesimo articolo 1, fermo restando che occorre specificare espressamente che la predetta attuazione dovrà realizzarsi nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, che, tenuto conto degli utilizzi già previsti,

ammontano allo stato a 131,3 milioni di euro annui.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1208 e abb., recante disposizioni in materia di terapie digitali, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le disposizioni del provvedimento si applicano alle terapie digitali che si identificano con i dispositivi medici *software* come definiti dal regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e, pertanto, non si determina un ampliamento delle categorie rientranti nella definizione di dispositivo medico prevista dalla normativa vigente;

alla luce di tale inquadramento, le attività di valutazione delle terapie digitali di cui all'articolo 2 rientrano tra quelle finanziate a legislazione vigente dal Fondo per il governo dei dispositivi medici, istituito nello stato di previsione del Ministero della salute dall'articolo 28 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, e alimentato, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera *h*), della legge 22 aprile 2021, n. 53, da una quota annuale non superiore allo 0,75 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici;

dal funzionamento del Comitato nazionale per le terapie digitali istituito dall'articolo 3 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, da un lato, il comma 4 del medesimo articolo prevede che ai componenti

del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, e, dall'altro, il Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute potrà provvedere al supporto delle attività del predetto Comitato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in considerazione delle proprie competenze in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie e di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza;

all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, relative all'inserimento delle terapie digitali nei livelli essenziali di assistenza, si procederà secondo la procedura di cui all'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nell'ambito della quale si provvederà alla puntuale valutazione dell'impatto economico delle modifiche da introdurre, secondo quanto previsto dal comma 557, lettera *d*), del medesimo articolo 1, fermo restando che occorre specificare espressamente che la predetta attuazione dovrà realizzarsi nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, che, tenuto conto degli utilizzi già previsti, ammontano allo stato a 131,3 milioni di euro annui,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nei limiti delle risorse disponibili destinate a legislazione vigente all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 17.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 5 maggio 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 17.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1788, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE. Atto n. 395.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, avverte preliminarmente che lo schema di decreto all'ordine del giorno non è corredato del prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Tanto premesso, dà quindi la parola al relatore per l'illustrazione dei profili finanziari del provvedimento.

Nicola OTTAVIANI (LEGA), *relatore*, avverte che lo schema di decreto legislativo in esame reca l'attuazione della direttiva 2024/1788/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rin-

novabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE.

Fa presente che lo schema di decreto in esame è adottato ai sensi della legge di delegazione europea 2024, di cui alla legge n. 91 del 2025, che, all'articolo 1, delega il Governo ad adottare i decreti legislativi per il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui all'allegato A della medesima legge, tra cui la citata direttiva.

Nel rammentare che il provvedimento è composto di 44 articoli ed è corredato di relazione tecnica, segnala che lo stesso reca, all'articolo 44, una clausola di invarianza finanziaria, la cui applicazione fa salvo quanto previsto dall'articolo 34, capoverso 33-*tricies-bis*, che reca una autonoma disposizione di copertura finanziaria.

Nel rinviare per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici delle Camere, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento alle disposizioni contenute nel Capo I, pur alla luce delle rassicurazioni fornite dalla relazione tecnica, secondo cui le amministrazioni interessate provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nonché, in alcuni casi, con le risorse previste ai sensi dell'articolo 34, capoverso articolo 33-*tricies-bis*, del presente decreto legislativo per quanto attiene al settore dell'idrogeno, segnala che le misure del citato Capo concernenti il gas rinnovabile e i combustibili a basse emissioni di carbonio, il gas naturale e l'idrogeno appaiono suscettibili di introdurre nuove attività in capo alle amministrazioni pubbliche interessate e, nello specifico, in capo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Comitato tecnico consultivo e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Ciò premesso, segnala l'opportunità di acquisire dal Governo, ulteriori elementi di dettaglio affinché si possa dimostrare, da una parte, l'entità degli oneri discendenti dalle presenti disposizioni e, dall'altra, l'ammontare delle risorse presenti in bilancio idonee a

farvi fronte, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Con riferimento alle disposizioni del Capo II, alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica, pur prendendo atto delle assicurazioni fornite dalla stessa, secondo cui l'ARERA provvederà alle attività previste dalle disposizioni del medesimo Capo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, segnala che le misure in esame appaiono suscettibili di introdurre nuove attività in capo all'ARERA stessa. Ritiene, pertanto, opportuno che il Governo fornisca ulteriori elementi di dettaglio per dimostrare, da una parte, l'entità degli oneri discendenti dalle presenti disposizioni e, dall'altra, l'ammontare delle risorse presenti in bilancio idonee a farvi fronte, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Sulle restanti norme, relative agli articoli 10, 17, 19 e 20, non formula osservazioni, in quanto, come affermato dalla relazione tecnica, le disposizioni non comportano l'istituzione di nuove procedure, strutture o funzioni in capo alle amministrazioni pubbliche, non comportano l'istituzione di nuovi organismi, eventuali oneri saranno sostenuti dai gestori della rete e le attività necessarie all'attuazione delle disposizioni ricadono interamente sugli operatori coinvolti, che sono tenuti ad adottare le misure interne di adeguamento organizzativo con risorse proprie.

Per quanto concerne l'articolo 21, pur prendendo atto che il « Portale offerte » è già operativo ai sensi dell'articolo 1, comma 61, della legge n. 124 del 2017 e che tale disposizione è provvista di una apposita clausola di invarianza finanziaria, rileva che la norma in esame comporta una estensione dell'ambito di applicazione del portale informatico anche al settore del gas naturale e introduce sia per il settore dell'energia elettrica sia per il settore del gas naturale ulteriori informazioni sulla natura variabile o fissa del prezzo e sulla durata del contratto. Ciò premesso, andrebbero forniti, a suo avviso, ulteriori elementi di chiarimento circa i potenziali oneri connessi all'adeguamento del portale informatico e la sostenibilità dei compiti in esame

a valere sulle risorse ordinariamente a disposizione dell'ARERA.

Per quanto concerne le disposizioni del Capo IV, contenenti una serie di modifiche al decreto legislativo n. 93 del 2011 e che, in particolare, introducono norme specifiche in materia di funzionamento e regolazione del mercato dell'idrogeno, fa presente che le stesse prevedono il coinvolgimento a vario titolo di varie istituzioni pubbliche e, in particolare, dell'ARERA, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle imprese e del *made in Italy* nonché dei gestori del settore. Rileva che la relazione tecnica assicura che le diverse istituzioni pubbliche coinvolte faranno fronte alle attività cui sono chiamate a svolgere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, trattandosi fondamentalmente di adempimenti già previsti tra le proprie competenze ordinarie, mentre i gestori di settore provvederanno agli oneri di propria competenza a valere sulle proprie risorse, senza oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, evidenzia che per l'ARERA la relazione tecnica chiarisce che le attività cui è chiamata a svolgere l'Agenzia rientrano sostanzialmente tra le competenze ordinarie dell'ARERA che vi provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, mentre agli eventuali oneri connessi all'esercizio delle nuove funzioni potrà provvedersi attraverso il sistema di finanziamento della stessa Autorità previsto dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e con le risorse derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 33-*tricies-bis* del presente decreto, che prevedono un contributo a carico dei soggetti operanti nel settore dell'idrogeno.

Ciò premesso, pur alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, trattandosi di disposizioni che prevedono un ampliamento delle competenze a carico delle istituzioni pubbliche coinvolte, e in particolare, a carico dell'ARERA, per il funzionamento e la regolazione del mercato dell'idrogeno, ritiene opportuno che siano forniti maggiori elementi informativi sulla quantificazione degli oneri derivanti

dalle nuove competenze attribuite alle varie istituzioni nonché sulle risorse presenti a legislazione vigente idonee a far fronte ai predetti oneri. A tale proposito, ricorda che ARERA è integralmente finanziata non con contributi dello Stato ma con versamenti annuali da parte dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e che dal 2012 tale versamento è in carico ai soggetti operanti nel settore idrico e dal 2018 è esteso anche ai soggetti operanti nel settore dei rifiuti, sempre in ragione di una aliquota contributiva massima dell'uno per mille dei ricavi conseguiti nell'esercizio precedente.

Con riferimento all'estensione del sistema di finanziamento dell'Autorità previsto dall'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e dall'articolo 1, comma 68-*bis*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, posto anche a carico dei soggetti operanti nel settore dell'idrogeno, per un importo non superiore all'1 per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio di ciascuno dei medesimi soggetti, andrebbe fornita, a suo avviso, una integrazione della relazione tecnica con una stima del gettito delle maggiori entrate per ARERA, evidenziando le relative basi imponibili, i valori del mercato di riferimento e i tassi di riscossione ipotizzabili nel settore. Nel contempo, osserva che andrebbe chiarito se il predetto gettito sarà idoneo alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione della normativa in esame, pur trattandosi di un settore di mercato ancora in fase di iniziale sviluppo, oppure se si ricorrerà ad altre risorse del bilancio di ARERA. Inoltre, segnala che l'introduzione di un contributo a carico delle imprese del settore dell'idrogeno dovrebbe determinarne la deducibilità a fini fiscali, il che potrebbe tradursi in una riduzione del gettito fiscale. Confermata tale deducibilità, evidenzia che sarebbe pertanto necessario procedere a una stima del gettito atteso, onde quantificare la quota parte di esso che potrebbe corrispondere a perdita di gettito fiscale. Segnala che recentemente il Governo, su una questione analoga, ha affermato che le disposizioni « non sono suscettibili di determinare effetti negativi rispetto alle en-

trate considerate nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica, considerando che gli eventuali effetti derivanti dalla deducibilità del contributo hanno carattere indiretto e sono legati alla redditività dei soggetti interessati, che può essere influenzata nel corso dell'esercizio da molteplici fattori ». Rileva, a tale proposito, che gli effetti prospettati sono certamente indiretti ma automatici circa l'*an*, mentre il *quantum* è influenzato dalla redditività dei soggetti interessati solo nel caso in cui si tratti di operatore con perdita di esercizio, per il quale la norma non avrebbe riflessi sulla sua imposizione fiscale.

Passando all'articolo 33-*trices-bis*, con riferimento ai profili di quantificazione fa presente che la relazione tecnica fornisce il quadro di calcolo degli oneri complessivi di personale da sostenersi in ragione annua, a decorrere dal secondo semestre dell'anno 2026, fornendo l'illustrazione dettagliata dei costi unitari annui previsti, in un orizzonte decennale dal 2026 al 2036, in piena aderenza a quanto espressamente previsto dal comma 7 dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica. Atteso che la relazione tecnica espone un dato, nell'apposita Tabella 1, inferiore a quello indicato nel Conto annuale della Ragioneria generale dello Stato in relazione al personale delle aree non dirigenziali dell'Autorità, andrebbero comunque fornite, a suo avviso, rassicurazioni in merito agli adeguamenti economici intervenuti nel biennio 2025-2026 e una conferma dello stesso dato, probabilmente più basso in quanto relativo a funzionari ad inizio carriera mentre il Conto annuale fornisce un dato medio. Inoltre, posto che la seguente Tabella 2 prevede un incremento annuo del 3 per cento, ritiene che andrebbero esplicitati i criteri della progressione economica considerata nel calcolo degli oneri complessivi annui. Dal momento che la relazione tecnica indica anche la presenza di costi operativi da sostenersi in ragione annua pari a 8.000 euro per persona, osserva che andrebbero forniti i parametri considerati nella loro stima. Con riferimento alla copertura sul bilancio di ARERA, prevista dall'articolo 33-*trices-*

bis, pur potendo riscontrare sull'ultimo bilancio disponibile la presenza di un avanzo, ritiene che andrebbe chiarito quanta parte di esso non sia già vincolata ad altre finalità di spesa.

A suo avviso, sarebbe, altresì, opportuna una conferma circa la capienza del bilancio a fornire copertura agli oneri quantificati per circa 1,3 milioni di euro annui per l'assunzione di dodici funzionari, evidenziando, inoltre, che gli oneri di personale in esame sono permanenti e crescenti nel tempo, mentre l'avanzo di bilancio potrebbe variare di anno in anno.

Con riferimento alle forme di compensazioni finanziarie previste all'articolo 33-*quinqüies*, in materia di obblighi di servizio pubblico, atteso che, come specificato dalla relazione tecnica, l'eventuale riconoscimento delle compensazioni deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che la stessa Autorità individuerà, ove ne ricorrano i presupposti, meccanismi perequativi, segnala che andrebbe chiarito in che modo si provvederà a riconoscere tali forme di riequilibrio finanziario, senza determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, chiarendo se le stesse saranno finanziate esclusivamente a valere sul sistema tariffario.

Un'analoga conferma in ordine all'assenza di oneri a carico della finanza pubblica andrebbe poi acquisita, a suo avviso, in merito al finanziamento dell'infrastruttura transfrontaliera dell'idrogeno di cui all'articolo 33-*vicies-bis*, laddove si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2033 tutti i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno interessati negoziano un sistema di com-

pensazione finanziaria al fine di garantire il finanziamento dell'infrastruttura transfrontaliera dell'idrogeno, nel caso in cui non siano applicate tariffe per l'accesso alle reti di trasporto dell'idrogeno nei punti di interconnessione tra Stati membri dell'Unione europea.

Segnala, poi, che una norma identica all'articolo 33-*tricies-bis* è contenuta all'articolo 2 del disegno di legge S. 1836, recante una delega al Governo per la definizione di un quadro legislativo di riferimento per la filiera *carbon capture, utilization and storage* (CCUS), nonché disposizioni per la disciplina dello sviluppo dell'idrogeno, dell'assetto regolatorio del settore e delle relative infrastrutture di rete, e del sistema di governo per l'adempimento agli obblighi di riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia. Evidenzia che sarebbe pertanto utile chiarire se si renda necessario un coordinamento tra le due norme.

Infine, con riferimento all'articolo 41 rileva che, al fine di verificare la sostenibilità delle competenze poste in capo ad ARERA dalla medesima disposizione, andrebbero fornite maggiori informazioni sugli oneri discendenti dall'ampliamento delle citate competenze e sulle risorse presenti nel bilancio dell'ARERA idonee a farvi fronte, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.50.

ALLEGATO

DL 32/2026: Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni. C. 2910 Governo, approvato dal Senato.**RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA****ART. 1**

(Prosecuzione dell'iter approvativo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, commissariamento delle opere a terra e rimodulazioni connesse al riallineamento temporale delle relative autorizzazioni di spesa nonché alla prosecuzione di programmi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

Il **comma 1** definisce gli adempimenti istruttori posti in essere dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in raccordo con le amministrazioni dello Stato competenti, funzionali alla prosecuzione dell'iter approvativo del collegamento.

Nello specifico, l'assoggettamento al controllo preventivo dell'Accordo di programma (lettera a) costituisce un adempimento formale che attiva una funzione istituzionale della Corte dei conti. Analogamente, le attività di integrazione istruttoria di cui alla lettera b), ivi compresi l'aggiornamento del piano economico-finanziario e dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, rientrano nei compiti ordinari delle strutture ministeriali e degli organismi consultivi e di regolazione citati, i quali provvedono nell'ambito dei propri stanziamenti di funzionamento.

Si precisa che l'aggiornamento del PEF e la procedura IROPI disciplinata dalla lettera c), che prevede l'adozione di provvedimenti e deliberazioni governative, si configura come attività amministrativa interna volta alla ponderazione degli interessi pubblici, svolta dagli uffici esistenti. La lettera d) ha valenza interpretativa e di coordinamento normativo circa l'efficacia degli atti, priva di impatto finanziario. La lettera e) reca una clausola di chiusura di natura residuale, volta a prevedere che il Ministero svolga ogni altro compito che risulti funzionale alla prosecuzione e alla conclusione dell'iter approvativo nel rigoroso rispetto della portata sostitutiva ed assorbente della deliberazione CIPESS.

Il **comma 2** disciplina la fase di trasmissione degli atti e del piano economico-finanziario aggiornato al CIPESS. Si tratta di un adempimento di natura strettamente procedurale che comporta il mero trasferimento di documentazione tra amministrazioni dello Stato. Le attività di segreteria e di istruttoria propedeutiche alla deliberazione del Comitato sono svolte dalle strutture di supporto al CIPESS (DIPE) nell'ambito delle ordinarie risorse di funzionamento, senza determinare aggravii di spesa.

Il **comma 3** regola la trasmissione della deliberazione CIPESS alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità. La disposizione disciplina il flusso procedurale tra Governo e organo di controllo. L'attività di verifica della Corte dei conti rientra nelle funzioni istituzionali di controllo intestate alla Magistratura contabile.

Il **comma 4** autorizza la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo alla convenzione di concessione e ne dispone la trasmissione alla Corte dei conti. Le attività di controllo successive rientrano nelle ordinarie funzioni della Corte dei conti.



Il **comma 5** prevede la nomina dell'Amministratore Delegato *pro tempore* di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) quale Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali ferroviari complementari al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. La scelta di individuare il Commissario nella figura dell'Amministratore Delegato di RFI S.p.A. garantisce la piena invarianza finanziaria, trattandosi di soggetto che opera già nell'ambito della società che ha in gestione la realizzazione delle opere in oggetto.

Gli interventi affidati alla gestione commissariale sono quelli già individuati e disciplinati nell'Accordo di Programma sottoscritto ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2023.

La nomina del Commissario e l'attribuzione dei poteri straordinari non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'assunzione di obbligazioni giuridiche vincolanti da parte del Commissario resta subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie nei quadri economici.

Di seguito si riporta il dettaglio degli interventi oggetto di commissariamento:

Descrizione Intervento	CUP	Risorse/CdP
Opere di collegamento al Ponte sullo stretto di Messina - sponda calabra Rami di connessione alla linea tradizionale Battipaglia-Reggio Calabria (verso Villa San Giovanni e Reggio Calabria) in corrispondenza del Bivio Bolano	J51G24000010001	CdP-I MIT-RFI riga contrattuale P270 (totale riga risorse disponibili 40M)
Opere di collegamento al Ponte sullo stretto di Messina - sponda siciliana Rami di collegamento ferroviario tra l'imbocco sud della galleria Santa Cecilia e la linea Messina-Catania	J61G24000030001	CdP-I MIT-RFI riga contrattuale P270 (totale riga risorse disponibili 40M)
Realizzazione della nuova stazione di Messina Gazzi	N/D	CdP-I MIT-RFI riga contrattuale P270 (totale riga risorse disponibili 40M)



Il **comma 6** reca la disciplina funzionale, temporale e organizzativa dell'incarico commissariale di cui al comma 5.

Il **comma 7** prevede che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I **commi 8, 10, 11, 12 e 13** intervengono su specifiche autorizzazioni di spesa relative, rispettivamente, al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria al fine di tenere conto delle previsioni finanziarie e procedurali per la realizzazione dell'Opera, alla realizzazione del tratto stradale Cisterna Valmontone, a interventi di competenza di ANAS (ponti e interventi di manutenzione straordinaria), nonché a RFI, al fine di adeguare gli stanziamenti di bilancio al cronoprogramma dei rispettivi interventi. In tale contesto operano le riduzioni disposte dal comma 17, lettere da a) ad f).

Il **comma 9** istituisce una nuova autorizzazione di spesa a favore della società Rete Ferroviaria italiana (RFI) di 1.800 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2027, finalizzata alla riduzione dell'esposizione debitoria della predetta società. L'intervento di cui al presente comma, in relazione alla natura dell'operazione in esame e dei soggetti interessati, determina effetti in termini di solo saldo netto da finanziare.

Il comma 10-bis, è relativo al completamento delle opere di infrastrutturazione viaria già avviate sulla direttrice di collegamento tra il Mar Ionio e il Mar Adriatico in provincia di Brindisi, e in particolare alla realizzazione della circonvallazione (variante esterna) dell'abitato di San Vito dei Normanni da parte dell'ANAS, che è stata suddivisa in stralci funzionali, corrispondenti ai seguenti tratti stradali: A-A1; A1-B; B-C; C-C1; C1-D; D-E; E-E1; E1-E2; E2-F; F-F1; F1-G.

Il presente comma autorizza la spesa di 0,6 milioni di euro per l'anno 2026 per il finanziamento complessivo delle attività progettuali del tratto A-A1-B della circumvallazione di San Vito dei Normanni, la cui conclusione stimata è fissata entro l'anno 2026 Codice Unico di Progetto (CUP) G61B25000690001.

Agli oneri indicati, pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che presenta le necessarie disponibilità.

Il **comma 14** incrementa di 480 milioni di euro per l'anno 2031, 250 milioni di euro per l'anno 2032 e 500 milioni di euro per l'anno 2033, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativa al fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte in conto sospesi.

Il **comma 15** rfinanzia in termini di solo indebitamento netto di 8 milioni di euro nel 2028, di 100 milioni di euro nel 2029, di 26 milioni di euro nel 2030, di 731 milioni di euro nel 2031, di 1.340 milioni di euro nel 2032, di 830 milioni di euro nel 2033 e di 107 milioni di euro nel 2034, nonché in termini di fabbisogno e indebitamento netto di 250 milioni di euro per l'anno 2035 e di 124 milioni di euro per l'anno 2036, il fondo di conto capitale, finalizzato alla compensazione degli eventuali



scostamenti dal percorso della spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025.

Il comma 16 rifinanzia l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di 778 milioni di euro per l'anno 2026, 592 milioni di euro per l'anno 2027, 303 milioni di euro per l'anno 2028 e 507 milioni di euro per l'anno 2029.

Il comma 17 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi da 8 a 16, **ad esclusione del comma 10-bis**, pari a 2.828 milioni di euro per l'anno 2026, 1.992 milioni di euro per l'anno 2027, 775 milioni di euro per l'anno 2028, 760 milioni di euro per l'anno 2029, 116 milioni di euro per l'anno 2030, 977 milioni di euro per l'anno 2031, 1.107 milioni di euro per l'anno 2032, 793 milioni di euro per l'anno 2033, 1.204 milioni di euro per l'anno 2034 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2035 al 2040, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 856 milioni di euro per l'anno 2029, 266 milioni di euro per l'anno 2030, 1.095 milioni di euro per l'anno 2031, 1.340 milioni di euro per l'anno 2032, 830 milioni di euro per l'anno 2033, 280 milioni di euro per l'anno 2035 e 154 milioni di euro per l'anno 2036, a cui si provvede:

- a) quanto a 938 milioni di euro per l'anno 2026, 718 milioni di euro per l'anno 2027, 632 milioni di euro per l'anno 2028 e 499 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- b) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2031, 22 milioni di euro per l'anno 2032 e 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, **convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120**;
- c) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2040, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 480, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
- d) quanto a 86 milioni di euro per l'anno 2030, 204,76 milioni di euro per l'anno 2031, 288 milioni di euro per l'anno 2032 e 225 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota assegnata, con DPCM 11 giugno 2019, al Ministero delle infrastrutture e trasporti e destinata al programma ANAS "Ponti, Viadotti e Gallerie";
- e) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2031, 98 milioni di euro per l'anno 2032 e 174 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente alla quota assegnata, con DPCM 23 dicembre 2020, al Ministero delle infrastrutture e trasporti e destinata al programma ANAS "manutenzione straordinaria";
- f) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2030, 661,24 milioni di euro per l'anno 2031, 669,04 milioni di euro per l'anno 2032, 500 milioni di euro per l'anno 2033 e 712 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a favore della



società Rete Ferroviaria italiana (RFI) di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

- g) quanto a 1.890 milioni di euro per l'anno 2026, 1.274 milioni di euro per l'anno 2027, 143 milioni di euro per l'anno 2028, 261 milioni di euro per l'anno 2029 e 250 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- h) quanto a 126 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028, 350 milioni di euro per l'anno 2029, 236 milioni di euro per l'anno 2030, 328 milioni di euro per l'anno 2032, 35 milioni di euro per l'anno 2033, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il comma 17-bis dispone il rifinanziamento di diverse autorizzazioni di spesa nel triennio 2026-2028, funzionale alla prosecuzione di programmi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche in relazione ad atti di programmazione o di impegno già assunti e registrati dai competenti Organi di controllo. In particolare:

- *con la lettera a), si dispone il rifinanziamento di 8.700.000 euro per il 2026, di 8 milioni di euro per il 2027 e di 3,5 milioni di euro per il 2028, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 302, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, istitutiva del "Fondo per il finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche finalizzati al riequilibrio territoriale" (cap. 7216);*
- *con la lettera b), è autorizzata la spesa di euro 2.291.597 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di euro 2.000.000 per il 2028, per la realizzazione di interventi sugli immobili che interessano il patrimonio storico-artistico delle regioni o di altri soggetti pubblici, inclusi nel programma degli interventi di cui alla tabella A del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2025, n. 336 (cap. 7641);*
- *con la lettera c), si dispone il rifinanziamento di 8.167.750 per l'anno 2026 e di euro 13.444.986 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativa al finanziamento di interventi volti a tutelare e promuovere il patrimonio culturale e storico (cap. 7531);*
- *con la lettera d), si dispone il rifinanziamento di euro 4.310.380 per l'anno 2026, di euro 7.614.218 per l'anno 2027 e di euro 7.929.996 per l'anno 2028, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinata a interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali (cap. 7554);*
- *con la lettera e), si dispone l'incremento di euro 3.823.410 per l'anno 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, relativamente alla quota di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinata alla realizzazione di piccole e medie opere nel Mezzogiorno, incluse nel programma degli interventi di cui*



all'allegato 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 dicembre 2025, n. 330 (cap. 7174);

- con la lettera f), si dispone l'incremento di 1,33 milioni di euro per l'anno 2026, della dotazione finanziaria del programma degli interventi a titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 dicembre 2025, n. 330, relativi alla costruzione, sistemazione, manutenzione e completamento di edifici pubblici statali, di altri immobili demaniali, di edifici privati destinati a sede di uffici pubblici statali nonché di altri immobili dello Stato e di altri enti pubblici (cap. 7341);

- con la lettera g), si dispone il rifinanziamento di euro 14.382.598 per l'anno 2026, di euro 1.306.182 per l'anno 2027 e di euro 12.154.212 per l'anno 2028, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinata a interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico (cap. 7219);

- con la lettera h), si dispone il rifinanziamento di 40 milioni di euro per l'anno 2026, del "Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni" di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria delle istanze di accesso al Fondo per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali relative all'annualità 2025 (cap. 7004); conseguentemente, viene fissato al 31 dicembre 2026 il termine di conclusione dei lavori finanziati mediante utilizzo delle risorse di cui alla presente lettera;

- con la lettera i), si dispone il rifinanziamento di euro 46.805.735 per l'anno 2029, di euro 37.851.248 per l'anno 2030 e di euro 21.529.194 per l'anno 2031, dell'autorizzazione di spesa in favore di Rete ferroviaria italiana Spa (RFI) di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativa agli interventi per l'accelerazione degli interventi finalizzati alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocità e alta capacità (AV/AC) sulla linea ferroviaria adriatica;

Il comma 17-ter reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 17-bis, pari complessivamente a euro 83.005.735 per l'anno 2026, a euro 32.656.983 per l'anno 2027, a euro 39.029.194 per l'anno 2028, a euro 46.805.735 per l'anno 2029, a euro 37.851.248 per l'anno 2030 e a euro 21.529.194 per l'anno 2031, cui si provvede:

- quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2026, a 10.656.983 euro per l'anno 2027 e a 15.529.194 euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione della citata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

- quanto a 1.805.735 euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (cap. 7191);

- quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2027, a 20 milioni di euro per l'anno 2028, a 12 milioni di euro per l'anno 2029 e a 27.194.265 euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, istitutiva del "Fondo per la strategia di mobilità sostenibile" (cap. 7311);



- quanto a 7,5 milioni di euro per il 2029, mediante corrispondente riduzione della citata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 302, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (cap. 7216);
- quanto a 291.597 euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, derivanti dal riparto del Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e destinate alle spese per gli immobili che interessano il patrimonio storico-artistico delle regioni o di altri soggetti pubblici (cap. 7641);
- quanto a 7.167.750 euro per l'anno 2029 e a 7.444.986 euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, mediante corrispondente riduzione della citata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cap. 7531);
- quanto a 1.310.380 euro per l'anno 2029, a 1.614.218 euro per l'anno 2030 e a 1.929.996 euro per l'anno 2031, mediante corrispondente riduzione della citata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinata a interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali (cap. 7554);
- quanto a 2.823.410 euro per l'anno 2029, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, derivanti dal riparto del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e destinate alle spese per il programma straordinario di interventi per le piccole e medie opere nel Mezzogiorno;
- quanto a 1.330.000 euro per l'anno 2029, mediante utilizzo delle risorse, iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, derivanti dal riparto del Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e finalizzate alla costruzione, sistemazione, manutenzione e completamento di edifici pubblici statali, inclusi nel citato programma degli interventi a titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'allegato 2 del decreto 15 dicembre 2025, n. 330 (cap. 7341);
- quanto a 14.382.598 euro per l'anno 2029, a 1.306.182 euro per l'anno 2030 e a 12.154.212 euro per l'anno 2031, mediante corrispondente riduzione della citata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinata a interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico (cap. 7219);
- quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 8 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3,5 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che presenta le necessarie disponibilità.

ART. 2

(Disposizioni urgenti in materia di messa in sicurezza e di adeguamento del traforo del Gran Sasso e delle tratte autostradali A24 e A25)



L'articolo opera una generale revisione e redistribuzione delle competenze tra il "Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso" e il "Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi da attuare per la sicurezza antisismica, il ripristino della funzionalità e l'ammodernamento delle tratte autostradali A24 e A25", tenuto conto dell'esigenza di razionalizzare i compiti e le funzioni attribuite alle predette Gestioni commissariali, nella prospettiva di garantire un efficace coordinamento delle attività che si svolgono nell'ambito dello stesso sedime o, comunque, lungo le medesime tratte autostradali A24 e A25.

Il comma 1 apporta modifiche all'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019 per estendere la durata dell'incarico del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2028. Ciò, al fine di garantire il completamento degli interventi di messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, nonché di consentire le attività di adeguamento del Traforo connesse all'attuazione degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (TEN-T) e i compiti relativi alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza antisismica e di ripristino della funzionalità sul Traforo, esplicitamente attribuiti per effetto della presente norma.

Al fine di dare attuazione alla proroga dell'incarico commissariale di cui trattasi, si prevede l'adozione di apposito decreto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Presidente della regione Abruzzo. Nelle more dell'acquisto di efficacia del suddetto decreto e comunque non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso viene autorizzato a operare in regime di prorogatio, con i medesimi compiti, funzioni e poteri e con il medesimo compenso di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge n. 32 del 2019.

Al comma 2, si interviene sull'assetto di competenze delle due Gestioni commissariali, al fine di precisare che al Commissario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso sono attribuiti anche i compiti e le funzioni concernenti l'attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza antisismica e di ripristino della funzionalità sul Traforo del Gran Sasso, oltre a quelli concernenti l'adeguamento degli impianti di sicurezza del Traforo connessi all'attuazione degli obblighi derivanti dal decreto legislativo n. 264 del 2006, questi ultimi già espressamente trasferiti dal Commissario per le tratte autostradali A25-A25 al Commissario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso a opera dell'articolo 3-quater del decreto-legge n. 73 del 2025. Per lo svolgimento delle predette attività, al Commissario subentrante sono attribuiti i medesimi compiti, funzioni e poteri riconosciuti al Commissario straordinario subentrato. Conseguentemente, si prevede che dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il citato Commissario straordinario per le tratte A24 e A25 cessi dalle proprie funzioni in relazione alle attività aventi a oggetto gli interventi di cui al comma in esame. A tale fine, si prevede che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le risorse disponibili finalizzate a legislazione vigente agli interventi di cui al primo periodo del presente comma, da trasferire al Commissario di cui all'articolo 4-ter del citato decreto-legge n. 32 del 2019.

Inoltre, viene esplicitato che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici già sorti. Al fine di assicurare un efficace coordinamento tra le due gestioni commissariali, si prevede che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente



disposizione, il Commissario straordinario per le tratte autostradali A24 e A25 trasmetta al Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi, gli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico, nonché la ricognizione delle relative risorse disponibili.

Al **comma 3**, sono apportate modifiche all'articolo 206, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per estendere dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2028 la durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'adeguamento e la messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25, Avv. Marco Corsini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 settembre 2020.

Ciò, al fine di garantire il completamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi urgenti volti al ripristino, alla messa in sicurezza e all'ammodernamento delle tratte autostradali A24 e A25 resisi necessari a seguito degli eventi sismici occorsi nel Centro Italia negli anni 2009, 2016 e 2017.

Si specifica che dalla proroga del Commissario straordinario disposta fino al 31 dicembre 2028 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che, ai sensi dell'articolo 206, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, gli oneri derivanti dal compenso del Commissario straordinario e dai costi della struttura di supporto tecnico-amministrativo sono posti a carico e, quindi, ricompresi nel quadro economico delle opere.

Si riporta di seguito la quantificazione delle spese per la struttura commissariale e le risorse attualmente disponibili, alle quali si aggiunge il compenso del Commissario straordinario che, ai sensi della normativa vigente, è determinato in misura non superiore a quella prevista dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (50 mila euro annui per la parte fissa e un massimo di 50.000 euro annui per la parte variabile, oltre oneri a carico dello Stato pari a 32.700).

Spese Generali del Commissario per supporto Tecnico-Amministrativo (Art. 206, C.2 D.L. 34/2020)

A. Somma disponibile sul fondo infrastrutture dedicata alle Spese Generali del Commissario per il supporto tecnico-amministrativo (non gravanti sui QE delle gare per le opere) - Rif. Ns. prot. 118 del 02/02/2026 - Allegato B)				6.400.000,00 €
B. Spese generali del Commissario - Previsione per il triennio 2026-2028				2.017.500,00 €
	Spesa annua	Anni	Totale	
Spese esperti e consulenti	660.000,00 €	3	1.980.000,00 €	
Sito internet	10.000,00 €	3	30.000,00 €	
Protocollo informato (dominio emai e cloud)	12.500,00 €	3	37.500,00 €	
	672.500,00 €		2.017.500,00 €	
C. Somme già sostenute a valere sul fondo infrastrutture nelle annualità 2021-2025				1.723.315,33 €
D. Somme residue a disposizione del Commissario Straordinario per ulteriori costi di supporto tecnico amministrativo (A-B-C)				2.659.184,67 €

Si riporta di seguito un prospetto delle opere e delle relative risorse finanziarie di competenza del Commissario per la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle tratte A24 e A25, sulle quali sono



posti a carico, entro il limite complessivo del 3 per cento, gli oneri derivanti dal compenso del Commissario e dai costi della struttura di supporto tecnico-amministrativo.

Oltre agli interventi relativi ai ponti e viadotti e al sistema di monitoraggio dinamico (*smart road*) finanziati dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. c), n. 5 del decreto-legge n. 59 del 2021, il Commissario straordinario di cui trattasi provvede all'attualità ai seguenti interventi, finanziati tramite le risorse stanziati dall'articolo 1, comma 1072, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 1.995 milioni di euro (allocati sul capitolo 7701 – p.g. 02 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), di cui 76 già erogati:

a) Lotti IV – V – VI -VII – VIII e IX – adeguamento sismico di ponti e viadotti, per i quali tutti i contratti relativi alla progettazione e all'esecuzione dei lavori risultano aggiudicati o stipulati. In particolare, per i lotti IV, V e VI sono in corso le attività di verifica del PFTE o di avvio dell'iter di approvazione territoriale e risultano aggiudicati o stipulati i relativi contratti per servizi di ingegneria e architettura per la Direzione Lavori, assistenza alla Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e supporto al CSE; per i lotti VII, VIII e IX, sono in corso le indagini conoscitive e la progettazione di fattibilità tecnico-economica.

b) Intervento di demolizione e ricostruzione del viadotto di svincolo di San Gabriele Colledara, per il quale è stato acquisito dalla società Strada dei Parchi S.p.A. il progetto definitivo dell'intervento ed è attualmente in corso di esecuzione la verifica preventiva archeologica necessaria per l'ottenimento dell'apposito nulla osta da parte della competente Soprintendenza.

c) Variante di Roviano, per la quale in data 12 settembre 2025 è stata sottoscritta la Convenzione fra il Commissario e la società Strada dei Parchi S.p.A. quale soggetto attuatore dell'intervento.

Al **comma 4**, al fine di dare attuazione alla proroga dell'incarico commissariale di cui trattasi, si prevede l'adozione di apposito decreto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'acquisto di efficacia del predetto decreto e comunque non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario per le tratte autostradali A24 e A25 viene autorizzato a operare in regime di *prorogatio*, con i medesimi compiti, funzioni e poteri e con il medesimo compenso di cui all'articolo 206 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Il **comma 5** reca la copertura finanziaria per il proseguimento delle attività della struttura commissariale disposto dalla proroga del mandato commissariale di cui al comma 1.

In particolare, si rappresenta che, tenuto conto della proroga della Gestione commissariale fino al 31 dicembre 2028, gli oneri derivanti dall'articolo in esame sono quantificati, in 1.300.000,00 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a copertura dei costi connessi al funzionamento della struttura commissariale e del compenso previsto per il Commissario straordinario e i subcommissari.

Si riporta di seguito il dettaglio delle voci di spesa annualmente previste:

	Voce di spesa	Importo stimato
1	Spese per personale della Struttura Commissariale (rimborso a Enti di appartenenza, compensi aggiuntivi di cui al CCNL della PCM, buoni pasto)	€ 500.000



2	Compenso Commissario (parte fissa e parte variabile) comprensivo degli oneri a carico dello Stato	€ 132.700
3	Compenso sub Commissari (parte fissa e parte variabile) comprensivo degli oneri a carico dello Stato	€ 265.400
4	Rimborso spese personale per missioni e oneri fiscali se dovuti	€ 30.000
5	Assicurazioni per il personale	€ 32.000
6	Incarichi di consulenza	€ 289.900
7	Servizi e forniture per il funzionamento della Struttura Commissariale (materiale di consumo, contratti di assistenza fiscale e informatica e fornitura di servizi vari)	€ 50.000
Totale		1.300.000

Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale, al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020, ha, tra l'altro, autorizzato la spesa di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034.

Le risorse autorizzate dal suddetto articolo 214, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020 sono allocate sul capitolo 1301, p.g. 1, CDR 6 *“Misure compensative da corrispondere alle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili dall'emergenza covid-19”*, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sul citato capitolo 1301, p.g. 1, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disponibili le seguenti risorse:

2026: 1.352.342,87 euro;

2027: 2.052.342,87 euro;

2028: 7.052.342,87 euro.

Si precisa che l'utilizzo di quota parte delle suddette risorse disponibili, fino alla concorrenza di 1.300.000 euro annui, non compromette l'attuazione di programmi o progetti in essere.

Il **comma 6** autorizza, per le attività relative agli adempimenti di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, **per le** gallerie sulle tratte autostradali A24 e 25, incluso il traforo del Gran Sasso, la spesa complessiva di 36,1 milioni di euro per il triennio 2026-2028, in ragione di: 20,6 milioni di euro per l'anno 2026, 7,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 7,8 milioni di euro per l'anno 2028.

Il **comma 7** reca l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria per la realizzazione degli ulteriori interventi di manutenzione straordinaria sulle tratte autostradali A24-A25, incluso il traforo del Gran Sasso.

In particolare, trattasi degli interventi relativi alla manutenzione straordinaria sul traforo del Gran Sasso, delle altre gallerie lungo l'A24/A25 e dei viadotti; nonché degli adempimenti linee guida



viadotti e gallerie; delle barriere fonoassorbenti; del risanamento pavimentazione e giunti; delle barriere di sicurezza – cavalcavia, svincoli, punti singolari, arginelli, barriere paramassi, muri controterra e del miglioramento tecnologico impiantistico – casse automatiche, reti trasmissione dati

Le somme autorizzate dai commi 6 e 7 sono destinate alla realizzazione di interventi finalizzati al mantenimento delle misure di sicurezza temporanee minime sulle gallerie delle tratte autostradali A24 e A25, incluso il Traforo del Gran Sasso, e agli interventi di manutenzione straordinaria sulle medesime tratte autostradali. Tali risorse potranno essere assegnate alla società concessionaria, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Agli oneri di cui ai commi 6 e 7 si provvede mediante riduzione delle risorse autorizzate dall'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, che sono allocate nel capitolo 7701, p.g. 1, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale, per le predette annualità 2026, 2027 e 2028, presenta le necessarie disponibilità.

ART. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per l'affidamento della concessione dell'A22 Brennero-Modena)

L'articolo 2-bis reca disposizioni urgenti per l'affidamento della concessione dell'A22 Brennero-Modena e, in particolare, l'intervento è volto a coordinare le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, con le specifiche disposizioni della lex specialis di gara.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, configurandosi come norma volta a disciplinare le modalità di esercizio di funzioni amministrative già attribuite alla competenza degli organismi coinvolti.

Infatti, l'attività di predisposizione dello schema di convenzione e il successivo vaglio tecnico-politico da parte del CIPESS e del NARS rientrano nell'alveo delle ordinarie competenze istituzionali proprie di tale Comitato e delle strutture tecniche di supporto, segnatamente il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE). Tali organi risultano già dotati delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'espletamento di compiti istruttori e deliberativi in materia di infrastrutture strategiche e concessioni autostradali.

Allo stesso modo, l'apporto consultivo fornito dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) si configura come un esercizio ordinario delle funzioni istituzionali di regolazione e vigilanza demandate a tale organismo nel settore delle infrastrutture autostradali. L'Autorità provvede all'espletamento dell'iter istruttorio e all'emanazione del prescritto parere preventivo avvalendosi esclusivamente delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie già stanziare a legislazione vigente, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 3

(Disposizioni urgenti per la funzionalità dei Commissari nominati per la realizzazione e il completamento delle opere necessarie al campionato europeo di calcio "UEFA EURO 2032" e delle opere relative al polo logistico di Alessandria Smistamento)



L'articolo 3 al **comma 1**, reca disposizioni urgenti relative alle opere necessarie allo svolgimento del campionato europeo di calcio "UEFA EURO 2032".

In particolare, al fine di assicurare la realizzazione e il completamento delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio "UEFA EURO 2032", l'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, ha previsto la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di un apposito Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi relativi alle infrastrutture sportive.

Il predetto articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge n. 96 del 2025, prevede che il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, sia collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato.

La disposizione al **comma 1** apporta modifiche all'articolo 9-ter del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, al fine di rendere facoltativo il collocamento fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione del Commissario straordinario, ove sia dipendente pubblico.

Il **comma 2** apporta modifiche all'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2025 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 18 luglio 2025, n. 105 che ha previsto la nomina di un Commissario straordinario al fine di assicurare la tempestiva realizzazione del polo logistico di Alessandria Smistamento, di garantire il potenziamento della direttrice ferroviaria Milano-Mortara e di far fronte alle criticità connesse alla chiusura del ponte San Michele. La disposizione ha previsto, altresì, il collocamento fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione del Commissario straordinario, ove dipendente pubblico.

La modifica rende facoltativo il collocamento fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione del Commissario per il polo logistico di Alessandria Smistamento, ove sia dipendente pubblico.

ART. 4

(Disposizioni urgenti in materia di Commissari straordinari della società ANAS S.p.A.)

L'articolo, al **comma 1**, prevede il subentro dell'Amministratore delegato di ANAS S.p.a. agli attuali Commissari straordinari - nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, nonché ai sensi dell'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e dell'articolo 33, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 – nello svolgimento delle attività di progettazione, affidamento, coordinamento ed esecuzione degli interventi sulla rete stradale di interesse nazionale gestita da ANAS S.p.a. di cui all'allegato 2 del decreto in esame. Ai fini dello svolgimento dei citati compiti, la norma in esame attribuisce al Commissario subentrante i medesimi compiti, funzioni e poteri riconosciuti ai commissari subentrati.

La disposizione, inoltre, autorizza il Commissario subentrante a nominare, per lo svolgimento delle attività commissariali, i responsabili *pro tempore* delle strutture territoriali di ANAS competenti per l'area geografica in cui ricadono le opere commissariate, quali subcommissari, ai quali può delegare attività e funzioni proprie.



Si prevede che i Commissari straordinari di cui al primo periodo del comma 1 cessino dalle proprie funzioni in relazione alle attività aventi ad oggetto gli interventi relativi alle opere commissariate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Si precisa che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della disposizione.

Obiettivo della disposizione in esame è quello di promuovere economie di scala nella gestione delle funzioni commissariali sugli interventi ricadenti nel perimetro di competenza di ANAS. L'attribuzione *ex lege* delle funzioni commissariali all'Amministratore delegato della società e la precisazione per cui il Commissario straordinario può avvalersi, in qualità di subcommissari, dell'attività dei Responsabili territoriali *pro tempore*, sono infatti volte a promuovere una gestione integrata e sinergica delle predette funzioni commissariali, adeguatamente supportata dal personale della Società.

Il **comma 2** prevede che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti emani un decreto avente natura ricognitiva degli interventi per i quali, ai sensi del comma 1, si prevede il subentro dell'Amministratore delegato di ANAS agli attuali Commissari straordinari. Nel decreto dovranno essere indicati i cronoprogrammi procedurali e finanziari, le fonti finanziarie disponibili per la realizzazione dei medesimi, nonché i criteri e le modalità di revoca delle stesse in caso di mancato rispetto dei termini previsti.

Dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, si rappresenta che al Commissario straordinario e ai subcommissari nominati non è dovuto alcun compenso, gettone di presenza o altri emolumenti comunque denominati e i medesimi svolgono le relative funzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Eventuali rimborsi spese per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni commissariali saranno a carico del bilancio della società Anas Spa, trattandosi di opere che afferiscono alla gestione della medesima Società.

Il comma 2-bis prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, l'amministratore delegato della società ANAS S.p.A. è altresì nominato Commissario straordinario, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per lo svolgimento delle attività di progettazione, affidamento, coordinamento ed esecuzione degli interventi sulla rete stradale di interesse nazionale gestita dalla medesima società ANAS S.p.A. indicati nell'allegato 2-bis. Trattasi, in particolare, dei seguenti interventi infrastrutturali: (i) nuovo ponte dell'Olla, quale opera strategica per la provincia di Cuneo e la Valle Stura, nonché per il traffico commerciale transfrontaliero; (ii) variante alla strada statale 16 nel tratto compreso tra Bari e Mola; (iii) interventi di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della strada statale 100; (iv) variante alla strada statale 7 "Appia" in comune di Formia (Pedemontana); (v) variante tra il km 241+200 al km 242+500 e adeguamento della sovrastruttura stradale e delle opere di protezione laterale, con realizzazione di galleria di accesso, in comune di Maratea, provincia di Potenza; (vi) interventi di ripristino del Ponte sul fiume Trigno; (vii) messa in sicurezza del viadotto Sente Longo.

In relazione agli interventi sub (i), (ii) e (iii) su menzionati, si evidenzia che per gli stessi è già prevista, ai sensi dell'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73,



convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, la nomina di un apposito Commissario straordinario.

Il nuovo Ponte dell'Olla (CUP: F84E26000020001) sulla S.S. 21 "della Maddalena" è inserito nel Contratto di programma 2021-2025 stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS S.p.A., nella Sezione «Studi e Progettazioni», ed è previsto che la fase realizzativa sia finanziata nell'ambito del prossimo aggiornamento del Contratto di programma. Al riguardo, si precisa che l'investimento necessario per la realizzazione dell'intervento è stimato in circa 15 milioni di euro e che l'importo necessario per la progettazione di fattibilità tecnico economica è pari a 1 milione di euro.

Quanto all'intervento di realizzazione della Variante alla S.S. 16, nel tratto compreso tra Bari e Mola di Bari, lo stesso è inserito nella delibera CIPE n. 54/2016 inerente al «Fondo Sviluppo e Coesione 2016- 2020 Piano Operativo Infrastrutture» oggi confluito nel Piano Sviluppo e Coesione (di seguito PSC) del Ministero delle Infrastrutture di cui alle delibere del CIPESS n. 3 del 2021 e n. 78 del 2024 e nel Contratto di programma MIT-ANAS 2021-2025 – area "Oltre Piano" – con un importo di progetto di 903 milioni di euro e un finanziamento di 17,5 milioni di euro, di cui 7 milioni utilizzati per la progettazione.

Quanto agli interventi di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della S.S. 100, trattasi di due interventi ricadenti, rispettivamente, nella tratta "Di Gioia del Colle" e in quella "Bari-Taranto".

Il primo intervento, denominato "Completamento funzionale e messa in sicurezza della S.S. 100, tra i Km 44+500 e 52+600 (San Basilio) con sezione di tipo B" è inserito nel Contratto di Programma ANAS-MIT 2021/2025 per un importo pari a € 123.261.748, di cui impegnati per la progettazione circa 2,5 milioni di euro.

Il secondo intervento, denominato "Completamento funzionale e messa in sicurezza con sez. tipo B dal km 52+200 fino al km 66+600 (conclusivo della S.S. 100) è ricompreso nel Contratto di programma 2021-2025 nella Sezione «Studi e Progettazioni», con CUP F41B24000120001. La progettazione è stata finanziata mediante il "Fondo Progettazione interventi non inseriti nel piano" dell'Atto Aggiuntivo 2022 al Contratto di programma 2016-2020. Per l'intervento, l'importo impegnato per la progettazione è pari a 2 milioni di euro. Il progetto di fattibilità tecnico-economica è in corso di redazione e si stima un importo lavori pari a € 160.000.000 euro.

Quanto alla variante della S.S. 7 "Via Appia" in comune di Formia, l'importo dell'investimento è pari a 546.888.395,79 euro, con un finanziamento da Contratto di Programma 2021-2025 pari a 79.247.350,00 euro.

L'intervento relativo alla "variante in comune di Maratea" riguarda, in particolare, la realizzazione di un nuovo tratto di strada di lunghezza complessiva pari a circa 1,4 km e la realizzazione di una galleria di circa 500 metri finalizzata a bypassare il tratto della statale 18 al chilometro 241,600, danneggiato dalla frana del 30 novembre 2022, con la compromissione della transitabilità in località Castrocucco.

L'intervento (CUP: F27H23003600001), inserito nel CdP MIT-ANAS 2021-2025 e finanziato per 60,378 milioni di euro, è considerato prioritario sia per la messa in sicurezza del percorso, sia per



garantire un accesso più rapido a Maratea dal versante sud, particolarmente interessato dal traffico turistico.

Al fine di pervenire alla ricostruzione del Ponte sul fiume Trigno, l'ANAS ha predisposto un quadro esigenziale dell'intervento. La stima dell'intervento di ricostruzione della sola parte crollata ammonta a complessivi 8 milioni di euro, cui si aggiunge l'importo di 12 milioni di euro per il consolidamento delle restanti pile con fondazioni indirette. Il costo della Progettazione ammonta a circa €500.000.

Pertanto, sono stimati complessivamente costi per circa 20,5 milioni di euro.

Si riporta di seguito CUP e cronoprogramma procedurale dell'intervento.

CUP	Regione	Comune	Nome opera	Provincia	SS	Progr. Km
F17H26000830001	Molise	Montenero di Bisaccia	V.dotto Fiume Trigno	Campobasso	SS16	526+200

Cronoprogramma procedurale e finanziario

1ª annualità												Importi (Mili. €)
Mesi												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0	0,5	0,5	1,5	1,5	2	2	2	0,5				10,5
Pareri e Nulla Osta		Progettazione		Dismissione ponte crollato e realizzazione nuovo ponte								

2ª annualità												Importi (Mili. €)
Mesi												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0,5	0,5	1	1	2	2	2	0,5	0,5	0,5			10
Ripristino e messa in sicurezza della restante parte del ponte												

Quanto al viadotto Sente Longo, localizzato sulla ex strada statale 86 Istonia, tra Abruzzo e Molise, ed esteso per 1.200 metri con campate di altezza pari a 185 m, si rappresenta che l'opera è attualmente chiusa al transito a causa di criticità rilevate in alcune pile.

Sulla base di una convenzione tra ANAS e la Provincia di Isernia, sono in corso i lavori di riqualificazione finalizzati a consentire il ripristino del transito veicolare. ANAS ha già appaltato i lavori, che hanno subito rallentamenti anche a causa dell'incremento della spesa.

Il costo totale stimato per la messa in sicurezza e la riapertura del viadotto Sente-Longo (CUP: F17H26000850001) ammonta a 16 milioni di euro. A oggi, risultano stanziati 9 milioni di euro e, pertanto, il fabbisogno è quantificato in 7 milioni di euro. I tempi di riapertura sono stimati in 250 giorni.

Si riporta di seguito il cronoprogramma procedurale dell'intervento.



CUP	Regione	Comune	Nome opera	Provincia	SS
F17H26000850001	Molise	Agnone	Viadotto Sente Longo	Isernia	SP 86 "Istonia"

Cronoprogramma procedurale e finanziario

2026													Importi (Mln €)
Mesi													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
					0,05 M€	0,05 M€	0,05 M€	0,05 M€	0,5 M€	0,5 M€	0,5 M€	1,7 M€	
Progettazione, indagini e autorizzazioni									Lavori				

2027													Importi (Mln €)
Mesi													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0,5 M€	0,5 M€	1 M€	1 M€	1,5 M€	0,5 M€	0,3 M€						5,3 M€	
Lavori													

Q.E. - AMMECB00004 - Lavori di manutenzione straordinaria del viadotto Sente Longo lungo la Strada Provinciale 86 "Istonia" - intervento 2 Stralcio (CUP: F17H26000850001)

4.650.000,00 €	Lavori - Sicurezza
554.460,97 €	SAD
650.557,62 €	ON (12,5%)
6.349.442,38 €	IUA (22%)
7.000.000,00 €	Totale investimento

Tanto rappresentato, la disposizione precisa che l'incarico commissariale cessa alla data di effettiva entrata in esercizio degli interventi. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del provvedimento in oggetto, il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività commissariali, è autorizzato a nominare, in qualità di subcommissari, i responsabili pro tempore di strutture di Anas S.p.a., ai quali può delegare attività e funzioni proprie. Inoltre, si prevede che il medesimo Commissario possa avvalersi delle strutture di Anas S.p.A. e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, è espressamente previsto che al Commissario e ai subcommissari non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati e i medesimi svolgono le relative funzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Eventuali rimborsi spese per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni commissariali saranno a carico del bilancio di Anas S.p.a.

Al comma 2-ter si introduce una integrazione all'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, al fine di chiarire i compiti del Commissario ivi previsto per far fronte alle criticità connesse alla prevista chiusura al traffico ferroviario e stradale, dell'infrastruttura ponte San Michele, situato tra Paderno d'Adda e Calusco d'Adda.

In particolare, viene precisato che tra i compiti della sopra richiamata figura commissariale rientra anche la realizzazione del nuovo ponte stradale e ferroviario.

Il progetto in questione è inserito alla riga P233 "Potenziamento Carnate - Ponte S. Pietro 1^ fase" dell'aggiornamento 2025 del Contratto di programma, parte Investimenti, sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI, con un costo di 674 milioni di euro e un finanziamento pari a 90 milioni di euro, cui è associato il seguente CUP: J34J23000040001. Dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2-quater autorizza la spesa complessiva di 13 milioni di euro, in ragione di 300.000 euro per l'anno 2027, di 5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 7,7 milioni di euro per l'anno 2029, in favore dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale al fine di assicurare il



completamento dei lavori relativi al collegamento dell'ultimo miglio tra l'area portuale di Genova e l'area di Campasso, per coprire i maggiori costi emersi durante la realizzazione dello stesso.

Si riporta di seguito il prospetto dei maggiori costi.

PROSPETTO DEI MAGGIORI COSTI		
		Euro (mln)
1	Progetto esecutivo di variante App. multidisciplinare (agg. marzo '26) (*)	3,7
2	Progetto esecutivo di variante App. multidisciplinare (eventuali integrazioni: temi idraulica, impermeabilizzazioni in galleria etc.) (*)	0,5
3	Progetto e realizzazione IS e Armamento per completamento imp. Parco Bettolo-Rugna	1,9
4	Spese per verifiche prog. e DL (10%) e inarcassa e Spese Generali	1
5	Caro materiali (per App. multidisciplinare e Armamento)	1,8
6	Integrazione voce Imprevisti del QE (compreso eventuale premio di accelerazione)	4,1
TOTALE		13

(*) Gli importi indicati risultano dai conteggi relativi alla perizia di variante in corso di verifica da parte di RFI/FSEng. Al fine di poter validare la progettazione esecutiva di variante e stipulare un 3° AIM (Atto integrativo Modificativo) nonché dare continuità al cantiere, risulta necessario disporre della relativa copertura finanziaria entro giugno 2026.

E il relativo cronoprogramma di spesa:

	2027	2028	2029	Totale
Previsione di spesa	0,3	5	7,7	13

Nell'anno 2027 sarà avviato lo sviluppo della progettazione esecutiva con le relative attività preliminari e propedeutiche, tra le quali le indagini geologiche. Nel corso dell'anno 2028 sarà avviata la fase esecutiva dell'opera. Si stima la conclusione dei lavori entro l'anno 2029.

La disposizione prevede che ai relativi oneri si provveda:

a) quanto a 300.000 di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che presenta le necessarie disponibilità;

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2028 e a 7,7 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che presenta le necessarie disponibilità.

Il comma 2-quinquies autorizza la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 51 milioni di euro per l'anno 2028 per l'avvio delle attività progettuali e di realizzazione degli interventi per il ripristino della linea ferroviaria Priverno-Terracina, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge n. 234 del 2021.

L'autorizzazione di spesa recata dal comma 2-quinquies, pari a complessivi 60 milioni di euro, consentirà di realizzare gli interventi di rinnovo dei binari, gli interventi di rinnovo della trazione elettrica, gli interventi finalizzati alla rimozione della vegetazione, gli interventi di consolidamento e di ripristino delle opere civili e, inoltre, la prima fase di upgrade delle tecnologie dei passaggi a livello della tratta e del sistema di distanziamento.



Il comma 2-sexies reca disposizioni finalizzate a procedere celermente al completamento degli interventi per il ripristino funzionale, l'ammodernamento e la messa in sicurezza della S.P. 2 già ex SS 112 Innesso SS 18 (Bagnara) – Innesso SS 106 (Bovalino M.na).

Il progetto complessivo, allo stato di progettazione preliminare, prevede un collegamento di circa 40 km suddiviso in 5 lotti principali.

Al fine di consentire la riapertura al transito della tratta tra Platì e S. Cristina di Aspromonte (circa 26 km, costituente uno stralcio del progetto complessivo "Innesso SS 18 e Innesso 106 – Bovalino-Bagnara), attualmente interdetta, ripristinando in tal modo la trasversalità dell'opera stradale nel contesto del territorio metropolitano, la disposizione in esame autorizza ANAS S.p.A., previa stipula di apposita convenzione con la regione Calabria e la città metropolitana di Reggio Calabria, all'avvio delle attività progettuali e della realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e recupero dei manufatti finalizzati alla riapertura al transito della citata tratta stradale.

Si riportano, di seguito, un prospetto recante la stima dell'intervento e il quadro economico.

STIMA DELL'INTERVENTO

Intervento - lavorazioni	€ (iva esclusa)
Completamento opere esistenti (galleria naturale e artificiale)	1.000.000,00
Ricostruzione di ponti stradali in dissesto	10.000.000,00
Manutenzione, ripristino e messa in sicurezza ponti esistenti	4.000.000,00
Nuovi attraversamenti tratte in ammodernamento	15.000.000,00
Interventi di risoluzione dissesto idrogeologico a varie progressive	5.000.000,00
Sistemi di protezione delle scarpate	2.000.000,00
Sistemi di ritenuta (rifacimento e nuove installazioni)	3.000.000,00
Manutenzione straordinaria della sovrastruttura	2.000.000,00
Tot. €	42.000.000,00

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO



LAVORI A BASE D'ASTA		
1) IMPORTO DEI LAVORI A CORPO SOGGETTI A RIBASSO (1.A) [€]		42.000.000,00
di cui per Costo della Manodopera		7.140.000,00
ONERI PER LA SICUREZZA per apprestamenti provvisori		
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (2.A) [€]		630.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'AFFIDAMENTO (3.A + 4.A) [€]		42.630.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Imprevisti e artt.60 e 126 del D.lgs 36/2023	4.288.800,00	(iva compresa)
Fondo di cui all'art.45 del D.Lgs. 36/2026- (pari al 2% di 3.A)	852.600,00	(iva non applicabile)
Indagini geologiche, archeologiche, prove sui materiali, prove di carico, ecc.	200.000,00	(iva compresa)
Espropri, soprassuoli, spese amministrative per espropri	300.000,00	
Spese tecniche per affidamenti progettazione e direzione lavori geologia, ecc.	2.000.000,00	(iva ed oneri compresi)
Reti interferenti (TERNA, ENEL, SORICAL)	300.000,00	(iva compresa)
Pubblicità e avvisi (gara, espropriazione, ecc..)	30.000,00	(iva compresa)
Spese Generali (ANAC - spese istruttorie Settore Tecnico Regionale, ecc, ecc..)	20.000,00	(iva compresa)
IVA (lavori e sicurezza) - 22% di 3.A	9.378.600,00	
IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE (1.B + ... + 9.B) [€]		17.370.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA [€]		60.000.000,00

La disposizione autorizza in favore di ANAS S.p.A. la spesa di 12 milioni di euro, di cui 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 11,5 milioni di euro per l'anno 2027, cui si provvede:

- a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che presenta le necessarie disponibilità;*
- b) quanto a 11,5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*

Il comma 2-septies reca disposizioni per assicurare la realizzazione dei lavori per la soppressione di passaggi a livello insistenti su alcune linee ferroviarie strategiche per il Paese. In particolare, la disposizione reca un'autorizzazione di spesa finalizzata a consentire la realizzazione dei lavori per la soppressione dei passaggi a livello e per le opere annesse sulla linea Alessandria-Piacenza in comune di Castel San Giovanni (km 76+570) e in comune di Sarmato (km 78+272), sulla linea Bologna-Padova in comune di Monselice (km 103+645) e sulla linea Codogno-Mantova in comune di Curtatone, quali interventi di particolare rilievo per la sicurezza e l'efficienza del sistema ferroviario, che consentono di eliminare interferenze tra traffico ferroviario e traffico stradale, migliorando la funzionalità e la regolarità delle linee.

Di seguito, si riporta il dettaglio degli interventi oggetto di finanziamento:



Rif. CdP-I	CUP	Interventi	Costo	Risorse disponibili	Fabbisogno	2027	2028
A1006	J19G01000000001	PL San Giovanni e Monselice	64	2	62	27	35
I178A	J84H17000930009	PL Curtatone	8	-	8	4	4
TOTALE			72	2	70	31	39

Con riferimento ai suddetti interventi, si precisa che il cronoprogramma procedurale prevede che:

(i) nell'annualità 2027: a) sia avviata la realizzazione degli interventi di soppressione PL di Monselice; b) sia conclusa la progettazione degli interventi per la soppressione PL di S. Giovanni; c) siano completate le attività di progettazione e avviate le opere propedeutiche per gli interventi su Curtatone;

(ii) nell'annualità 2028 sia completata la realizzazione di tutti i citati interventi.

Il finanziamento disposto assicura il completamento degli interventi sopra dettagliati e anche eventuali opere compensative, la cui previsione è obbligatoria ai sensi del codice dei contratti pubblici.

Si prevede che alla copertura dei relativi oneri, pari a 31 milioni di euro per l'anno 2027 e a 39 milioni di euro per l'anno 2028, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il comma 2-octies autorizza una spesa di 12 milioni di euro, di cui 9 milioni di euro per l'anno 2027 e 3 milioni di euro per l'anno 2028, per la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e per lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnico-economica del prolungamento verso Gaeta della variante alla strada statale 7 "Appia" in comune di Formia (Pedemontana).

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il comma 2-novies autorizza una spesa complessiva di 8,57 milioni di euro di cui 1,05 milioni di euro per l'anno 2026 e 7,52 milioni per l'anno 2027 per l'avvio delle attività progettuali e per la realizzazione degli interventi di ricostruzione del Pontile di Marina di Massa (CUP C61I26000090001).

Si riporta di seguito il Quadro economico preliminare dei lavori:



	PONTILE DI MARINA DI MASSA	
	QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE	
A	LAVORI	
A1	LAVORI	€ 5'128'106.20
A2	Oneri sicurezza	€ 500'000.00
A	TOTALE LAVORI E SICUREZZA (A1+A2)	€ 5'628'106.20
B	Somme a disposizione	
B1	Imprevisti (5% Lavori+Sicurezza)	€ 281'405.31
B2	Occupazioni ed espropri	€ 20'000.00
B3	Spese tecniche	
B3.1	Incentivo attività di cui all'art. 45 del D.lgs 36/2023	€ 112'562.12
B3.2	Spese tecniche (Progettazione – CSP - D.L. - CSE) D.M. 17/06/2016 come modificato da D.Lgs.36/2023	€ 1'050'000.00
B3.3	Contributo ANAC	€ 880.00
B3	TOTALE SPESE TECNICHE (B41+B42+B43)	€ 1'163'442.12
B4	IVA	
B4.1	Lavori	€ 1'238'183.36
B4.2	Su voce B3, B4.1, B4.3	€ 231'000.00
B4	TOTALE IVA (B51+B52)	€ 1'469'183.36
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4+B5)	€ 2'934'030.79
	TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)	€ 8'562'136.99

Il cronoprogramma procedurale può essere articolato come segue:

- *anno 2026: completamento della progettazione (eventuali livelli successivi), acquisizione dei pareri e nulla osta, nonché espletamento delle procedure di gara e affidamento dei lavori;*
- *anno 2027 (prima fase): avvio delle lavorazioni, con esecuzione delle attività preliminari di demolizione, rimozione e smaltimento delle strutture danneggiate, inclusa la bonifica delle aree interessate;*
- *anno 2027 (fase intermedia): realizzazione delle opere di ricostruzione;*
- *anno 2027 (fase finale): completamento delle finiture e del collaudo statico finale.*

Il cronoprogramma complessivo dell'intervento risulta compatibile con la conclusione della progettazione entro il 2026 e con l'avvio, l'esecuzione e il collaudo dell'opera entro il 2027, assicurando la coerenza temporale con l'allocazione delle risorse prevista nel quadro economico.



Voce di spesa	Anno 2026 (€)	Anno 2027 (€)	Totale (€)
Spese tecniche (progettazione, CSP, CSE, DL, incentivo art.45, ANAC)	1.050.000,00 €	- €	1.050.000,00 €
Lavori di demolizione, rimozione e smaltimento	- €	2.238.951,00 €	2.238.951,00 €
Lavori di ricostruzione	- €	2.889.155,00 €	2.889.155,00 €
Oneri per la sicurezza	- €	500.000,00 €	500.000,00 €
IVA	- €	1.469.183,00 €	1.469.183,00 €
Imprevisti e somme a disposizione	- €	422.848,00 €	422.848,00 €
	1.050.000,00 €	7.520.137,00 €	8.570.137,00 €

Alla copertura degli oneri indicati si provvede:

a) quanto a 1,05 milioni di euro per l'anno 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che presenta le necessarie disponibilità;

b) quanto a 5,52 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Al fine di pervenire in tempi celeri alla realizzazione degli interventi soprariportati, tenuto conto dell'urgenza di provvedere al ripristino del Pontile di Marina di Massa, la disposizione in esame prevede la nomina di apposito Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, individuato nel sindaco pro tempore del comune di Massa, il quale resta in carica fino all'avvenuto completamento degli interventi.

È previsto che al Commissario straordinario non spettino compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e che lo stesso potrà avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle amministrazioni territoriali competenti.

Pertanto, dalla nomina del Commissario straordinario di cui trattasi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2-decies autorizza una spesa di 10,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028 per l'avvio delle attività progettuali e per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione del Ponte sul fiume Trigno.

Si prevede che ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il comma 2-undecies autorizza una spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2027 al fine di assicurare il completamento dei lavori per la messa in sicurezza e la riapertura del viadotto Sente Longo.

Si prevede che ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Con riferimento alla copertura finanziaria relativa ai commi 2-quinquies, 2-sexies, lettera b), 2-septies, 2-octies, 2-novies, lettera b), 2-decies e 2-undecies, si rappresenta che le risorse disponibili di cui al citato articolo 1, comma 394, della legge n. 234 del 2021 risultano complessivamente sufficienti.



Il citato articolo 1, comma 394, della legge n. 234 del 2021, al fine di accelerare gli interventi finalizzati alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocità e alta capacità (AV/AC) sulla linea ferroviaria adriatica, ha autorizzato, in favore di Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.A., la spesa complessiva di 5.000 milioni di euro, di cui 250 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro per l'anno 2028.

Sul punto, si rappresenta che su tali somme non sono stati assunti impegni giuridicamente vincolanti e che l'utilizzo delle sopra dette risorse non compromette attività, progetti o programmi già avviati o pianificati. Infatti, il progetto relativo all'Alta Velocità ha preso avvio con la citata legge di Bilancio 2022 che ha assegnato un'iniziale stanziamento di 5 miliardi di euro per lo sviluppo del trasporto AV/AC sulla linea ferroviaria Adriatica, non individuando, tuttavia, finanziamenti ai singoli interventi o ai singoli lotti. Successivamente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto a RFI lo sviluppo del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali relativo ad una nuova linea Alta Velocità estesa a tutta la direttrice, al fine di individuare tratte prioritarie a cui assegnare le risorse a disposizione. In tale ottica, le risorse sono state assegnate alla tratta Bologna-Castelbolognese, individuata come prioritaria in ragione delle attuali limitazioni di capacità. Per la restante tratta Castelbolognese-Lecce, il DocFAP, comprensivo di Analisi Costi-Benefici, sarà completato entro il 2026.

Il progetto di quadruplicamento della linea ferroviaria Adriatica tra Bologna e Castel Bolognese ha definito un cronoprogramma che prevede l'avvio dei lavori principali nel 2028, con un orizzonte di completamento fissato intorno al 2033-2034.

Tanto premesso, in considerazione dello stato di avanzamento del progetto Bologna-Castelbolognese, si ritiene che le risorse individuate dai citati commi dell'articolo in esame possano essere finalizzate alla copertura degli oneri dalla stessa recati, senza pregiudicare la realizzazione delle opere per lo sviluppo del trasporto AV/AC sulla linea ferroviaria Adriatica.

ART. 5

(Disposizioni urgenti in materia di Commissari straordinari della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.)

L'articolo al **comma 1**, prevede il subentro, a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione, dell'Amministratore delegato di RFI S.p.a. agli attuali Commissari straordinari - nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 280, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 - nello svolgimento delle attività di progettazione, affidamento, coordinamento ed esecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria di interesse nazionale gestita da RFI S.p.a. di cui all'allegato 3 del decreto in esame. Ai fini dello svolgimento dei citati compiti, la norma in esame attribuisce al Commissario subentrante i medesimi compiti, funzioni e poteri riconosciuti ai commissari subentrati.

La disposizione, inoltre, autorizza il Commissario subentrante a nominare, per lo svolgimento delle attività commissariali, i Responsabili *pro tempore* di strutture di RFI S.p.a., quali subcommissari, ai quali può delegare attività e funzioni proprie.

Dal subentro dell'amministratore delegato di R.F.I. – che coincide con la data di entrata in vigore del decreto in esame – gli originari Commissari straordinari cessano dalle proprie funzioni in relazione



alle attività aventi ad oggetto gli interventi relativi alle opere commissariate. Al fine di garantire che il subentro non incida negativamente sulla prosecuzione dei rapporti giuridici sorti con le imprese appaltatrici, si precisa in ogni caso che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della disposizione.

Il **comma 2** prevede che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti emani un decreto avente natura ricognitiva degli interventi per i quali, ai sensi del comma 1, si prevede il subentro dell'Amministratore delegato di RFI agli attuali Commissari straordinari. Nel decreto dovranno essere indicati i cronoprogrammi procedurali e finanziari, le fonti finanziarie disponibili per la realizzazione dei medesimi, nonché i criteri e le modalità di revoca delle stesse in caso di mancato rispetto dei termini previsti.

Dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, si rappresenta che al Commissario straordinario e ai subcommissari nominati non è dovuto alcun compenso, gettone di presenza o altri emolumenti comunque denominati e i medesimi svolgono le relative funzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Eventuali rimborsi spese per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni commissariali saranno a carico del bilancio di R.F.I. Spa, trattandosi di opere che afferiscono alla gestione della medesima Società.

Si rappresenta che il decreto previsto dal comma 2 ha esclusivamente natura ricognitiva dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi interessati dal subentro dell'Amministratore delegato di RFI agli attuali Commissari straordinari e, pertanto, non pregiudica le scadenze relative alla decima rata del PNRR.

Il **comma 3** prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione, l'Amministratore delegato di RFI S.p.a. è nominato Commissario straordinario, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 2-bis e 3 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, per lo svolgimento delle attività di progettazione, affidamento, coordinamento e esecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria di interesse nazionale gestita da RFI S.p.a. di cui all'Allegato 4. Trattasi delle seguenti opere ferroviarie: collegamento ferroviario con l'aeroporto «Catullo» e con la sponda orientale del lago di Garda, **Nodo di Udine, Programma di rigenerazione dell'Areale di Bolzano e interventi per il ripristino della linea ferroviaria Priverno – Terracina**.

Con riferimento all'intervento "Collegamento ferroviario con l'aeroporto «Catullo» e con la sponda orientale del lago di Garda" si rappresenta che è stato completato il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DocFAP), sulla base del quale il costo dell'investimento è stato stimato in via preliminare in 1.385 milioni di euro, di cui 800 milioni per il collegamento con l'aeroporto e 585 milioni per il collegamento con la sponda orientale del lago di Garda. Il CUP è in fase di assegnazione.

Quanto al Nodo di Udine (CUP: J54H17000130009), l'intervento, articolato in sei fasi e dal valore di circa 340 milioni di euro, di cui circa 180 milioni finanziati a valere sull'aggiornamento 2025 del CdP-I 2022-2026, è finalizzato al potenziamento del corridoio Baltico-Adriatico e al miglioramento della funzionalità del Nodo. Nello specifico, l'investimento consentirà la separazione dei flussi merci e viaggiatori, dedicando la stazione di Udine C.le prevalentemente al traffico viaggiatori e la linea di cintura tra PM VAT e PM Cagnacco al traffico merci. Inoltre, sarà incrementata la regolarità del Nodo, tramite la gestione centralizzata della circolazione e della velocità degli ingressi in stazione lato Venezia. Al riguardo, nel 2024 è stato sottoscritto un apposito



Protocollo d'intesa tra RFI S.p.A., Regione Friuli-Venezia Giulia e comune di Udine per definire impegni e priorità realizzative.

In relazione all'intervento in esame, si rappresenta che, con la determinazione conclusiva della conferenza di servizi adottata da RFI S.p.A. prot. RFI.DIN.DINE\PEC\P\2025\0000488 del 24 dicembre 2025, è stato approvato il progetto definitivo denominato "PRG e ACC del P.M. Cargnacco ed opere sostitutive dei PL interferenti, nell'ambito del Completamento del Nodo di Udine".

Quanto al Programma di rigenerazione dell'Areale di Bolzano (CUP J51G26000040001), l'intervento, condiviso dalla Provincia autonoma di Bolzano, dal comune di Bolzano, dalla società ARBO e dal Gruppo FS, prevede la riqualificazione spaziale e funzionale dell'area del nodo ferroviario, attraverso lo spostamento del tracciato ferroviario dall'interno del centro abitato, la realizzazione dell'area tecnica Nord e di tutte le infrastrutture per la mobilità pubblica e privata, la realizzazione di una serie di comparti polifunzionali, nonché la riqualificazione del centro urbano e l'edificazione di nuovi spazi e servizi per la città.

Al fine di ottenere i finanziamenti necessari alla progettazione degli interventi ferroviari dell'Areale, a gennaio 2025 è stata sottoscritta una Convenzione tra RFI e STA (società delegata per conto della Provincia autonoma di Bolzano) finalizzata a sostenere la presentazione della proposta di finanziamento a valere sui fondi dell'Unione europea relativi allo strumento finanziario Connecting Europe Facility (CEF), nonché a garantire il cofinanziamento nazionale necessario.

Nello specifico, a seguito del positivo esito del bando CEF, il costo delle attività di progettazione, stimato in 6,5 milioni di euro, sarà assicurato: (i) dal contributo di 3,25 milioni di euro, assegnato a valere sul CEF 2021-2027 a RFI per la progettazione dell'intervento; (ii) da RFI, a valere sulle risorse recate dall'aggiornamento 2024 al Contratto di Programma 2022-2026 – Parte Investimenti, per il 50% della quota di cofinanziamento nazionale, a concorrenza della copertura integrale dell'intervento, stimata in 1,625 milioni di euro; (iii) dalla STA per il restante 50% della quota di cofinanziamento nazionale, stimata in 1,625 milioni di euro, a concorrenza della copertura integrale dell'intervento.

Quanto agli interventi per il ripristino della linea ferroviaria Priverno – Terracina (CUP: J24J26000140001), trattasi dei medesimi interventi già illustrati in sede di trattazione del comma aggiuntivo 2-quinquies dell'articolo 4, cui si rinvia.

Dalla disposizione di cui al comma 3 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Invero, come previsto dalla disposizione, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Anche per la figura commissariale di cui alla presente disposizione, si prevede che allo stesso e ai subcommissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati e i medesimi svolgono le relative funzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Eventuali rimborsi spese per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni commissariali saranno a carico del bilancio di R.F.I. Spa, trattandosi di opere che afferiscono alla gestione della medesima Società.



ART. 6***(Disposizioni per accelerare la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma)***

L'articolo interviene al fine di chiarire, in via interpretativa, l'ambito e i limiti dei poteri attribuiti al Commissario straordinario per la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma, nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con specifico riferimento alla possibilità di approvare accordi transattivi tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera.

L'articolo 17, comma 3-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, con il fine precipuo di accelerare la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma ha autorizzato il sopra richiamato Commissario straordinario ad approvare, previo parere dell'Avvocatura generale dello Stato e di Roma Capitale, uno o più eventuali accordi transattivi tra Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione e Metro C S.p.A. ad integrale tacitazione delle rispettive pretese e azioni e a completa definizione dei relativi giudizi pendenti tra le parti, anche sulla base delle determinazioni rese dal collegio consultivo tecnico costituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Orbene, la disposizione in esame fornisce una interpretazione del citato articolo 17, comma 3-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al fine di precisare che il Commissario straordinario è autorizzato ad approvare esclusivamente accordi transattivi che prevedano la rinuncia reciproca di Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione e di Metro C S.p.A. a tutte le pretese, azioni e giudizi pendenti, nonché a ogni ulteriore diritto o pretesa riferibile ai rapporti sorti o definiti anche in via transattiva anteriormente alla stipula degli accordi.

La norma chiarisce, pertanto, che il potere commissariale non si estende all'approvazione di accordi che comportino nuovi o ulteriori oneri, né al riconoscimento di pretese economiche, ma è circoscritto alla chiusura complessiva e definitiva del contenzioso pregresso.

Da tale disposizione non derivano, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo si precisa che il Commissario Straordinario gestisce la risoluzione del contenzioso nell'ambito delle risorse complessivamente disponibili per la realizzazione dell'intervento che risultano adeguate e sufficienti sia per la complessiva realizzazione delle opere, sia per fare fronte a eventuali oneri per il contenzioso in caso di soccombenza.

ART. 6-bis.***(Disposizioni in materia di investimenti nel settore sanitario finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza)***

Si prevede che l'autorizzazione all'esercizio di cui al comma 1 del presente articolo relativa a nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione delle stesse, si intende rilasciata contestualmente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria interessata, fermo restando il rispetto delle disposizioni e dei criteri richiesti per la rendicontazione ai fini del PNRR.

Al contempo, si prevede che, entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza, le amministrazioni competenti provvedano, secondo quanto previsto dalla rispettiva normativa regionale, alla verifica



della sussistenza dei requisiti minimi autorizzativi dichiarati nell'istanza o della loro permanenza ai fini dell'adozione del provvedimento espresso di autorizzazione.

Per le medesime finalità e relativamente ai soli interventi previsti dal nuovo comma 5-bis dell'articolo 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 introdotto dalla lettera a) del presente articolo, la lettera b) reca una semplificazione del procedimento di accreditamento istituzionale previsto dall'articolo 8-quater del medesimo decreto legislativo.

In particolare, si prevede che l'accreditamento si intenda rilasciato contestualmente all'autorizzazione all'esercizio. Al contempo, si precisa che, entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 8-ter, comma 5-bis, le amministrazioni competenti provvedano, secondo quanto previsto dalla rispettiva normativa regionale, alla verifica della sussistenza dei requisiti ulteriori di qualificazione dichiarati ovvero della loro permanenza, ai fini dell'adozione del provvedimento espresso.

ART. 7

(Disposizioni urgenti per la funzionalità della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. e della Fondazione Milano – Cortina 2026)

L'articolo 7 al **comma 1**, apporta modifiche all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, al fine di integrare lo scopo statutario della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 – SIMICO S.p.A., prevedendo che la stessa possa svolgere attività relative alla fornitura e gestione di beni e servizi e alla realizzazione di interventi, incluse le infrastrutture e gli impianti, anche provvisori, individuati mediante convenzioni con il Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, finalizzati a garantire la funzionalità e l'accessibilità, anche dal punto di vista trasportistico e logistico, delle opere olimpiche e delle opere connesse e di contesto dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano – Cortina 2026».

Si precisa che gli specifici interventi cui si fa riferimento, di competenza del Commissario straordinario responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» di cui al citato articolo 5 del decreto-legge n. 96 del 2025, concernono attività relative a lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle opere realizzate dalla società SIMICO, sicché il coinvolgimento della stessa, a supporto del Commissario straordinario, risponde ai principi generali di buon andamento, economicità, efficacia ed efficienza.

Al **comma 2**, si prevede, conseguentemente, che SIMICO adegui il proprio Statuto alle disposizioni recate dal comma 1 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione.

Il **comma 3** autorizza il Commissario straordinario ad erogare anticipazioni di cassa per un massimo del 50% delle somme assegnate dal comma 3 dell'articolo 5, del decreto-legge n. 96 del 2025 alla Fondazione “Milano – Cortina 2026”, fermo restando il conguaglio definitivo alla rendicontazione finale delle procedure.

Al riguardo si ricorda che il citato comma 3 dell'articolo 5 prevede che, per l'anno 2025 al Commissario straordinario sia trasferita una somma pari a un massimo di euro 148.880.000 per garantire la tempestiva realizzazione degli interventi di cui al comma 2, nonché una somma pari a un massimo di euro 123.770.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche e una somma pari a un massimo



di euro 15.200.000 per gli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle suddette competizioni.

Il comma 6 del medesimo articolo 5 prevede che le citate risorse siano incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2025.

A ciò si aggiunga, infine, che l'articolo 1, comma 766, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, prevede un ulteriore incremento, per l'anno 2026, per un importo massimo di 60 milioni di euro, delle risorse di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 96 del 2025, destinate a far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, il Commissario straordinario dispone delle risorse necessarie all'erogazione delle anticipazioni di cassa alla Fondazione "Milano – Cortina 2026" previste dalla disposizione.

Dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, si rappresenta che la società SIMICO potrà far fronte alle attività di supporto al Commissario straordinario di cui trattasi nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, anche in coerenza con quanto previsto dalle convenzioni con il Commissario straordinario.

Il **comma 4** dispone l'abrogazione dell'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

L'abrogazione determina la cessazione degli effetti autorizzatori di spesa previsti dalla disposizione richiamata per le annualità successive, pari a complessivi 50.500.000 euro.

Il **comma 5** autorizza la spesa complessiva di euro 50.500.000 per l'anno 2026, finalizzata allo svolgimento delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Le autorizzazioni sono così ripartite:

lettera a) – Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, euro 3.000.000 per l'anno 2026, per i servizi di accoglienza delle delegazioni straniere, con particolare riferimento alla partecipazione ai Giochi degli Alti Dignitari;

lettera b) – Ministero della Difesa, euro 9.000.000 per l'anno 2026 per esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi e alla logistica per l'accoglienza delle delegazioni ufficiali straniere;

lettera c) – Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025, n. 119, euro 32.278.800 per l'anno 2026 per l'attuazione degli interventi e delle misure organizzative connesse all'evento,

lettera d) – Sport e Salute S.p.A., euro 6.221.200 per l'anno 2026 per il successivo trasferimento alla Federazione Medico Sportiva Italiana ai fini del potenziamento dell'assistenza medico-sportiva in occasione dell'evento.

Il **comma 6** provvede alla copertura degli oneri di cui al comma 5, pari a euro 50.500.000 per l'anno 2026, quanto a 500.000 mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 261, della legge n. 207 del 2024 riferite all'annualità 2025, che restano acquisite all'erario e, quanto a euro 50.000.000 mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.



Gli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, limitatamente a euro 500.000 per l'anno 2026, sono compensati mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 8

(Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali)

La disposizione prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predisponga uno schema di bando-tipo per l'avvio delle procedure di affidamento delle concessioni, da sottoporre alla Conferenza unificata per il previsto parere.

La disposizione attiene alle procedure di affidamento delle concessioni e alla necessità di adottare un bando tipo per l'omogeneizzazione di tali procedure e non comporta nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni pubbliche.

ART. 8-bis.

(Disposizioni urgenti per la messa in sicurezza dei ponti)

La disposizione prevede una proroga di tre mesi, dal 30 giugno 2026 al 30 settembre 2026, del termine di cui all'articolo 7, comma 4-duodecies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, previsto, a pena di revoca delle risorse, per l'affidamento dei lavori degli interventi di messa in sicurezza dei ponti sul fiume Po.

ART. 9

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di commissariamenti per la realizzazione di interventi infrastrutturali)

La disposizione in esame, ai **commi da 1 a 3**, prevede l'estensione dei compiti del Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi necessari alla realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino di cui all'articolo 1, comma 589, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, attribuendogli l'incarico di sovrintendere anche alle attività di progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi necessari alla realizzazione della Città della Salute e della Scienza di Novara.

In data 23 luglio 2025, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità di Novara ha aggiudicato la gara per la concessione di progettazione, esecuzione e gestione dell'intervento denominato *“Realizzazione nuova Città della Salute e della Scienza di Novara”* all'operatore CONSORZIO STABILE SIS SCPA.

La nuova Città della salute e della scienza di Novara, che dovrà sostituire l'attuale ospedale, ormai obsoleto, è un presidio ospedaliero DEA (Dipartimento di emergenza-urgenza e accettazione) di II livello, ovvero una struttura sanitaria di alta specializzazione (Hub), fulcro della rete d'emergenza a livello di quadrante nord-ovest del territorio piemontese.



Il nuovo ospedale avrà una superficie complessiva di oltre 180.000 mq, capienza di 711 posti letto ordinari e 86 posti letto tecnici, oltre a 30.000 mq di spazi dedicati alla ricerca e alla formazione medica in collaborazione con l'Università del Piemonte Orientale.

Il costo complessivo ammonta a 530 milioni di euro, di cui 189 milioni di fondi statali, 10 milioni di fondi regionali e 331 milioni di capitale privato, fornito dal concessionario, il quale si occuperà della costruzione degli immobili e della gestione del complesso ospedaliero per un periodo di venticinque anni.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte sono stabiliti, come previsto dal comma 2, la durata e le funzioni del Commissario relativamente ad entrambi gli incarichi.

Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e, in particolare, le spese per il compenso del Commissario, sono a carico della Regione Piemonte, nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio.

Il compenso del Commissario è determinato, nel rispetto dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nella misura di euro 50.000 annui lordi a titolo di parte fissa, comprensiva delle eventuali spese di missione, e di 50.000 euro annui lordi a titolo di parte variabile. Le predette misure sono comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e, in particolare, le spese per il compenso del Commissario sono a carico della Regione Piemonte, nell'ambito delle risorse ordinarie del bilancio autonomo regionale, a valere sul capitolo 149970 della Missione 13, Programma 7, Titolo I, come segnalato dalla medesima Regione.

La previsione di cui al **comma 4** dell'articolo in esame reca un'autorizzazione di spesa, pari a 59.715,00 euro, per l'anno 2026 finalizzata a consentire la nomina del commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Province di Ancona, Pesaro-Urbino, e Macerata limitatamente ai Comuni di Camerino, Montecassiano, Treia ed ai Comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia, limitrofi alla Provincia di Ancona, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con deliberazione del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e successive modifiche ed estensioni.

L'onere connesso al compenso da riconoscere al commissario, pari a 59.715,00 euro per l'anno 2026, è stato quantificato tenendo conto della percentuale degli oneri a carico dell'amministrazione (pari al 32,7%). Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il comma 5 è volto a prevedere la proroga dell'originaria autorizzazione e dei relativi atti di assenso per la costruzione e l'esercizio degli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto in esercizio, in scadenza entro il 31 dicembre 2026 e per i quali, alla data del 30 giugno 2026, sia stata presentata un'istanza di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione, anche in altro sito; tale proroga opera fino alla conclusione del procedimento di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione. Inoltre, si prevede la proroga dell'efficacia dell'autorizzazione originaria e dei correlati atti di assenso, ivi compresa l'autorizzazione integrata ambientale, sino all'ultimazione delle opere per il mantenimento ovvero l'esercizio degli impianti in argomento, ove previste.

Ciò premesso, si precisa che la tariffa a carico del gestore dell'impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto per il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale è volta ad assicurare la



copertura degli oneri di istruttoria ai sensi dell'articolo 33, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 in forza del quale: "Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale o delle domande di modifica di cui all'articolo 29-*nonies* o del riesame di cui all'articolo 29-*octies* e per i successivi controlli previsti dall'articolo 29-*decies* sono a carico del gestore".

Inoltre, l'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti *off shore* interessati dalla proroga in argomento rientra nella competenza statale, ai sensi dell'allegato VIII della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006.

In relazione a quanto precede, non si determinano effetti negativi sulla finanza pubblica, ivi compresi i bilanci degli enti territoriali, in quanto si tratta di una mera proroga tecnica dei titoli nei casi previsti dalla proposta in esame e comunque a condizione che sia stata già presentata l'istanza di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione.

La disposizione di cui al comma 5-bis è finalizzata a contenere l'impatto dell'aumento dei prezzi del bitume, riducendo il fabbisogno di materia prima vergine, garantendo la continuità degli interventi di manutenzione e realizzazione delle infrastrutture stradali, evitando rallentamenti o sospensioni dei lavori, nonché assicurando la sostenibilità economica degli interventi pubblici, tutelando l'interesse pubblico alla sicurezza e funzionalità della rete viaria, in coerenza con i principi di economia circolare.

Nello specifico, la disposizione intende promuovere la possibilità fino al 31 dicembre 2026 di utilizzare integralmente il materiale derivante dalla rimozione delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso, ivi incluso il fresato d'asfalto, nell'ambito di interventi di costruzione, manutenzione e riqualificazione delle infrastrutture stradali.

Inoltre, si prevede che il materiale in argomento possa essere trasportato, in qualità di materiale tolto d'opera senza ulteriori trasformazioni, ai sensi dell'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oppure essere reimpiegato, senza ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale, nel medesimo cantiere ovvero nell'ambito di altri cantieri, interventi stradali o infrastrutturali di competenza del medesimo soggetto attuatore, anche non direttamente connessi al luogo di produzione del materiale stesso, previa verifica, da parte del produttore, delle caratteristiche del materiale e della conformità ambientale dello stesso rispetto al processo di destinazione e all'impiego previsto.

I commi 5-ter e 5-quater introducono disposizioni finalizzate ad assicurare il completamento della Nuova diga foranea del porto di Genova. L'infrastruttura è inserita nel quadro delle politiche di rilancio degli investimenti pubblici connesse al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), attraverso il Piano Nazionale Complementare (PNC).

L'opera, finalizzata al potenziamento dell'accessibilità marittima e alla resilienza delle infrastrutture portuali, è finanziata prevalentemente con risorse del Fondo complementare al PNRR, istituito dal decreto-legge n. 59 del 2021.

La disposizione proroga, inoltre, al 31 agosto 2027 l'incarico del commissario straordinario per la ricostruzione e l'operatività della relativa struttura di supporto.



In considerazione della necessità di garantire la continuità delle attività commissariali ancora in corso e di consentire il pieno completamento delle opere e degli adempimenti amministrativi connessi, il comma 5-ter dispone la proroga di un anno del mandato commissariale di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 109 del 2018 e, conseguentemente la proroga delle funzioni di Commissario straordinario attribuite alla medesima figura commissariale dall'articolo 9-bis, comma 1-ter per le attività relative all'avvio, alla gestione o alla prosecuzione dei lavori, nonché per il coordinamento e il monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova.

La proroga dell'incarico del Commissario fino al 31 agosto 2027 è coerente con il cronoprogramma dell'opera e risponde all'esigenza di assicurare la continuità delle funzioni di coordinamento, monitoraggio e impulso nella fase conclusiva degli interventi, la cui ultimazione è prevista nel corso del 2027. L'autorizzazione di risorse aggiuntive per l'anno 2028 di cui al comma 5-quinquies dell'articolo in esame attiene, invece, esclusivamente al profilo finanziario dell'opera e riguarda obbligazioni giuridiche e pagamenti che, in ragione della fisiologica scansione temporale degli stati di avanzamento dei lavori e delle liquidazioni, potranno ricadere su un esercizio successivo rispetto al termine delle funzioni commissariali.

La quantificazione degli oneri, pari a 500.000 euro per l'anno 2026 e a 1 milione di euro per l'anno 2027 è in linea con quanto già previsto nelle precedenti proroghe, da ultimo quella prevista dall'articolo 18, comma 3-bis, lettera a), del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 e tiene conto del compenso da attribuire al commissario e i due sub commissari (fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98) nonché dei trattamenti economici accessori, ivi compresa l'indennità di amministrazione, da riconoscere al personale della struttura che ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 109 del 2018 si compone di un contingente massimo di 20 unità di personale, di cui una unità di personale dirigenziale di livello generale e fino ad un massimo di cinque unità di livello dirigenziale non generale, e per la restante quota di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e territoriali, posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Il trattamento economico fondamentale del personale comandato è a carico dell'Amministrazioni di appartenenza. Del predetto contingente di personale non dirigenziale possono essere far parte fino a un massimo di cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario straordinario.

In relazione alla copertura degli oneri di cui al comma 5-ter, pari a 500.000 euro per l'anno 2026 e pari a 1 milione di euro per l'anno 2027, il successivo comma 5-quater prevede che si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che presenta le necessarie disponibilità.

La disposizione di cui al comma 5-quinquies, al fine di garantire il completamento dei lavori di FASE A della diga foranea di Genova, autorizza l'ulteriore spesa di 63 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028 per l'esecuzione delle opere necessarie al consolidamento dei fondali e delle attività previste dalla variante di progetto.

Per quanto attiene alla copertura degli oneri derivanti dal comma 5-quinquies, si prevede che agli stessi si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.



ART. 9-bis.

(Misure urgenti in materia di semplificazione degli oneri per infrastrutture energetiche di interesse strategico nazionale)

La disposizione prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, siano individuati specifici interventi di sviluppo, potenziamento o modifica di gasdotti di importazione dall'estero già esistenti, ritenuti strategici per la sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali ed europei. In relazione a tali interventi, per i gasdotti che hanno dato luogo a misure di compensazione comunque denominate, è assolto ogni eventuale ulteriore obbligo in materia di compensazioni, qualora le autorità competenti allo svolgimento delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale accertino che i medesimi interventi non comportano incrementi dell'impatto ambientale.

Articolo 10

(Disposizioni urgenti per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia)

L'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha introdotto misure per la salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione dell'Autorità per la Laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque. Il comma 2 del citato articolo 95 individua le funzioni attribuite alla predetta Autorità e, in particolare, alla lettera d), stabilisce che la stessa provveda allo svolgimento delle attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del Modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia (MOSE).

La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è finalizzata a chiarire un dubbio interpretativo sorto in ordine alla corretta classificazione del bene ai fini patrimoniali dello Stato, stabilendo che il MOSE sia acquisito al patrimonio indisponibile dello Stato, con successiva consegna in uso governativo all'Autorità per la Laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque, ai sensi della normativa vigente.

L'intervento normativo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi a definire il regime di classificazione patrimoniale del MOSE e la relativa modalità di iscrizione nel conto patrimoniale dello Stato, senza incidere sugli stanziamenti già previsti per la gestione e la manutenzione dell'opera.

Le attività amministrative connesse all'assunzione in consistenza del bene e alla consegna in uso governativo all'Autorità per la Laguna di Venezia sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente presso le amministrazioni interessate, in particolare presso l'Agenzia del demanio e l'Autorità per la Laguna di Venezia.

Il **comma 2** interviene sull'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al fine di prevedere che l'Autorità per la Laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque sia inserita di diritto, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui al comma 1 del medesimo articolo.



La disposizione è finalizzata a consentire alla predetta Autorità di operare direttamente quale stazione appaltante nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali attribuite dalla normativa vigente, con particolare riferimento agli interventi di salvaguardia della Laguna di Venezia e alla gestione e manutenzione del sistema MOSE.

La disposizione non comporta l'attribuzione di nuove funzioni né l'ampliamento delle competenze già previste dall'articolo 95 del decreto-legge n. 104 del 2020, ma si limita a consentire all'Autorità di esercitare in via diretta le attività di stazione appaltante necessarie allo svolgimento dei compiti già assegnati dalla legislazione vigente. Le attività connesse all'esercizio di tali funzioni saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. L'Autorità dispone, infatti, di una struttura organizzativa dotata di personale con competenze specifiche in materia di contratti pubblici e sistemi digitali, nonché di adeguati sistemi di formazione e aggiornamento del personale, in linea con i requisiti previsti dagli articoli 4 e seguenti dell'allegato II.4 al decreto legislativo n. 36 del 2023.

Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 11

(Entrata in vigore)

La disposizione reca l'entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'**Allegato 1**, introdotto dall'articolo **1, comma 5**, reca l'elenco degli interventi per cui è disposta la nomina dell'Amministratore delegato di RFI S.p.A. quale commissario straordinario.

L'**Allegato 2**, introdotto dall'articolo **4, comma 1**, reca l'elenco delle opere, già oggetto di commissariamento, per cui è disposta la nomina dell'Amministratore delegato di ANAS S.p.A. quale commissario straordinario.

L'Allegato 2-bis, introdotto dall'articolo 4, comma 2-bis, reca l'elenco delle opere per cui è disposta la nomina dell'Amministratore delegato di ANAS S.p.A. quale commissario straordinario.

L'**Allegato 3**, introdotto dall'articolo **5, comma 1**, reca l'elenco delle opere, già oggetto di commissariamento, per cui è disposto il subentro dell'Amministratore delegato di RFI S.p.A. quale commissario straordinario.

L'**Allegato 4**, introdotto dall'articolo **5, comma 3**, reca l'elenco delle opere per cui è disposta la nomina dell'Amministratore delegato di RFI S.p.A. quale commissario straordinario.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

05/05/2026

Daria Perrotta



Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32 "Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni" (milioni di euro)															
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	U/S	Natura	Saldo netto da finanziare					Fabbricagno				
						2026	2027	2028	2029		2026	2027	2028	2029	Indebitamento netto
1	8		Incremento delle risorse destinate alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (c.d. Ponte sullo stretto di Messina), di cui all'art.1, c. 272 della L. 213/2023	S	K										
1	9		Risorse da trasferire alla società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) al fine di ridurre l'esposizione debitoria	S	K	1.800,0	1.000,0								
1	10		Incremento delle risorse destinate alla realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, di cui all'art.5, c.1, D.L. 89/2024.	S	K				109,0					109,0	109,0
1	10		Incremento delle risorse destinate alla realizzazione dell'intervento "Collegamento stradale Cisterna-Valmontone" e relative opere connesse, di cui all'art.1, c. 480, L. 199/2025	S	K				90,0					90,0	90,0
1	10-bis		Risorse destinate all'avvio delle attività progettuali relative alla realizzazione della Circunvalazione di San Vito dei Normanni (GR)	S	K	0,6					0,6				
1	10-bis		Riduzione Tabella B - MIT	S	K	-0,6					-0,6				
1	11		Rifinanziamento del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato, di cui all'art.1, c. 95, L. 145/2018, relativamente alla quota assegnata, con DPCM 11 giugno 2019, al Ministero delle Infrastrutture e trasporti e destinata al programma ANAS "Ponti, Viadotti e Gallerie"	S	K	250,0	250,0	250,0	54,0		80,0		150,0	150,0	150,0
1	12		Rifinanziamento del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato, di cui all'art.1, c. 14, L. 160/2019, relativamente alla quota assegnata, con DPCM 23 dicembre 2020, al Ministero delle Infrastrutture e trasporti e destinata al programma ANAS "Manutenzione straordinaria"	S	K		150,0	222,0			150,0		222,0	222,0	
1	13		Incremento delle risorse destinate al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale - RFI a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, di cui all'art. 1, c. 86, della L. 266/2005	S	K										
1	14		Rifinanziamento del fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, di cui all'art. 1, c. 519, della L. 213/2023	S	C										
1	15		Rifinanziamento del fondo di conto capitale destinato alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, di cui all'art. 1, c. 886, della L. 207/2024	S	K										
1	16		Incremento delle risorse assegnate al Patrimonio Destinato, di cui all'art. 27, c. 17 del D.L. 34/2020	S	K	778,0	592,0	303,0	507,0		778,0	592,0	303,0	507,0	
1	17	a)	Riduzione delle risorse destinate alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (c.d. Ponte sullo stretto di Messina), di cui all'art.1, c. 272, della L. 213/2023	S	K	-938,0	-718,0	-637,0	-499,0		-778,0	-896,0	-625,0	-506,0	-330,0



Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32 "Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni"																	
(milioni di euro)																	
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	U/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbricigno				Indebitamento netto			
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
1	17	b)	Riduzione delle risorse destinate alla realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, di cui all'art. 5, c.1, DL 89/2024.	S	K												
1	17	c)	Incremento delle risorse destinate alla realizzazione dell'intervento "Collegamento stradale Cisterna-Valmontone" e relative opere connesse, di cui all'art. 1, c. 480, della L. 199/2025	S	K												
1	17	d)	Riduzione del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato, di cui all'art.1, c. 95, L.145/2018, relativamente alla quota assegnata, con DPCM 11 giugno 2019, al Ministero delle infrastrutture e trasporti e destinata al programma ANAS "Ponti, Viadotti e Gallerie"	S	K												
1	17	e)	Riduzione del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato, di cui all'art.1, c. 34, L.160/2019, relativamente alla quota assegnata, con DPCM 23 dicembre 2020, al Ministero delle infrastrutture e trasporti e destinata al programma ANAS "Manutenzione straordinaria"	S	K												
1	17	f)	Riduzione delle risorse destinate al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale - RFI a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, di cui all'art. 1, c. 86, della L. 266/2005	S	K												
1	17	g)	Riduzione del fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, di cui all'art. 1, c. 515, della L. 213/2023	S	C	-1.890,0	-1.274,0	-143,0	-261,0								
1	17	h)	Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attuazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 1, c. 511, della L. 296/2006	S	K							-126,0		-500,0		-126,0	-500,0
1	17-bis	a)	Incremento del Fondo per il finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, di cui all'art. 1, c. 302, della L. 213/2023	S	K	8,7	8,0	3,5				8,7	8,0	3,5		8,7	8,0
1	17-bis	b)	Realizzazione di interventi sugli immobili che interessano il patrimonio storico-artistico delle regioni o di altri soggetti pubblici	S	K	2,3	2,3	2,0				2,3	2,3	2,0		2,3	2,0
1	17-bis	c)	Incremento delle risorse in favore degli interventi per la tutela e la promozione del patrimonio culturale e storico, di cui all'art. 1, c. 241, della L. 190/2014	S	K	8,2	13,4	13,4				8,2	13,4	13,4		8,2	13,4
1	17-bis	d)	Incremento del Fondo investimenti finalizzato agli interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali, di cui all'art. 1, c. 95, della L. 145/2018 - quota MIT	S	K	4,3	7,6	7,9				4,3	7,6	7,9		4,3	7,6
1	17-bis	e)	Incremento del Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico, di cui all'art. 32, c. 1, del D.L. 98/2011 - quota MIT	S	K	3,8										3,8	
1	17-bis	f)	Incremento delle risorse per il programma degli interventi a titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finalizzati alla costruzione, sistemazione, manutenzione e completamento di edifici pubblici statali, di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 dicembre 2025, n. 330	S	K	1,3										1,3	



Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2025, n. 32 "Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni"																	
(milioni di euro)																	
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	U/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
1	17-bis	g)	Incremento del Fondo investimenti finalizzato agli interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di cui all'art. 1, c. 95, della L. 145/2018 - quota MIT	S	K	14,4	1,3	12,2		14,4	1,3	12,2		14,4	1,3	12,2	
1	17-bis	h)	Incremento del Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni, di cui all'art. 19, c. 1, del D.L. 104/2023	S	K	40,0				40,0				40,0			
1	17-bis	l)	Incremento delle risorse in favore di Rete ferroviaria italiana Spa (RFI), finalizzato alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocità e alta capacità (AV/AC) sulla linea ferroviaria adriatica, di cui all'art. 1, c. 394, della L. 234/2021	S	K				46,8				46,8			46,8	
1	17-ter	a)	Riduzione delle risorse in favore di Rete ferroviaria italiana Spa (RFI), finalizzato alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocità e alta capacità (AV/AC) sulla linea ferroviaria adriatica, di cui all'art. 1, c. 394, della L. 234/2021	S	K	-80,0	-10,7	-15,5		-80,0	-10,7	-15,5		-80,0	-10,7	-15,5	
1	17-ter	b)	Utilizzo delle risorse reiscritte in bilancio a seguito dell'eliminazione di residui passivi perenti in esito alla procedura di riaccertamento di cui all'art. 34-ter, c. 5, della L. 196/2009 - quota MIT	S	K	-1,8				-1,8				-1,8			
1	17-ter	c)	Riduzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile, di cui all'art. 1, c. 392, della L. 234/2021	S	K		-14,0	-20,0	-12,0		-14,0	-20,0	-12,0		-14,0	-20,0	
1	17-ter	d)	Riduzione del Fondo per il finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche finalizzati all'equilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, di cui all'art. 1, c. 302, della L. 213/2023	S	K				-7,5				-7,5			-7,5	
1	17-ter	e)	Utilizzo delle risorse reiscritte in bilancio a seguito dell'eliminazione di residui passivi perenti in esito alla procedura di riaccertamento di cui all'art. 34-ter, c. 5, della L. 196/2009, finalizzati alle spese per gli immobili che interessano il patrimonio storico-artistico delle regioni o di altri soggetti pubblici - quota MIT	S	K				-0,3				-0,3			-0,3	
1	17-ter	f)	Riduzione delle risorse destinate agli interventi per la tutela e la promozione del patrimonio culturale e storico, di cui all'art. 1, c. 241, della L. 190/2014	S	K				-7,2				-7,2			-7,2	
1	17-ter	g)	Riduzione del Fondo investimenti finalizzato agli interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali, di cui all'art. 1, c. 95, della L. 145/2018 - quota MIT	S	K				-1,3				-1,3			-1,3	
1	17-ter	h)	Utilizzo delle risorse reiscritte in bilancio a seguito dell'eliminazione di residui passivi perenti in esito alla procedura di riaccertamento di cui all'art. 34-ter, c. 5, della L. 196/2009, destinati al programma straordinario di interventi per le piccole e medie opere nel Mezzogiorno - quota MIT	S	K				-2,8				-2,8			-2,8	
1	17-ter	l)	Utilizzo delle risorse reiscritte in bilancio a seguito dell'eliminazione di residui passivi perenti in esito alla procedura di riaccertamento di cui all'art. 34-ter, c. 5, della L. 196/2009, finalizzati alla costruzione, sistemazione, manutenzione e completamento di edifici pubblici statali - quota MIT	S	K				-1,3				-1,3			-1,3	
1	17-ter	l)	Riduzione del Fondo investimenti finalizzato agli interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di cui all'art. 1, c. 95, della L. 145/2018 - quota MIT	S	K				-14,4				-14,4			-14,4	



Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32 "Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni" (milioni di euro)																		
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	U/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
1	17-ter	m)	Riduzione Tabella B - MIT	S	K	-1.2	-8.0	-3.5			-1.2	-8.0	-3.5			-1.2	-8.0	-3.5
2	5		Proroga dell'incarico del Commissario straordinario e della struttura di supporto per la messa in sicurezza e l'adeguamento del traforo del Gran Sasso, di cui all'art. 4-ter, c. 1, del D.L. 32/2019 (compenso Commissario e Sule-commissari)	S	C	0.4	0.4	0.4			0.4	0.4	0.4			0.4	0.4	0.4
2	5		Proroga dell'incarico del Commissario straordinario e della struttura di supporto per la messa in sicurezza e l'adeguamento del traforo del Gran Sasso, di cui all'art. 4-ter, c. 1, del D.L. 32/2019 (compenso Commissario e Sule-commissari) - effetti riflessi	E	TC						0.2	0.2	0.2			0.2	0.2	0.2
2	5		Proroga dell'incarico del Commissario straordinario e della struttura di supporto per la messa in sicurezza e l'adeguamento del traforo del Gran Sasso, di cui all'art. 4-ter, c. 1, del D.L. 32/2019 - rimborsi, compensi e buoni pasto per il personale	S	C	0.5	0.5	0.5			0.5	0.5	0.5			0.5	0.5	0.5
2	5		Proroga dell'incarico del Commissario straordinario e della struttura di supporto per la messa in sicurezza e l'adeguamento del traforo del Gran Sasso, di cui all'art. 4-ter, c. 1, del D.L. 32/2019 - oneri di missione	S	C	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0
2	5		Proroga dell'incarico del Commissario straordinario e della struttura di supporto per la messa in sicurezza e l'adeguamento del traforo del Gran Sasso, di cui all'art. 4-ter, c. 1, del D.L. 32/2019 - assicurazioni per il personale	S	C	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0
2	5		Proroga dell'incarico del Commissario straordinario e della struttura di supporto per la messa in sicurezza e l'adeguamento del traforo del Gran Sasso, di cui all'art. 4-ter, c. 1, del D.L. 32/2019 - consulenti	S	C	0.3	0.3	0.3			0.3	0.3	0.3			0.3	0.3	0.3
2	5		Proroga dell'incarico del Commissario straordinario e della struttura di supporto per la messa in sicurezza e l'adeguamento del traforo del Gran Sasso, di cui all'art. 4-ter, c. 1, del D.L. 32/2019 - funzionamento	S	C	0.1	0.1	0.1			0.1	0.1	0.1			0.1	0.1	0.1
2	5		Riduzione delle risorse destinate al sostegno delle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci, non soggetti a obblighi di servizio pubblico, in conseguenza dell'emergenza COVID-19, di cui all'art. 214, c. 3, del D.L. 34/2020	S	C	-1.3	-1.3	-1.3			-1.3	-1.3	-1.3			-1.3	-1.3	-1.3
2	6		Risorse finalizzate all'adozione e al mantenimento, da parte del gestore, delle misure di sicurezza temporanee minime per ciascuna galleria aperta al traffico, incluso il traforo del Gran Sasso, di cui all'art. 10-ter, c. 1, del D.Lgs. 264/2006	S	K	20.6	7.7	7.8			20.6	7.7	7.8			20.6	7.7	7.8
2	6		Riduzione delle risorse destinate all'erogazione di contributi a favore di Società Strada del Parchi S.p.A. per il ripristino e la messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici 2009, 2016 e 2017, di cui all'art. 16-bis, c. 1, del D.L. 91/2017	S	K	-20.6	-7.7	-7.8			-20.6	-7.7	-7.8			-20.6	-7.7	-7.8
2	7		Risorse destinate alla realizzazione di ulteriori interventi di manutenzione straordinaria sulle tratte autostradali A24 e A25, incluso il traforo del Gran Sasso, di cui all'art. 10-ter, c. 1, del D.Lgs. 264/2006	S	K	66.4	85.3	62.2			66.4	85.3	62.2			66.4	85.3	62.2
2	7		Riduzione delle risorse destinate all'erogazione di contributi a favore di Società Strada del Parchi S.p.A. per il ripristino e la messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici 2009, 2016 e 2017, di cui all'art. 16-bis, c. 1, del D.L. 91/2017	S	K	-66.4	-85.3	-62.2			-66.4	-85.3	-62.2			-66.4	-85.3	-62.2



Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2025, n. 32 "Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni"																			
(milioni di euro)																			
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto					
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029		
4	2-quater		Incremento delle risorse in favore dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale, finalizzato al completamento dei lavori relativi al collegamento dell'ultimo miglio tra l'area portuale di Genova e l'area di Campasso	S	K		0.3	5.0	7.7			0.3	5.0	7.7			0.3	5.0	7.7
4	2-quater	a)	Riduzione Tabella B - MIT	S	K		-0.3					-0.3					-0.3		
4	2-quater	b)	Riduzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile, di cui all'art. 1, c. 392, della L. 234/2021	S	K			-5.0	-7.7				-5.0	-7.7				-5.0	-7.7
4	2-quinquies		Incremento delle risorse finalizzato alle attività progettuali e di realizzazione degli interventi per il ripristino della linea ferroviaria Privero-Terracina	S	K		9.0	51.0					9.0	51.0			9.0	51.0	
4	2-quinquies		Riduzione delle risorse in favore di Rete ferroviaria Italiana Spa (RFI), finalizzato alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocità e alta capacità (AV/AC) sulla linea ferroviaria adriatica, di cui all'art. 1, c. 394, della L. 234/2021	S	K		-9.0	-51.0					-9.0	-51.0			-9.0	-51.0	
4	2-sexies		Incremento delle risorse in favore della società ANAS S.p.A., finalizzato alle attività progettuali e di realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e recupero dei manufatti finalizzati alla riapertura al transito della tratta tra Prati e Santa Cristina d'Aspromonte (RC)	S	K	0.5	11.5				0.5	11.5				0.5	11.5		
4	2-sexies	a)	Riduzione Tabella B - MIT	S	K	-0.5					-0.5					-0.5			
4	2-sexies	b)	Riduzione delle risorse in favore di Rete ferroviaria Italiana Spa (RFI), finalizzato alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocità e alta capacità (AV/AC) sulla linea ferroviaria adriatica, di cui all'art. 1, c. 394, della L. 234/2021	S	K		-11.5					-11.5					-11.5		
4	2-septies		Incremento delle risorse finalizzato ai lavori per la soppressione dei passaggi a livello, nonché per le opere connesse sulla linea Alessandria-Piacenza in comune di Castel San Giovanni e in comune di Sarmato, sulla linea Bologna-Padova in comune di Monselice e sulla linea Codogno-Mantova in comune di Curtatone	S	K		31.0	39.0				31.0	39.0				31.0	39.0	
4	2-septies		Riduzione delle risorse in favore di Rete ferroviaria Italiana Spa (RFI), finalizzato alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocità e alta capacità (AV/AC) sulla linea ferroviaria adriatica, di cui all'art. 1, c. 394, della L. 234/2021	S	K		-31.0	-39.0				-31.0	-39.0				-31.0	-39.0	
4	2-ottimesime		Incremento delle risorse finalizzato alla redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e per lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnico-economica del prolungamento verso Gaeta della variante alla strada statale 7 "Appia" in comune di Formia (Piedemontana)	S	K		9.0	3.0				9.0	3.0				9.0	3.0	
4	2-ottimesime		Riduzione delle risorse in favore di Rete ferroviaria Italiana Spa (RFI), finalizzato alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocità e alta capacità (AV/AC) sulla linea ferroviaria adriatica, di cui all'art. 1, c. 394, della L. 234/2021	S	K		-9.0	-3.0				-9.0	-3.0				-9.0	-3.0	
4	2-novesime		Incremento delle risorse finalizzato all'avvio delle attività progettuali e alla realizzazione degli interventi per la ricostruzione del Ponte di Marina di Massa	S	K	1.1	7.5				1.1	7.5				1.1	7.5		



Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32 "Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni" (milioni di euro)																	
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
4	2-novies	a)	Riduzione Tabella B - MIT	S	K	-1.1	-2.0			-1.1	-2.0			-1.1	-2.0		
4	2-novies	b)	Riduzione delle risorse in favore di Rete ferroviaria italiana Spa (RFI), finalizzato alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocità e alta capacità (AV/AC) sulla linea ferroviaria adriatica, di cui all'art. 1, c. 394, della L. 234/2021	S	K		-5.5				-5.5				-5.5		
4	2-decies		Incremento delle risorse finalizzato all'avvio delle attività progettuali e per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione del Ponte sul fiume Trigno	S	K		10.5	10.0			10.5	10.0			10.5	10.0	
4	2-decies		Riduzione delle risorse in favore di Rete ferroviaria italiana Spa (RFI), finalizzato alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocità e alta capacità (AV/AC) sulla linea ferroviaria adriatica, di cui all'art. 1, c. 394, della L. 234/2021	S	K		-10.5	-10.0			-10.5	-10.0			-10.5	-10.0	
4	2-undecies		Incremento delle risorse finalizzato al completamento dei lavori per la messa in sicurezza e la riapertura del Viadotto Sente Longo	S	K		7.0				7.0				7.0		
4	2-undecies		Riduzione delle risorse in favore di Rete ferroviaria italiana Spa (RFI), finalizzato alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocità e alta capacità (AV/AC) sulla linea ferroviaria adriatica, di cui all'art. 1, c. 394, della L. 234/2021	S	K		-7.0				-7.0				-7.0		
7	5	a)	Risorse in favore del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, finalizzate ai servizi di accoglienza delle delegazioni straniere	S	C	3.0				3.0					3.0		
7	5	b)	Risorse in favore del Ministero della Difesa, da destinare alle esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, nonché alle esigenze logistiche per l'accoglienza delle delegazioni ufficiali straniere	S	C	9.0				9.0					9.0		
7	5	c)	Risorse in favore del Commissario straordinario per lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, di cui all'art. 5, del D.L. 96/2025	S	C	32.3				32.3					32.3		
7	5	d)	Risorse in favore di Sport e Salute S.p.A. per il successivo trasferimento alla Federazione Medico sportiva italiana	S	C	6.2				6.2					6.2		
7	6		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle somme rivenienti dall'abrogazione dell'art. 1, c. 261, della L. 207/2024 (Fondo per le spese di funzionamento connesse allo svolgimento delle Paralimpiadi Milano Cortina 2026) riferite all'annualità 2025	E	EXT	0.5											
7	6		Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attuazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 1, c. 511, della L. 236/2006	S	K					-0.5					-0.5		
7	6		Utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'art. 1, c. 261, della L. 207/2024 (Fondo per le spese di funzionamento connesse allo svolgimento delle Paralimpiadi Milano Cortina 2026) riferite all'annualità 2026	S	C	-50.0				-50.0					-50.0		



Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32 "Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni"																	
(milioni di euro)																	
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
9	4		Compenso del Commissario straordinario alla ricostruzione post-calamità nominato ai sensi dell'art. 3 della L. 40/2025, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 in alcuni territori della Regione Marche	S	C	0.1				0.1					0.1		
			Compenso del Commissario straordinario alla ricostruzione post-calamità nominato ai sensi dell'art. 3 della L. 40/2025, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 in alcuni territori della Regione Marche - effetti riflessi	E	TC					0.0					0.0		
9	4		Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0.1				-0.1				-0.1			
9	5-ter		Prioroga al 31 agosto 2027 del Commissario straordinario per la ricostruzione, il sostegno e la ripresa economica del territorio del Comune di Genova, di cui all'art. 1, c. 1, del D.L. 109/2018	S	C	0.5	1.0			0.5	1.0			0.5	1.0		
9	5-quater		Riduzione Tabella A - MIT	S	C	-0.5	-1.0			-0.5	-1.0			-0.5	-1.0		
9	5-quinquies		Completamento dei lavori di FASE A della diga foranea di Genova, in merito alle opere necessarie al consolidamento dei fondali e delle attività previste dalla variante di progetto	S	K		63.0	100.0			63.0	100.0			63.0	100.0	
9	5-quinquies		Riduzione delle risorse in favore di Rete ferroviaria italiana Spa (RFI), finalizzato alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocità e alta capacità (AV/AC) sulla linea ferroviaria adriatica, di cui all'art. 1, c. 394, della L. 234/2021	S	K		-63.0	-100.0			-63.0	-100.0			-63.0	-100.0	
			Entrate	E		0.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	
			Spese	S		0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-200.0	0.0	0.0	-1.0	0.0	0.0	
			SALDO			0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	200.2	0.2	0.0	1.2	0.2	0.0	



VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del direttore generale dell'Istituto della Enciclopedia italiana, Massimo Bray, sugli obiettivi conseguiti e il lavoro svolto con riferimento alle attività finanziate con il contributo stabile di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 223	105
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 5 maggio 2026. — Presidenza del
presidente Federico MOLLICONE.*

Audizione informale del direttore generale dell'Istituto della Enciclopedia italiana, Massimo Bray, sugli obiettivi conseguiti e il lavoro svolto con riferimento alle attività finanziate con il contributo stabile di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 223.

L'audizione informale è stata svolta dalle
13 alle 13.20.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Giuseppe Colucci a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia. Nomina n. 122 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	106
--	-----

SEDE REFERENTE:

DL 32/2026: Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni. C. 2910, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	107
---	-----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 5 maggio 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 10.55.

Proposta di nomina del dottor Giuseppe Colucci a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia. Nomina n. 122.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del prescritto parere è fissato al 18 maggio 2026.

Dario IAIA (FDI), *relatore*, fa presente che l'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, è disciplinato dall'articolo 9 della legge quadro sulle aree protette, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro del-

l'ambiente e della sicurezza energetica (MASE).

L'Ente è preposto alla tutela e alla gestione del territorio del Parco, perseguendo le finalità di conservazione, valorizzazione ed estensione della naturalità e dell'integrità ambientale. In tale ambito, particolare rilievo assumono gli obiettivi di salvaguardia degli equilibri ecologici e dei sistemi di specifico interesse geologico-naturalistico, promuovendo il recupero delle aree degradate, il miglioramento della copertura vegetale e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e artistico.

Ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 9 della richiamata legge n. 394 del 1991, sono organi dell'Ente il presidente, il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco. Rammenta che la procedura prevede che il presidente sia nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il presidente della regione nel cui territorio ricada il parco nazionale. Sullo schema di decreto di nomina, in virtù del disposto dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978, è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. A tal proposito,

segnala che è stata acquisita la formale intesa del presidente della regione Puglia sulla proposta di nomina del dottor Giuseppe Colucci a presidente dell'Ente parco.

Fa presente, in conclusione, che la proposta di nomina è corredata dal *curriculum vitae* del dottor Giuseppe Colucci.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

SEDE REFERENTE

Martedì 5 maggio 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi.

La seduta comincia alle 11.

DL 32/2026: Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni.

C. 2910, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 maggio 2026.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative e che talune proposte emendative sono state dichiarate inammissibili. Avverte che, alla scadenza del relativo termine, sono pervenute le richieste di riesame dei giudizi di inammissibilità dichiarata relativamente agli articoli aggiuntivi Del Barba 6.01, 10.01, 10.04, 10.06 e 10.07.

Al riguardo, alla luce di un ulteriore esame delle suddette proposte emendative, nonché a seguito dell'analisi dei motivi di riesame adottati dai ricorrenti, rileva che la presidenza ritiene di dover confermare il giudizio di inammissibilità su tutte le proposte emendative su cui è stata avanzata richiesta di riesame. Dà quindi conto delle sostituzioni.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sul complesso delle proposte emendative presentate, ritiene necessario svolgere alcune considerazioni di carattere generale, anche alla luce dei tempi estremamente contenuti dedicati all'esame di un provvedimento di particolare rilievo che – a suo giudizio – incide sul prosieguo dell'attività legislativa e sulle future scelte di carattere economico-finanziario del Governo.

Osserva che il preannunciato intendimento di porre la questione di fiducia sul provvedimento, nel testo approvato dal Senato, preclude di fatto alla Camera dei deputati la possibilità di contribuire al miglioramento del testo, pur trattandosi di un provvedimento che interviene su questioni di evidente interesse nazionale, che riguardano, tra l'altro, Rete ferroviaria italiana (RFI), ANAS, il collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria e le concessioni balneari. Sottolinea, al riguardo, l'esigenza di un approfondimento finalizzato a chiarire quali siano gli orientamenti del Governo, atteso che il testo reca disposizioni in materia di commissari e di bandi-tipo, senza tuttavia chiarire compiutamente le scelte concrete che si intendono perseguire.

Con riferimento al ricorso alle gestioni commissariali, evidenzia come il Paese non possa fondare stabilmente la propria azione amministrativa su strumenti pensati per fronteggiare situazioni eccezionali. A tal riguardo, sottolinea che il commissariamento può risultare giustificato in presenza di emergenze o di eventi catastrofali, ma non può divenire una modalità ordinaria e generalizzata di governo delle opere pubbliche. Reputa, pertanto, necessario ricondurre l'azione amministrativa entro un quadro di programmazione ordinaria e coordinata.

Richiama, in tal senso, l'esempio di percorsi che hanno consentito un avanzamento ordinato delle opere, come nel caso della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione, ed esprime perplessità rispetto a un'impostazione che – anche con riferimento ad ANAS ed RFI – rischia invece di tradursi in soluzioni temporanee e non strutturali. In tale quadro, manifesta contrarietà alla generale estensione del regime

commissariale, non ravvisando le ragioni per attribuire funzioni commissariali a soggetti già inseriti nelle strutture amministrative competenti. Ritiene, al riguardo, che il dibattito svolto al Senato non abbia chiarito né la semplificazione perseguita né la razionalizzazione amministrativa che il Governo intende realizzare. Osserva, pertanto, che il continuo ricorso a discipline speciali e difformi rispetto alle regole ordinarie determina frammentazione e criticità, non per ultimo anche sotto il profilo ambientale.

Quanto all'articolo 1, relativo al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, rileva che le risorse originariamente destinate a tale finalità avrebbero potuto essere impiegate per priorità oggi più urgenti per il Paese. Sottolinea, in particolare, come non risultino chiare né le condizioni effettive né i tempi certi per la realizzazione dell'opera, né tantomeno la strategia complessiva relativa all'utilizzo delle ingenti risorse finanziarie trasferite alla Cassa depositi e prestiti.

Relativamente al bando-tipo per le concessioni balneari, rileva come a tale soluzione si giunga all'esito di un percorso nel quale è emerso un evidente disallineamento tra gli slogan elettorali del Governo e le misure poi concretamente prospettate agli operatori del settore. Osserva, in ogni caso, che lo strumento non appare di per sé negativo, purché sia definito attraverso un confronto effettivo con le regioni e con i soggetti istituzionali competenti, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti. Evidenzia, infatti, che molti comuni si trovano oggi in una condizione di incertezza operativa, anche alla luce delle recenti pronunce dei tribunali amministrativi, con il rischio che beni e stabilimenti balneari di grande rilievo per l'economia nazionale e per il turismo siano gestiti in modo non ottimale.

In conclusione, ritiene necessario salvaguardare tanto le esigenze delle imprese quanto i principi che presidono alla gestione dei beni pubblici, affinché ciò che appartiene alla collettività sia messo nuovamente a disposizione attraverso procedure trasparenti e coerenti con l'interesse pubblico.

Agostino SANTILLO (M5S) chiede l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Mauro ROTELLI, *presidente*, a seguito della richiesta del deputato Santillo, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Agostino SANTILLO (M5S), intervenendo sul complesso delle proposte emendative, osserva che il provvedimento in esame, incidendo sulle gestioni commissariali, sollecita una riflessione più ampia sull'opportunità di delineare in modo più compiuto il perimetro dei poteri e delle funzioni attribuiti a tali figure, come già evidenziato dal deputato Simiani. Precisa di non esprimere una contrarietà pregiudiziale allo strumento commissariale, ma ritiene opportuno chiarire con maggiore puntualità quali siano i poteri derogatori effettivamente attribuiti, anche alla luce di quanto emerso nel corso delle audizioni dei candidati commissari straordinari presso la Commissione Ambiente, dalle quali non sempre sono stati ricavati elementi pienamente esaurienti. Rileva, in particolare, l'esigenza di un chiarimento in ordine alle disposizioni oggetto di deroga da parte dei commissari. Qualora non vi siano deroghe sostanziali, il rischio è che tali figure si traducano in un ulteriore appesantimento procedurale; qualora invece le deroghe riguardino sistematicamente determinate regole, reputa opportuno interrogarsi sulla possibilità di ricondurre tali semplificazioni entro la disciplina ordinaria.

Con riferimento al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, richiama le questioni emerse a seguito dell'audizione dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) presso il Senato, con particolare riguardo al tema della procedura ad evidenza pubblica. Evidenzia che le proposte emendative presentate dal proprio gruppo sono volte ad assicurare una procedura effettivamente concorrenziale, fondata su un progetto posto a base di gara, nonché a verificare il rispetto delle prescrizioni formulate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nel parere reso nel 1997 sulla

fattibilità dell'opera. Segnala inoltre le proposte emendative volte a favorire una progressiva digitalizzazione delle procedure, anche attraverso il ricorso al *Building Information Modeling* (BIM), nonché a prevedere un costante aggiornamento alle Commissioni parlamentari competenti sull'avanzamento dell'opera e sull'utilizzo delle risorse.

Quanto al regime commissariale, segnala il rischio che l'attribuzione dei poteri commissariali ai vertici di ANAS e Rete ferroviaria italiana (RFI) possa determinare interferenze e profili di conflitto di interesse. Richiama, pertanto, i contenuti delle proposte emendative finalizzate a garantire l'indipendenza del commissario e ad estendere i controlli antimafia anche agli affidamenti di importo inferiore a 150 mila euro.

Con riguardo al tema delle concessioni demaniali, evidenzia che gli emendamenti presentati sono diretti a precisare i criteri che i comuni dovranno seguire nell'assegnazione delle nuove concessioni, ricercando un equilibrio tra le esigenze di concorrenza e la tutela degli investimenti già realizzati.

Da ultimo, in relazione alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, segnala l'esigenza di assicurare la pubblicazione integrale dei programmi sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche allo scopo di verificare gli eventuali maggiori costi derivanti dall'aumento dei prezzi delle materie prime. Richiama, a tal fine, le proposte emendative presentate dal gruppo Movimento 5 Stelle volte a prevedere, tra le altre cose, un costante aggiornamento alle Commissioni parlamentari competenti, reputando tale passaggio coerente con le esigenze di trasparenza e controllo sull'attuazione degli interventi.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire sul complesso delle proposte emendative, invita il relatore, deputato Milani, a formulare i pareri relativi alle proposte emendative presentate.

Massimo MILANI (FDI), *relatore*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

Il viceministro Edoardo RIXI esprime parere conforme a quello del relatore.

Patty L'ABBATE (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.1 a sua prima firma, rileva che lo stesso è volto alla soppressione dell'articolo. Segnala, inoltre, la necessità che le risorse stanziare per il collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria siano più utilmente destinate ad altre finalità analogamente a quanto dispone l'emendamento Barbagallo 1.2.

La Commissione respinge l'emendamento L'Abbate 1.1.

Sara FERRARI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Barbagallo 1.2, di cui è cofirmataria, rileva in via preliminare la necessità di una riflessione definitiva sul collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, alla luce della rimodulazione di circa 2 miliardi di euro originariamente riferiti all'opera e dello slittamento al 2034 di una parte consistente delle relative risorse. Ritiene che tali elementi rendano evidente l'esigenza di chiarire in modo trasparente la reale prospettiva dell'intervento e la destinazione effettiva degli stanziamenti interessati.

Fa presente che la proposta emendativa di cui è cofirmataria sostituisce l'articolo 1, subordinando l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori alla previa indizione di una procedura di gara internazionale ad evidenza pubblica. Evidenzia, in particolare, che il bando dovrebbe individuare il progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara e che l'aggiudicazione dovrebbe avvenire secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in coerenza con il Codice dei contratti pubblici.

Segnala, inoltre, che l'emendamento prevede che la società Stretto di Messina provveda, entro dodici mesi, alla pubblicazione del bando di gara nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea e dispone la perdita di

efficacia delle clausole di riattivazione sottoscritte con il contraente generale, in conformità ai rilievi formulati dalla Corte dei conti, che reputa non recepiti dal provvedimento in esame.

Rileva, altresì, che la proposta emendativa prevede l'abrogazione del decreto-legge n. 35 del 2023 e delle disposizioni relative agli stanziamenti destinati al Ponte sullo Stretto di Messina contenute nella legge di bilancio per il 2024, prevedendo la riassegnazione delle risorse non più destinate all'opera al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). Fa presente, in particolare, che la quota afferente alle amministrazioni centrali sarebbe destinata al ripristino delle aree danneggiate dagli eventi catastrofici verificatisi nel mese di gennaio 2026 e alla realizzazione di investimenti infrastrutturali in Sicilia e Calabria, mentre la quota riferita alle medesime regioni sarebbe impiegata per la realizzazione e il completamento degli interventi previsti nel periodo di programmazione 2021-2027.

Ribadisce, in conclusione, che, anziché continuare a destinare risorse a un'opera dalla prospettiva ancora incerta, sarebbe più opportuno impiegarle per il potenziamento delle infrastrutture stradali e ferroviarie della Sicilia e della Calabria.

La Commissione respinge l'emendamento Barbagallo 1.2.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Bonelli 1.3; si intende vi abbia rinunciato.

Marco SIMIANI (PD-IDP), nell'intervenire sull'emendamento 1.4 a sua prima firma, richiama, in via preliminare, le evidenti criticità che il Paese continua a registrare in materia di dissesto idrogeologico, anche alla luce dell'aumento significativo degli eventi estremi verificatisi negli ultimi anni. Evidenzia che la proposta emendativa in esame è volta a sollecitare il Governo ad adottare una programmazione seria e strutturata delle risorse, superando interventi estemporanei e frammentati. Ritiene, in particolare, necessario prevedere

un fondo dedicato al dissesto idrogeologico, dotato di risorse certe e pluriennali, al fine di assicurare continuità agli interventi e capacità effettiva di risposta ai territori.

Sottolinea che una programmazione coerente deve muovere dagli studi e dagli elementi conoscitivi già disponibili presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e l'ISPRA, così da individuare con precisione le aree nelle quali attivare tempestivamente le risorse e realizzare interventi concretamente efficaci.

Alla luce delle considerazioni svolte, reputa pertanto che il dissesto idrogeologico possa essere affrontato in modo serio e non meramente emergenziale solo attraverso un'attività stabile e coerente di pianificazione e programmazione degli interventi.

La Commissione respinge l'emendamento Simiani 1.4.

Patty L'ABBATE (M5S) dichiara di sottoscrivere tutte le proposte emendative a prima firma del deputato Bonelli.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Simiani 1.5 e Bonelli 1.6, nonché gli emendamenti Simiani 1.7, 1.8 e 1.9.

Augusto CURTI (PD-IDP) illustra le finalità dell'emendamento Simiani 1.10, di cui è cofirmatario, evidenziando – in particolare – come lo stesso sia volto ad assicurare, nell'*iter* relativo alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, il rispetto dei principi europei di concorrenza, trasparenza e non discriminazione, anche mediante il ricorso a una nuova procedura di gara. L'emendamento mira altresì a garantire l'efficienza economica dell'opera e l'equilibrio della relativa gestione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nel ritenere pienamente condivisibili le finalità, auspica pertanto una modifica del parere contrario espresso da parte del relatore e del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simiani 1.10, Mor-

fino 1.11, Simiani 1.12 e 1.13, gli identici emendamenti Bonelli 1.14 e L'Abbate 1.15, nonché gli emendamenti Simiani 1.16, 1.17 e 1.18.

Sara FERRARI (PD-IDP) richiama le finalità dell'emendamento Simiani 1.20, di cui è cofirmataria, specificando che la proposta emendativa è volta a subordinare la prosecuzione dell'*iter* realizzativo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria all'acquisizione di una certificazione indipendente di elevato livello in materia di resilienza sismica.

Fa presente, in particolare, che la proposta è diretta a prevedere che tale certificazione, rilasciata da esperti indipendenti, attesti la capacità dell'opera di resistere a eventi sismici di intensità superiore alla massima storicamente registrata nell'area dello Stretto.

Evidenzia, inoltre, che l'emendamento prevede la sottoposizione del progetto a specifiche prove e simulazioni di sicurezza strutturale, conformi agli standard tecnici europei più avanzati, al fine di assicurare un supplemento di verifica su un profilo di assoluta rilevanza per la sicurezza dell'infrastruttura.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simiani 1.20 e 1.21, nonché l'emendamento Iaria 1.22.

Augusto CURTI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Simiani 1.23, di cui è cofirmatario, evidenzia come l'emendamento si proponga di integrare gli elementi istruttori previsti per la prosecuzione dell'*iter* relativo al collegamento stabile tra Sicilia e Calabria, richiedendo in particolare l'acquisizione del parere della Ragioneria generale dello Stato in ordine all'equilibrio economico-finanziario della gestione, con riferimento alle tariffe di pedaggio indicate nel piano finanziario della società concessionaria, nonché la verifica dell'assenza di eventuali futuri oneri a carico della finanza pubblica.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simiani 1.23 e Iaria 1.24.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.25, evidenzia la necessità di un aggiornamento del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in relazione al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto, al fine di verificarne la conformità sotto il profilo tecnico, sismico, nonché con riferimento alla capacità di resistenza agli avversi eventi meteorologici che potrebbero interessare l'area. Osserva che, alla luce delle criticità emerse in precedenti valutazioni, appare necessario acquisire una nuova pronuncia dell'organo competente una volta definito il progetto, non risultando allo stato disponibile un elaborato definitivo validabile. Ritiene, pertanto, essenziale subordinare ogni valutazione conclusiva sull'opera a tale ulteriore verifica tecnica.

La Commissione respinge l'emendamento Simiani 1.25.

Patty L'ABBATE (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.26 a sua prima firma, fa presente come l'emendamento proponga la riapertura della procedura di valutazione di incidenza ambientale, in conformità a quanto previsto dalla normativa europea. Osserva che, trattandosi di un'opera di rilevante impatto, risulta necessario verificare preventivamente l'assenza di effetti negativi sugli habitat e sugli ecosistemi interessati, sottolineando come tale valutazione, allo stato attuale, non risulti adeguatamente completata e come siano state segnalate criticità e carenze documentali anche da parte degli organismi competenti a livello nazionale ed europeo. Evidenzia, pertanto, l'esigenza di procedere a un nuovo esame istruttorio, ritenendo imprescindibile acquisire elementi certi in ordine alla tutela ambientale e alla salvaguardia della salute dei cittadini prima di ogni ulteriore avanzamento nella realizzazione dell'opera.

La Commissione respinge l'emendamento L'Abbate 1.26.

Agostino SANTILLO (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.27 a sua prima firma,

rileva che il progetto del Ponte sullo Stretto risulta ancora fondato su valutazioni, osservazioni e prescrizioni risalenti al 1997. Sottolinea come, nell'attuale fase, non si intenda acquisire un parere pieno del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ma soltanto una valutazione circoscritta ai profili tecnici di particolare complessità. Osserva che la formulazione del testo del provvedimento sul punto appare problematica, poiché la stessa individuazione dei profili di particolare complessità dovrebbe spettare all'organo tecnico competente. Fa presente che, per un'opera di tale rilevanza, sarebbe invece necessario sottoporre al Consiglio superiore dei lavori pubblici un progetto compiutamente definito, affinché esso possa esprimersi in modo chiaro, formulando un parere favorevole, contrario ovvero favorevole con osservazioni e prescrizioni. Sottolinea che un parere aggiornato, riferito al progetto nell'attualità della sua configurazione, potrebbe contribuire a superare molte delle criticità emerse nel dibattito. Evidenzia, al contrario, che la scelta di limitare l'intervento del Consiglio superiore dei lavori pubblici rafforza la preoccupazione che non si intenda sottoporre l'intero progetto a una verifica tecnica piena e trasparente.

La Commissione respinge l'emendamento Santillo 1.27.

Sara FERRARI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Simiani 1.29, di cui è cofirmataria, fa presente che la proposta emendativa in esame intende prevedere l'acquisizione di un nuovo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici non limitato a specifici profili, ma esteso all'intero progetto del Ponte sullo Stretto. Osserva, infatti, che tale esigenza deriva anche dai rilievi formulati dalla Corte dei conti, secondo cui le modifiche intervenute nel tempo sul piano progettuale e ambientale, nonché l'evoluzione del quadro normativo, rendono il precedente parere non più adeguato sotto il profilo dell'attualità e della completezza. Ritiene, pertanto, necessario procedere a una nuova valutazione complessiva, al fine di garantire un esame ag-

giornato e coerente con le intervenute trasformazioni del progetto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Bonelli 1.28 e Simiani 1.29, l'emendamento Bonelli 1.30, gli identici emendamenti Simiani 1.31 e Santillo 1.32, l'emendamento Bonelli 1.33, gli identici emendamenti L'Abbate 1.34 e Bonelli 1.35, gli emendamenti Simiani 1.36 e 1.37, gli identici emendamenti Ilaria Fontana 1.38 e Bonelli 1.39, gli identici emendamenti Bonelli 1.40 e L'Abbate 1.41, gli emendamenti Simiani 1.42, 1.43, 1.44 e 1.45, gli identici emendamenti Simiani 1.46, Santillo 1.47 e Bonelli 1.48, gli identici emendamenti Morfino 1.49 e Bonelli 1.50, l'emendamento Santillo 1.51, gli identici emendamenti Morfino 1.52 e Bonelli 1.53, nonché gli emendamenti Simiani 1.54, 1.55 e 1.56.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 1.57 a sua prima firma, evidenzia la necessità di subordinare l'approvazione definitiva del progetto esecutivo del Ponte sullo Stretto all'aggiornamento degli studi relativi ai fenomeni geologici e strutturali dell'area interessata, sottolineando come, alla luce delle evidenze scientifiche nazionali e internazionali, risulti opportuno richiedere la predisposizione di un piano tecnico dettagliato che includa analisi comparative prima e dopo l'intervento. Fa presente che tali approfondimenti non risulterebbero allo stato adeguatamente sviluppati o validati, ritenendo pertanto imprescindibile una verifica completa dei parametri tecnici e ambientali connessi alla realizzazione dell'opera. Osserva, più in generale, che ogni intervento infrastrutturale di rilevante impatto debba essere accompagnato da adeguate valutazioni ambientali, da processi di concertazione con i territori interessati e da un'attenta definizione delle priorità, anche in relazione alle criticità strutturali, geologiche e climatiche del Paese.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simiani 1.57, Morfino 1.58 e Simiani 1.59.

Sara FERRARI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Simiani 1.62, di cui è cofirmataria, evidenzia che la *ratio* dell'emendamento è quella di prevedere l'inserimento di elementi tecnico-scientifici più approfonditi ai fini della definizione di un quadro conoscitivo completo del rischio sismico, sottolineando in particolare la necessità di includere analisi di microzonizzazione sismica, studi paleosismologici e modelli previsionali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Santillo 1.60, Bonelli 1.61 e Simiani 1.62, gli emendamenti Simiani 1.64, Morfino 1.65 e 1.66, Santillo 1.67, Simiani 1.68, 1.69 e 1.70, Lomuti 1.71, Morfino 1.72, Simiani 1.73, 1.74 e 1.75, nonché gli identici emendamenti Morfino 1.76 e Bonelli 1.77.

Augusto CURTI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Simiani 1.78, di cui è cofirmatario, evidenzia che l'emendamento si propone di subordinare l'efficacia della delibera di approvazione del progetto del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) al pieno rispetto dei requisiti di sicurezza statica, sicurezza sismica e tutela ambientale e paesaggistica. Sottolinea che, in caso di mancato soddisfacimento anche di uno solo di tali requisiti, si prevede la sospensione immediata dell'efficacia della delibera, con conseguente necessità di riallineamento progettuale senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Ritiene che tale previsione risponda a un principio di cautela e di buon senso, evidenziando l'esigenza di garantire il rispetto integrale delle condizioni di sicurezza e tutela anche in relazione a opere di particolare rilevanza.

Agostino SANTILLO (M5S), intervenendo sull'emendamento Simiani 1.78, fa presente che, una volta acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sulla staticità del Ponte sullo Stretto, in particolare con riferimento ai profili di sicurezza strutturale in caso di evento sismico, verrà meno, in caso di esito negativo della pre-

detta valutazione, la validità della preventiva delibera del CIPESS, in quanto sarà in ogni caso impossibile proseguire nella realizzazione dell'opera.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Simiani 1.78, gli identici emendamenti Bonelli 1.79 e Iaria 1.80, nonché l'emendamento Simiani 1.81.

Sara FERRARI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Simiani 1.82, di cui è cofirmataria, evidenzia che la *ratio* dell'emendamento è quella di prevenire possibili conflitti di interesse nella nomina del commissario straordinario per le opere complementari al collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. Sottolinea che, a tal fine, si propone di attribuire la nomina al Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, individuando figure di elevato profilo professionale che non abbiano ricoperto, nell'ultimo decennio, incarichi dirigenziali o societari presso soggetti direttamente coinvolti nell'opera. Rileva che tale impostazione è finalizzata a garantire imparzialità e trasparenza nell'esercizio delle funzioni, evidenziando al contempo criticità rispetto alle previsioni contenute nel testo del provvedimento in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simiani 1.82, Iaria 1.83 e 1.84, nonché l'emendamento Simiani 1.85.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.86, evidenzia la necessità di intervenire sulle modalità di affidamento e gestione delle gare relative al collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. Sottolinea che, alla luce delle indicazioni provenienti dalle istituzioni europee, eventuali modifiche sostanziali al progetto e ai suoi costi complessivi potrebbero incidere sulla legittimità delle procedure già avviate, rendendo necessario un riesame complessivo delle modalità di affidamento, sino a giungere alla riedizione della gara. Fa presente, inoltre, che la proposta emendativa mira ad attribuire un ruolo più definito al Commissario nella

suddivisione dell'intervento in lotti funzionali, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, evidenziando l'esigenza di garantire maggiore chiarezza, trasparenza e coerenza rispetto alle regole del Codice dei contratti pubblici e al quadro normativo europeo di riferimento.

La Commissione respinge l'emendamento Simiani 1.86.

Augusto CURTI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Simiani 1.87, di cui è cofirmatario, evidenzia l'esigenza di prevedere un adeguato coinvolgimento dei sindaci e degli enti territoriali nelle decisioni relative alla realizzazione dell'opera, in considerazione delle ricadute dirette sui territori interessati. Sottolinea che, trattandosi di un intervento di rilevante impatto, appare necessario assicurare la partecipazione dei livelli istituzionali più prossimi alle comunità locali, sia con riferimento alle opere di compensazione sia in relazione alla gestione dei disagi derivanti dall'esecuzione dei lavori. Fa presente, pertanto, che tale coinvolgimento costituisce un elemento essenziale ai fini di una più efficace e condivisa attuazione dell'intervento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simiani 1.87, 1.88, 1.89 e 1.90.

Agostino SANTILLO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.91, chiede al rappresentante del Governo di chiarire con precisione l'ambito e la natura dei poteri derogatori attribuiti ai Commissari ai sensi del provvedimento in esame, evidenziando l'esigenza di definirne puntualmente i limiti e le modalità di esercizio in assenza di indicazioni testuali chiare. Sottolinea che, pur riconoscendo la possibilità di ricorrere allo strumento commissariale, appare necessario salvaguardare gli ambiti sensibili, quali la normativa antimafia e le prerogative istituzionali, al fine di garantire il rispetto dei principi di legalità e trasparenza. Fa presente, inoltre, che una più chiara delimitazione di tali poteri ri-

sulterebbe utile anche ai fini dell'attività di controllo parlamentare, consentendo una più adeguata valutazione del loro impatto e della loro effettiva applicazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Santillo 1.91, Bonelli 1.92 e Simiani 1.93.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Del Barba 1.95; si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Iaria 1.94 e Simiani 1.96, nonché gli emendamenti Simiani 1.97, 1.98 e 1.99.

Patty L'ABBATE (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.100, evidenzia l'importanza di rafforzare i livelli di trasparenza relativi alla realizzazione del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria, prevedendo la pubblicazione in formato aperto di tutti i contratti, atti e documenti sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro termini definiti. Sottolinea che tale previsione risponde all'esigenza di garantire la massima accessibilità e conoscibilità delle informazioni, in considerazione della rilevanza delle risorse pubbliche impiegate. Fa presente, infatti, che una maggiore trasparenza contribuirebbe a favorire il controllo diffuso e a rafforzare la fiducia dei cittadini nell'azione amministrativa.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti L'Abbate 1.100 e Bonelli 1.101, nonché gli emendamenti Simiani 1.102, 1.103 e 1.104, Iaria Fontana 1.105, Morfino 1.107 e Iaria 1.106.

Sara FERRARI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Simiani 1.108, di cui è cofirmataria, ne illustra le finalità, volte a modificare la destinazione dell'incremento delle risorse autorizzato dal comma 16 dell'articolo 1. Evidenzia, in particolare, come tali fondi siano attualmente indirizzati all'incremento del patrimonio desti-

nato di Cassa Depositi e Prestiti per interventi di sostegno alle imprese che, a suo giudizio, mancano della necessaria trasparenza. Osserva, pertanto, che l'emendamento in esame prevede che tali risorse siano invece finalizzate a garantire, nelle Regioni Sicilia e Calabria, l'attuazione della programmazione 2021-2027 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), nonché degli interventi per il rafforzamento della mobilità stradale, marittima e ferroviaria, il completamento di reti autostradali, l'edilizia sanitaria e scolastica, il sostegno alle imprese, la resilienza energetica, la riconversione ecologica e la riqualificazione dei lavoratori, in particolare nei poli industriali in cui insistono asset strategici per la sicurezza nazionale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simiani 1.108, 1.109 e 1.110, nonché gli identici emendamenti L'Abbate 1.111 e Lomuti 1.112 e gli articoli aggiuntivi Lomuti 1.01 e Morfino 1.02.

Augusto CURTI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Simiani 2.1, di cui è cofirmatario, ne illustra le finalità, volte a garantire l'attuazione del principio di concorrenza e la corretta esecuzione degli interventi relativi al sistema idrico del Gran Sasso. In particolare, specifica che l'emendamento in esame mira a vincolare il Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, subentrante al Commissario straordinario per la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle tratte autostradali A24 e A25, all'applicazione delle procedure di gara previste dal codice dei contratti pubblici, in relazione sia alle fasi di affidamento che di esecuzione degli interventi volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e a conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso previsti dalla disposizione in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simiani 2.1, 2.2, e 2.3, L'Abbate 2.4, Simiani 2.5, 2.6 e 2.9,

Bonelli 2-bis.1, gli articoli aggiuntivi Morfino 2-bis.01, Scerra 2-bis.02 e 2-bis.03, Ilaria Fontana 2-bis.04, Iaria 2-bis.05, gli identici emendamenti Simiani 3.1 e Bonelli 3.2, gli emendamenti Bonelli 3.3 e Simiani 3.4, gli identici emendamenti Iaria 3.5 e Bonelli 3.6, nonché l'emendamento Simiani 3.7.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 4.1 a sua prima firma, ne illustra le finalità, volte a sopprimere l'articolo 4 del decreto in esame. Evidenzia che tale disposizione rappresenta uno dei punti più critici del provvedimento, in quanto prevede che l'amministratore delegato di ANAS S.p.A. subentri ai Commissari straordinari, già previsti da precedenti decreti, per le attività di progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete stradale nazionale. Osserva che la soluzione prefigurata dal Governo nel decreto appare inopportuna, in quanto istituisce, di fatto, la figura di un « Commissario di commissari » destinata a perpetuare *sine die* una gestione straordinaria che rischia di trasformare l'eccezionalità delle deroghe in una modalità operativa strutturale, sottraendo le opere alle procedure ordinarie di controllo.

A suo avviso, il ricorso alle gestioni commissariali ha già prodotto forzature censurabili in altre occasioni, come nel caso delle Autorità di sistema portuale, e sostiene che, piuttosto che prorogare i commissariamenti, occorrerebbe dotare le strutture istituzionali di personale e risorse adeguati per gestire i procedimenti ordinari. Conclude evidenziando la necessità di avviare un confronto ampio che coinvolga maggioranza, opposizioni, regioni ed enti locali per superare definitivamente la logica dell'emergenza.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simiani 4.1 e 4.2.

Sara FERRARI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Simiani 4.3, di cui è cofirmataria, ne illustra le finalità, volte a introdurre un regime di incompatibilità tra la carica di Commissario straordinario per

gli interventi sulla rete stradale di interesse nazionale gestita dall'ANAS S.p.A. e la carica di amministratore delegato, presidente o componente del consiglio di amministrazione di ANAS S.p.A., che riveste il ruolo di stazione appaltante o di soggetto attuatore dei medesimi interventi, salvo dimissioni dalle cariche societarie. Evidenzia che tale emendamento risponde all'esigenza di evitare indebite concentrazioni di funzioni, mantenendo così distinti i ruoli di stazione appaltante e soggetto attuatore da quello di autorità di controllo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simiani 4.3, Lomuti 4.4, Simiani 4.5 e 4.6 nonché Morfino 4.7.

Agostino SANTILLO (M5S), intervenendo sull'emendamento 4.8 a sua prima firma, ne illustra le finalità, volte a sopprimere la disposizione dell'articolo 4 del decreto in esame che esclude la corresponsione di compensi, comunque denominati, in favore del Commissario e dei subcommissari preposti agli interventi sulla rete stradale di interesse nazionale gestita da ANAS S.p.A. Evidenzia che l'emendamento mira a consentire la corresponsione di una remunerazione a tali figure, ritenendo necessario riconoscere un compenso adeguato a fronte delle significative responsabilità che esse assumono con l'incarico.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Santillo 4.8, Morfino 4.11 e Simiani 4.9.

Augusto CURTI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Simiani 4.10, di cui è cofirmatario, ne richiama le finalità, volte a prevedere che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, siano individuate le risorse disponibili e le giacenze sulle contabilità speciali da trasferire al Commissario subentrante, unitamente a una ricognizione analitica dei rapporti giuridici pendenti e degli impegni di spesa già assunti, al fine di garantire la continuità amministrativa e la neutralità finanziaria

del subentro. Sottolinea pertanto l'importanza di tali adempimenti, evidenziando, in particolare, come la ricognizione analitica sia fondamentale per definire con precisione lo *status quo* giuridico e contabile al momento dell'avvicendamento tra le gestioni commissariali relative agli interventi sulla rete stradale di interesse nazionale gestita da ANAS S.p.A.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simiani 4.10, Santillo 4.12 e Simiani 4.13.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 4.14 a sua prima firma, ne richiama le finalità, volte a prevedere che gli atti adottati dal Commissario subentrante nella gestione degli interventi sulla rete stradale di interesse nazionale gestita da ANAS S.p.A. siano sottoposti alla vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), anche al fine di verificare, con cadenza semestrale, l'assenza di pregiudizi per la libera concorrenza. Sottolinea che l'adozione di tale modifica permetterebbe di innalzare il livello di trasparenza degli atti relativi alla gestione commissariale, assicurando così il pieno rispetto della normativa in materia di appalti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simiani 4.14 e 4.15, nonché l'emendamento Ilaria Fontana 4.16.

Sara FERRARI (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Santillo 4.17.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'emendamento Santillo 4.17 e l'articolo aggiuntivo Stumpo 4.01.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 5.1 a sua prima firma, ne illustra le finalità, volte a sopprimere le disposizioni dell'articolo 5 del decreto in esame concernenti i Commissari straordinari della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Nel richiamare le criticità, già evidenziate con riferimento all'articolo 4, circa la

tendenza a perpetuare le gestioni commissariali, sottolinea come l'opportunità di evitare il ricorso al commissariamento risulti ancor più evidente nel caso di RFI, in ragione della rilevanza strategica della società. Rileva, da ultimo, come l'azione della maggioranza e del Governo avrebbe dovuto prioritariamente orientarsi verso il potenziamento degli organici e delle risorse della medesima società, al fine di rendere efficienti i procedimenti ordinari e superare definitivamente il ricorso sistematico a regimi derogatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simiani 5.1 e 5.2.

Augusto CURTI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Simiani 5.3, di cui è cofirmatario, ne illustra le finalità, volte ad introdurre un regime di incompatibilità tra il ruolo di Commissario straordinario responsabile degli interventi sulla rete ferroviaria di interesse nazionale gestita dalla società RFI S.p.A. con la carica di amministratore delegato, presidente o componente del consiglio di amministrazione della medesima società, che riveste il ruolo di stazione appaltante o di soggetto attuatore dei predetti interventi, salvo dimissioni dalle cariche societarie.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simiani 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6, Iaria 5.7, Simiani 5.8 e 5.9, Santillo 5.10, Simiani 5.11, 5.13 e 5.14, nonché l'articolo aggiuntivo Barbagallo 5.02.

Sara FERRARI (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Morfino 5.03.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Morfino 5.03, gli emendamenti Marianna Ricciardi 6-bis.1, Bonelli 6-bis.2, gli identici emendamenti Iaria 7.1 e Bonelli 7.2, nonché gli emendamenti Bonelli 7.3, Iaria 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, e 7.9.

Sara FERRARI (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Bonelli 7.10.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Bonelli 7.10, gli identici emendamenti L'Abbate 8.1, Bonelli 8.2 e Gnassi 8.3, nonché l'emendamento Gnassi 8.4 e gli identici emendamenti Caso 8.5 e Bonelli 8.6.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Ruffino 8.7 e Del Barba 8.9; si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Gnassi 8.8, nonché gli emendamenti Bonelli 8.10 e 8.12.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Del Barba 8.13; si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Bonelli 8.14, Gnassi 8.15 e Morfino 8.16, nonché gli emendamenti Caso 8.11, Bonelli 8.17, L'Abbate 8.18, Bonelli 8.19 e 8.22.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Gnassi 8.23, di cui è cofirmatario, ne richiama le finalità volte a integrare i criteri del bando-tipo per l'affidamento delle concessioni demaniali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118.

Specifica che la proposta mira a introdurre l'esclusione obbligatoria dalle procedure di evidenza pubblica per i soggetti privi dei necessari requisiti di affidabilità e integrità professionale, quali quelli che abbiano riportato condanne penali definitive per reati ambientali, edilizi, fiscali o per violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro commessi nella gestione di aree demaniali.

Sottolinea che l'emendamento risponde all'esigenza di garantire i più elevati standard di trasparenza in un settore particolarmente esposto a interessi illeciti. Conclude osservando come tali misure di garanzia tutelino primariamente le piccole imprese, che rischiano altrimenti di essere scavalcate in graduatoria da operatori eco-

nomici che hanno già dimostrato una condotta illecita nella gestione dei beni pubblici.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gnassi 8.23, Caso 8.24 e 8.25, gli identici emendamenti Gnassi 8.26 e Bonelli 8.27, nonché gli emendamenti Caso 8.28, Bonelli 8.29 e Caso 8.30.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Gnassi 8.31, di cui è cofirmatario, ne illustra la finalità di introdurre specifiche garanzie in favore degli enti del Terzo settore nello schema di bando tipo per l'affidamento delle concessioni demaniali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118.

Precisa che la proposta mira a consentire che, per le aree destinate a spiaggia libera attrezzata o con servizi, i bandi possano riservare appositi lotti alla partecipazione esclusiva degli enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Sottolinea come tale previsione intenda salvaguardare l'operatività di associazioni che, per loro natura, perseguono finalità sociali e di cura degli interessi delle fasce più fragili della popolazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Gnassi 8.31 e Bonelli 8.32, gli identici emendamenti Gnassi 8.33 e Caso 8.34, gli emendamenti Bonelli 8.35, Morfino 8.36, gli identici emendamenti Simiani 8-bis.1 e Bonelli 8-bis.2, l'emendamento Gribaudo 9.1, gli identici emendamenti Quartini 9.3 e Bonelli 9.4, gli emendamenti Simiani 9.5, Bonelli 9.6 e 9.7, Ilaria Fontana 9-bis.1, Bonelli 9-bis.2, 9-bis.3, 10.1 e 10.2, Santillo 10.3 e Cappelletti 10.4.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'articolo aggiuntivo Ruffino 10.08; si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici articoli aggiuntivi Mor-

fino 10.010 e Ilaria Fontana 10.011, nonché gli articoli aggiuntivi Ilaria Fontana 10.012 e L'Abbate 10.013.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che si è concluso l'esame delle proposte emendative relative al provvedimento in esame. Concorde la Commissione, sospende brevemente la seduta per consentire alle Commissioni competenti in sede consultiva di esprimere il prescritto parere per i rispettivi profili di competenza.

Avverte che la seduta riprenderà alle ore 14 per procedere alla deliberazione del conferimento al relatore del mandato a riferire all'Assemblea e alla conclusione dell'esame del provvedimento.

La seduta, sospesa alle 12.30, è ripresa alle 14.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che le Commissioni I (Affari costituzionali), VII (Cultura), IX (Trasporti), X (Attività produttive), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'UE) hanno espresso parere favorevole, mentre il Comitato per la legislazione ha espresso parere con una osservazione. Fa presente che la VI Commissione (Finanze) e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno comunicato che non esprimeranno il parere di rispettiva competenza. La V Commissione (Bilancio) esprimerà il prescritto parere direttamente all'Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore, deputato Milani, il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.05.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame del Documento strategico pluriennale della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci (Atto n. 397), di: Silvia Salis, Sindaca del comune di Genova, in videoconferenza, Arianna Censi, assessora alla mobilità del comune di Milano, in videoconferenza, Gaetano Manfredi, Sindaco del comune di Napoli, in videoconferenza, Eugenio Patanè, assessore alla mobilità di Roma Capitale; di rappresentanti dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), in videoconferenza; di rappresentanti di FERMERCI e di FerCargo, in videoconferenza; di rappresentanti di ALI – Autonomie Locali Italiane

119

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 5 maggio 2026. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA, indi del vicepresidente Andrea CASU.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame del Documento strategico pluriennale della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci (Atto n. 397), di: Silvia Salis, Sindaca del comune di Genova, in videoconferenza, Arianna Censi, assessora alla mobilità del comune di Milano, in videoconferenza, Gaetano Manfredi, Sindaco del comune di Napoli, in videoconferenza, Eugenio Patanè, assessore alla mobilità di Roma Capitale; di rappresentanti dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), in videoconferenza; di rappresentanti di FERMERCI e di FerCargo, in videoconferenza; di rappresentanti di ALI – Autonomie Locali Italiane.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 16.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	120
Indagine conoscitiva sulla capacità competitiva del sistema Italia, sulle dinamiche del PIL nel periodo 1992-2025 in rapporto alla media UE e sulle leve di intervento sui settori produttivi per sostenere la crescita economica.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di SevenData (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	121
Audizione di Riccardo Puglisi, professore di economia presso l'università di Pavia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	121

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	121
Sull'impatto dell'ora legale permanente sul territorio nazionale: effetti e ricadute sui settori produttivi.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Federalberghi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	121

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	122
5-05314 Pandolfo: Sulla rimodulazione del sistema dei PMG in relazione alla sostenibilità economica degli impianti a biomasse solide	122
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	124
5-05315 Ghirra: Iniziative di carattere strutturale finalizzate a rafforzare gli investimenti su fonti rinnovabili e sistemi di accumulo	122
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	125
5-05316 Pavanelli: Sulla revisione normativa volta ad armonizzare il prezzo di riferimento dell'energia elettrica immessa in rete da impianti da fonti rinnovabili con i parametri europei	122
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	126
5-05317 Squeri: Iniziative di competenza per favorire la capacità di raffinazione petrolifera italiana	123
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	127

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 5 maggio 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 11.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resoconta-

zione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sulla capacità competitiva del sistema Italia, sulle dinamiche del PIL nel periodo 1992-2025 in rapporto alla media UE e sulle leve di intervento sui settori produttivi per sostenere la crescita economica.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di SevenData.

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Fabrizio VIGO, *amministratore delegato della SevenData*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di Riccardo Puglisi, professore di economia presso l'università di Pavia.

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Riccardo PUGLISI, *professore di economia presso l'università di Pavia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, per formulare quesiti e osservazioni.

Riccardo PUGLISI, *professore di economia presso l'università di Pavia*, risponde ai quesiti posti.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 5 maggio 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 11.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Sull'impatto dell'ora legale permanente sul territorio nazionale: effetti e ricadute sui settori produttivi.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Federalberghi.

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Alessandro Massimo NUCARA, *direttore generale di Federalberghi*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 5 maggio 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Claudio Barbaro.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-05314 Pandolfo: Sulla rimodulazione del sistema dei PMG in relazione alla sostenibilità economica degli impianti a biomasse solide.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), intervenendo in videoconferenza, in qualità di cofirmatario, rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), replicando, si dichiara non soddisfatto dalla risposta del sottosegretario, che non ha fornito elementi di certezza rispetto alle preoccupazioni che investono un intero settore. Rammenta come il tema sotteso all'interrogazione in titolo sia stato oggetto di discussione, anche mediante la proposizione di proposte emendative, nel corso dell'esame del c.d. « decreto bollette », senza però avere effetti concreti e immediati. Rileva come manchino infatti interventi di carattere attuativo che vadano incontro alle esigenze manifestate. Evidenzia poi come non sia stata data risposta alla richiesta della regione Sardegna di istituzione di un tavolo tecnico in materia. Auspica che il Governo possa intervenire a stretto giro

con risposte concrete, a tutela di un intero settore.

5-05315 Ghirra: Iniziative di carattere strutturale finalizzate a rafforzare gli investimenti su fonti rinnovabili e sistemi di accumulo.

Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo in videoconferenza, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesca GHIRRA (AVS), replicando, si dichiara non soddisfatta dalla risposta del Governo, dalle cui parole si evincono solo rassicurazioni in merito al rinvio del *phase-out* del carbone. Sul punto, fa presente, da un lato, come tale scelta risulti antieconomica e ambientalmente dannosa, e, dall'altro lato, che le politiche condotte dal Governo hanno rappresentato un ostacolo al processo di transizione ecologica. Si stupisce della mancata menzione da parte del sottosegretario degli investimenti nel settore nucleare che il Governo vorrebbe portare avanti anche mediante l'approvazione di un disegno di legge, il cui *iter* sembra essersi arenato presso questo ramo del Parlamento. Pone gli esempi virtuosi, dal punto di vista delle politiche energetiche, di altri Paesi europei – come la Spagna – che investendo in rinnovabili hanno ottenuto un'autonomia energetica solida. Ricorda come invece l'Italia, sprovvista di politiche strutturali di tal fatta, sia costretta ad essere dipendente, per il suo sostentamento energetico, dal gas americano. Auspica, quindi, un cambio di rotta in tale settore.

5-05316 Pavanelli: Sulla revisione normativa volta ad armonizzare il prezzo di riferimento dell'energia elettrica immessa in rete da impianti da fonti rinnovabili con i parametri europei.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Enrico CAPPELLETTI (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta anche se, osserva, in realtà non si aspettava niente di diverso. Evidenzia che la questione non riguardava la legittimità dei provvedimenti assunti ma l'opportunità politica di intervenire a favore di chi ha investito nelle rinnovabili per garantire la sostenibilità dei propri processi produttivi e contribuito a ridurre le emissioni di anidride carbonica. Ritiene che tali soggetti dovrebbero essere sostenuti perché hanno investito certamente per perseguire un vantaggio ma anche a favore della collettività. Prende quindi atto che non c'è l'intenzione di sostenere quei soggetti, molti dei quali operanti nel comparto agricolo, che hanno fatto tali investimenti e che possono vedere gravemente compromessa la loro stabilità finanziaria, mentre deve prendere pari-menti atto che il sostegno del Governo si orienta verso chi produce energia da fonti fossili.

5-05317 Squeri: Iniziative di competenza per favorire la capacità di raffinazione petrolifera italiana.

Luca SQUERI (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Luca SQUERI (FI-PPE), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per una risposta che ritiene puntuale su una tematica molto delicata. Osserva che l'argomento, vista la dimensione in questione, deve essere rinormalizzato certamente a livello globale perché l'Italia da sola può fare ben poco. Tuttavia crede che quel poco che si può fare a livello nazionale deve essere fatto e sottolinea che il problema riguarda non tanto l'approvvigionamento quanto i prezzi. Auspica che il Governo non riduca il suo livello di attenzione sulla problematica in oggetto e metta il massimo impegno affinché il nostro Paese realizzi la massima attività produttiva possibile e rafforzi sempre più il suo impegno sulla produzione e sull'utilizzo di biocarburanti al fine di dare risposte adeguate alle attuali preoccupazioni.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

5-05314 Pandolfo: Sulla rimodulazione del sistema dei PMG in relazione alla sostenibilità economica degli impianti a biomasse solide.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, il Governo ha introdotto all'articolo 5 specifiche disposizioni volte a rimodulare l'applicazione dei Prezzi Minimi Garantiti (PMG) per gli impianti alimentati da biogas, biomassa e bioliquidi sostenibili, perseguendo l'obiettivo di ridurre l'impatto di tali meccanismi sulla componente ASOS degli oneri generali di sistema della bolletta elettrica, senza compromettere la continuità del sistema produttivo.

L'intervento si inserisce nel solco dei meccanismi emergenziali introdotti nel 2023 per impianti caratterizzati da elevati costi operativi, per i quali i soli ricavi di mercato non risultano sufficienti a garantire condizioni di esercizio efficienti. Tali impianti, inclusi quelli a biomasse solide, sono riconosciuti come risorsa rilevante in una fase transitoria per il mantenimento delle traiettorie di decarbonizzazione delineate dal PNIEC e per il conseguimento degli obiettivi al 2030, oltre a contribuire alla sicurezza del sistema elettrico.

Il nuovo assetto dei PMG persegue un duplice obiettivo: da un lato accompagnare gli impianti verso il *phase out* attraverso un'integrazione dei ricavi progressivamente decrescente a partire dal 2026, garantendo comunque il loro contributo alla generazione elettrica e termica e consentendo al sistema produttivo di adeguarsi mediante sostituzioni o integrazioni tecnologiche; dall'altro, ridurre in modo efficiente l'onere

complessivo a carico degli oneri generali di sistema.

A tutela della certezza regolatoria nel breve periodo, la norma prevede una proroga immediata dell'attuale meccanismo per tre mesi, nelle more dell'adozione delle deliberazioni di ARERA che disciplineranno il nuovo regime per il periodo 2026-2030. Contestualmente, sono definiti dei tendenziali annui di spesa, sulla base dei quali il GSE effettua un monitoraggio semestrale. Qualora emerga il rischio di superamento dei limiti di spesa, è prevista una rimodulazione del numero di ore riconosciute agli impianti, con applicazione dall'inizio del semestre di riferimento e con criteri uniformi.

La volontà del Governo è quella di razionalizzare i costi per il sistema elettrico complessivo, senza mettere in crisi il tessuto produttivo e occupazionale della filiera delle biomasse. Per questo motivo, è espressamente previsto il monitoraggio dell'andamento della misura. In tal modo, resta possibile valutare l'eventuale necessità di correttivi che consentano di preservare la sostenibilità economica degli impianti in fase *post*-incentivo, nonché di mantenere la continuità produttiva e i livelli occupazionali, garantendo al contempo coerenza con gli obiettivi di sicurezza energetica e di sviluppo delle rinnovabili programmabili, almeno fino all'orizzonte del 2030.

ALLEGATO 2

5-05315 Ghirra: Iniziative di carattere strutturale finalizzate a rafforzare gli investimenti su fonti rinnovabili e sistemi di accumulo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto, è necessario rappresentare che le due centrali a carbone presenti sul continente sono ferme da tempo, non essendo competitiva la tipologia di generazione in esame rispetto alle altre tecnologie. Si rammenta al riguardo, così come indicato dall'Interrogante, l'elevata incidenza del costo delle quote ETS nella formazione dei prezzi, e la progressiva esclusione delle centrali dal mercato della capacità (*capacity market*) a causa dei rigorosi limiti emissivi.

In disparte le considerazioni relative alle due centrali presenti in Sardegna, tuttora operative in ragione dell'eccezionalità delle condizioni locali, Terna prevede il *phase out* per l'isola entro il 2028-29, nelle more dello sviluppo della nuova capacità rinnovabile e di accumulo, nonché dell'entrata in esercizio del cosiddetto *Tyrrhenian Link*.

Si segnala altresì che la disposizione del decreto bollette citata dall'Onorevole interrogante non introduce né un obbligo di servizio pubblico, né una forma di sostegno ai costi per i produttori. Si tratta infatti di una misura di natura meramente cautelativa, poiché si limita a consentire ai titolari delle centrali a carbone di proseguirne o ripristinarne l'esercizio fino al 2038. Quanto sopra, qualora le condizioni di mercato o del sistema elettrico fossero tali da renderne conveniente o necessaria la produzione, soprattutto in un contesto di incertezza come quello attuale. Le centrali a carbone potrebbero eventualmente entrare

in esercizio in caso di criticità nell'approvvigionamento del gas, con conseguenti prezzi di mercato molto elevati, come peraltro sperimentato nel 2022, quando si rese necessario adottare programmi di massimizzazione del carbone al fine di generare risparmio di gas naturale.

Con riferimento alle misure di sostegno alle fonti rinnovabili, si ricordano i nuovi strumenti introdotti, quali il FER X transitorio – in fase di implementazione – e in prospettiva il FER X e il FERZ, per i quali si è in attesa delle decisioni della Commissione europea. Si ricorda inoltre il cosiddetto MACSE, ossia lo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio elettrico funzionale alla maggiore integrazione nel sistema dell'energia rinnovabile: grazie al meccanismo di contrattualizzazione a termine: l'asta 2025 ha consentito l'approvvigionamento di nuova capacità per 10 GWh da rendere disponibile nel 2028, e una nuova asta è prevista entro l'anno.

Infine, l'adozione delle semplificazioni nelle procedure autorizzative per gli impianti di generazione rinnovabile e di accumulo, unitamente ad una razionalizzazione della disciplina delle connessioni, nonché la promozione di nuovi strumenti di contrattualizzazione a termine di energia rinnovabile a beneficio sia dei produttori sia dei consumatori, sono l'ulteriore conferma della determinazione del Governo a proseguire il percorso di decarbonizzazione stabilito con il PNIEC.

ALLEGATO 3

5-05316 Pavanelli: Sulla revisione normativa volta ad armonizzare il prezzo di riferimento dell'energia elettrica immessa in rete da impianti da fonti rinnovabili con i parametri europei.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il decreto-legge n. 4 del 2022, aveva previsto l'applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia immessa in rete da:

a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;

b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica, che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio prima del 1° gennaio 2010.

Il meccanismo sopracitato non si applica all'energia oggetto di contratti di fornitura non collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia.

ARERA ha dato attuazione alle disposizioni di legge mediante la Delibera 266/2022 e la Delibera 143/2023, per due diversi periodi di competenza, dalle quali ha avuto origine un lungo contenzioso, che ha portato a sollevare una questione pregiudiziale sulla compatibilità della norma con il diritto comunitario, con contestuale sospensione dei giudizi pendenti.

Con sentenza del 22 gennaio 2026, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha concluso il giudizio, conseguente all'ordinanza di remissione del TAR Milano, affermando che la disciplina italiana risulta compatibile con il diritto dell'Unione, e non viola i principi di non discriminazione e di parità di trattamento, ritenendo legittimo il diverso regime applicato ai produttori da FER rispetto ai produttori da fonti fossili. Analogamente, la Corte ha precisato che il diritto dell'Unione non impone di garantire ai produttori una quota minima dei ricavi eccedenti rispetto al tetto fissato, escludendo così che la normativa italiana do-

vesse rispettare un margine quantitativo prefissato a tutela dei produttori.

In esecuzione di quanto stabilito all'articolo 15-*bis* del decreto-legge n. 4 del 2022, il GSE aveva avviato un primo ciclo di fatturazioni, interrotto dopo le prime sentenze di annullamento del TAR Lombardia. Dopo la decisione della Corte di Giustizia, il GSE ha provveduto a diramare apposite comunicazioni indirizzate ai produttori di energia elettrica, recanti chiarimenti applicativi in ordine all'attuazione delle previsioni del predetto decreto-legge.

Come riportato anche dalle fonti di settore, tali comunicazioni precisano, tra l'altro, i presupposti oggettivi e soggettivi di applicazione del meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, nonché gli adempimenti dichiarativi richiesti agli operatori ai fini della corretta determinazione delle partite economiche.

Tutti i casi interessati dal recupero sono attualmente oggetto di un processo strutturato di classificazione, finalizzato alla individuazione delle posizioni più frequenti e alla conseguente definizione delle modalità applicative più coerenti. Tali posizioni risultano integralmente tracciate all'interno dei sistemi gestionali del GSE.

Da ultimo, si evidenzia che nell'ambito dei margini consentiti dalla normativa vigente, l'orientamento generale del GSE è quello di favorire il rientro del credito, assicurando il progressivo adempimento degli obblighi da parte degli operatori, anche tramite un meccanismo di compensazione tra partite economiche attive e passive.

Tutto ciò premesso, il GSE, in coordinamento con il MASE per quanto di competenza, si riserva di valutare la possibilità di procedere ad una rateizzazione degli importi dovuti dai produttori, a fronte di specifiche richieste.

ALLEGATO 4

5-05317 Squeri: Iniziative di competenza per favorire la capacità di raffinazione petrolifera italiana.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero è pienamente consapevole del carattere strategico del settore della raffinazione nazionale, essenziale per assicurare la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti energetici, in particolare in fasi di elevata instabilità geopolitica come quella attuale.

L'Italia dispone oggi di un sistema produttivo articolato in 10 raffinerie e 3 bioraffinerie (di cui una in fase di ultimazione), che ha dimostrato una significativa capacità di resilienza rispetto ad altri Paesi europei. Con una capacità pari al 14 per cento del totale europeo, l'Italia è il secondo Paese UE dopo la Germania. Il sistema nazionale consente di soddisfare la domanda interna dei principali carburanti per il trasporto ed è esportatore netto di benzina e gasolio, con l'unica eccezione del *jet fuel*, per il quale la produzione interna non copre integralmente i consumi.

Per quanto riguarda i carburanti avio, il Ministero ha predisposto un articolato sistema di scorte, che combina le riserve delle industrie con quelle di OCSIT, garantendo – insieme alla produzione nazionale – una copertura di circa 60 giorni di consumi, mentre il sistema complessivo coordinato dal MASE assicura 90 giorni di importazioni nette di greggio e prodotti petroliferi, in linea con gli obblighi internazionali.

Nel corso degli anni il Ministero ha accompagnato il comparto anche sotto il profilo autorizzativo, sostenendo interventi di adeguamento impiantistico e di aumento della flessibilità produttiva. Ciò ha permesso alle raffinerie italiane di lavorare un numero crescente di greggi provenienti da Paesi diversi, rafforzando la sicurezza degli approvvigionamenti.

L'azione del Governo è orientata alla valorizzazione delle infrastrutture di raffinazione esistenti, garantendone l'efficienza

e promuovendone una progressiva trasformazione verso la produzione di biocarburanti, secondo un approccio di neutralità tecnologica coerente con l'attuazione della Direttiva RED III e con le iniziative in corso a livello europeo sulla decarbonizzazione dei trasporti.

Parallelamente, il Ministero è impegnato a ridurre l'asimmetria competitiva tra raffinerie UE ed extra-UE, legata ai costi energetici e all'impatto delle normative ambientali, in particolare ETS1 ed ETS2 e al regolamento sulle emissioni di metano, operando nei tavoli europei affinché la strategicità del sistema di raffinazione sia pienamente riconosciuta.

Inoltre, vale la pena ricordare che è stato adottato il decreto-legge n. 33, recante Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, con un taglio delle accise pari al 20 centesimi al litro.

Nell'ambito delle attività di competenza, il Garante per la sorveglianza dei prezzi ha sempre mantenuto un'elevata attenzione sui settori dell'energia e dei carburanti e sull'inflazione dei beni di largo consumo, svolgendo periodiche attività di monitoraggio, nonché convocando specifiche adunanze della Commissione di allerta rapida, le cui principali risultanze sono rese pubbliche e consultabili sul sito istituzionale del ministero.

In tale quadro, anche alla luce delle recenti raccomandazioni della Commissione europea, l'Italia continua a promuovere azioni coordinate volte al consolidamento del sistema di raffinazione europeo e alla massimizzazione della produzione degli impianti esistenti. Nell'ambito dei lavori del Comitato per l'emergenza petrolifera, il Ministero ha già sollecitato gli operatori a incrementare la produzione in-

terna per compensare eventuali criticità degli approvvigionamenti dall'estero.

Resta fermo l'impegno del Governo a monitorare costantemente l'evoluzione della situazione internazionale e ad adottare, nel-

l'ambito delle proprie competenze, tutte le misure necessarie a garantire il soddisfacimento della domanda energetica nazionale e la tutela di un comparto industriale strategico per il Paese.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione OLGA (in videoconferenza), della Cooperativa Irene '95 e di *Save the Children* Italia, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2715 Carfagna, recante « Istituzione del Registro nazionale degli orfani per crimini domestici » 129

SEDE REFERENTE:

Legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine. C. 2576 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 129

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 5 maggio 2026. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione OLGA (in videoconferenza), della Cooperativa Irene '95 e di *Save the Children* Italia, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2715 Carfagna, recante « Istituzione del Registro nazionale degli orfani per crimini domestici ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.05 alle 16.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 5 maggio 2026. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 16.30.

Legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine.

C. 2576 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 24 febbraio 2026.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che la Commissione ha svolto un breve ciclo di audizioni informali sul disegno di legge in esame e che nella seduta odierna si concluderà l'esame preliminare.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.35.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1 della legge n. 124 del 2007, dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano (*Svolgimento e conclusione*) 130

AUDIZIONI

Martedì 5 maggio 2026. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1 della legge n. 124 del 2007, dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano.

Alfredo MANTOVANO, *Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ), Enrico BORGHI (IV-C-RE) e Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S) e i deputati Giovanni DONZELLI (FDI), Ettore ROSATO (AZ-PER-RE) e Angelo ROSSI (FDI).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il sottosegretario Mantovano, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	131
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 5 maggio 2026.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 10.10 alle 10.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di David Rossi

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	132
Audizione a testimonianza, ai sensi dell'articolo 3 della delibera 22 marzo 2023 della Camera dei deputati, di una persona informata sui fatti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	132
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	133

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 5 maggio 2026. — Presidenza del presidente Gianluca VINCI.

La seduta comincia alle 11.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca VINCI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione a testimonianza, ai sensi dell'articolo 3 della delibera 22 marzo 2023 della Camera dei deputati, di una persona informata sui fatti.

(Svolgimento e conclusione).

Gianluca VINCI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione a testimonianza di Angelo Salvatore Cortese, collaboratore di giustizia. Comunica che il signor Cortese non sarà visibile e la sua voce risulterà alterata come concordato

con il Servizio Centrale di Protezione che ne garantisce l'incolumità.

Avverte che la seduta è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione e, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Angelo Salvatore CORTESE, *collaboratore di giustizia*, su richiesta del presidente, legge la formula di rito prevista per gli esami testimoniali e fornisce le proprie generalità.

Intervengono, a più riprese, formulando domande, osservazioni e richieste di chiarimenti, Gianluca VINCI, *presidente*, Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)M-CP), Valentina D'ORSO (M5S) e Andrea ROSSI (PD-IDP).

Angelo Salvatore CORTESE, *collaboratore di giustizia*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gianluca VINCI, *presidente*, ringrazia per il contributo e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 11.50 alle 12.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	134
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione di Giuseppe Catania	134
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:	
Comunicazioni del presidente e programmazione dei lavori	135

Martedì 5 maggio 2026. – Presidenza del presidente DE PRIAMO. – Interviene l'ispettore Giuseppe Catania, agente scelto della Polizia di Stato all'epoca dei fatti oggetto dell'inchiesta. Sono presenti inoltre, quali collaboratori della Commissione, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno, la dottoressa Laura Capraro, l'avvocato Alessandro Cardia, il dottor Manuel Cinquarla, l'avvocato Carmen Manfreda, l'avvocato Pietro Mazzei, il dottor Tommaso Nelli, l'avvocato Simone Pacifici, l'avvocato Vittorio Palamenghi, l'avvocato Claudio Santini, il signor Augusto Scacco, il dottor Vincenzo Vecchio e il colonnello Massimiliano Vucetich, nonché il Maresciallo Maggiore dell'Arma dei carabinieri Roberto Tomassi e il Maresciallo Capo dell'Arma dei carabinieri Giuseppe Andrisano.

La seduta comincia alle 16.19.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, la pubblicità dei la-

vori della seduta odierna sarà inoltre assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso per la parte relativa alle audizioni. Si riserva, ai sensi del comma 6 del già citato articolo 12, apprezzate le circostanze, di disporre l'interruzione anche solo temporaneamente di tale forma di pubblicità. Ricorda inoltre che gli auditi rispondono delle opinioni espresse e delle dichiarazioni rese e che possono richiedere in qualsiasi momento alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la segretazione dell'audizione o di parte di essa, ove ritengano di riferire fatti o circostanze che non debbano essere divulgati. Precisa infine che ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la Commissione, su richiesta del Presidente o di due componenti, può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di Giuseppe Catania.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione dell'ispettore Giuseppe Catania, agente scelto

della Polizia di Stato all'epoca dei fatti oggetto dell'inchiesta.

Intervengono per porre quesiti il presidente DE PRIAMO (FdI) e il deputato IAIA (FDI).

Su richiesta del deputato IAIA (FDI), il PRESIDENTE, apprezze le circostanze, dispone la chiusura della trasmissione audio-video, avvertendo che i lavori proseguiranno in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle 16.34 alle 16.38)

Pongono ulteriori quesiti il deputato IAIA (FDI), il senatore SCURRIA (FdI) e i deputati MORASSUT (PD-IDP), TRANCASSINI (FDI) e CAVO (NM(N-C-U-I)M-CP), ai quali fornisce elementi di risposta l'audito.

Intervengono per porre quesiti, nuovamente i deputati IAIA (FDI) e CAVO (NM(N-C-U-I)M-CP) e la senatrice MALPEZZI (PD-IDP), ai quali replica l'audito.

Prendono la parola per porre ulteriori quesiti i deputati CAVO (NM(N-C-U-I)M-CP) e TRANCASSINI (FDI), il presidente DE PRIAMO (FdI) e i deputati MORASSUT (PD-IDP) e IAIA (FDI).

L'ispettore CATANIA risponde ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI
RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI**

*Martedì 5 maggio 2026. — Presidenza del
presidente DE PRIAMO.*

**Comunicazioni del presidente e programmazione dei
lavori.**

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari si è riunito dalle 17.48 alle 18.39.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	136
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del dottore Roberto Ricci, presidente dell'INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione)	136
Audizione del dottore Nicola Magrini, già direttore generale dell'AIFA (Agenzia italiana del farmaco)	137
CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO	137
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:	
Comunicazioni del presidente e programmazione dei lavori	137

Martedì 5 maggio 2026. – Presidenza del presidente LISEI. – Intervengono il dottore Roberto Ricci, presidente dell'INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione) e il dottore Nicola Magrini, già direttore generale dell'AIFA (Agenzia italiana del farmaco). Sono presenti, inoltre, quale magistrato consulente a tempo pieno della Commissione, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento interno, la dottoressa Paola Izzo, nonché, ai sensi del medesimo articolo, il tenente colonnello di Carabinieri Gianpaolo Greco.

La seduta comincia alle 10.16.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il presidente LISEI avverte che della seduta odierna verranno redatti e pubblicati il resoconto stenografico e quello sommario, e che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante trasmissione sul circuito audiovisivo interno e sulla *web-TV*

della Camera. Tale trasmissione potrà essere interrotta, anche solo temporaneamente, ove le circostanze lo richiedano. Inoltre, l'audizione potrà essere, ove ne emerga la necessità, anche su richiesta dell'audito, in tutto o in parte secretata; in tal caso, il resoconto stenografico verrà comunque redatto e conservato in regime di segretezza. La Commissione, nel caso in cui deliberasse in seguito per la declassificazione, sarà chiamata ad acquisire il previo assenso dell'audito ove la secretazione sia stata disposta su richiesta dell'audito medesimo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Martedì 5 maggio 2026.

Audizione del dottore Roberto Ricci, presidente dell'INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione).

Il presidente LISEI introduce l'audizione in titolo.

Il dottore Roberto RICCI, presidente dell'INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione), svolge una breve relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Prendono la parola, per formulare domande e svolgere considerazioni, la senatrice ZEDDA (FdI), i deputati BAGNAI (LEGA) e Alfonso COLUCCI (M5S), la senatrice FURLAN (IV-C-RE) e il presidente LISEI (FdI).

Risponde alle domande il dottore RICCI.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottore Ricci per il contributo offerto ai lavori parlamentari e dichiara conclusa l'audizione.

Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 11.40, riprende alle 12.06.

Audizione del dottore Nicola Magrini, già direttore generale dell'AIFA (Agenzia italiana del farmaco).

Il presidente LISEI introduce l'audizione in titolo.

Il dottore Nicola MAGRINI, già direttore generale dell'AIFA (Agenzia italiana del farmaco), svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Prendono la parola, per formulare domande e svolgere considerazioni, a più riprese il deputato Alfonso COLUCCI (M5S), la senatrice FURLAN (IV-C-RE), a più ri-

prese il senatore MALAN (FdI) e il deputato BAGNAI (LEGA), il presidente LISEI (FdI) e la senatrice ZEDDA (FdI).

Risponde alle domande il dottore MAGRINI.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottore Magrini per il contributo offerto ai lavori parlamentari e dichiara concluse le procedure informative.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

Il PRESIDENTE comunica che è convocato un ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi nella giornata di oggi, alle ore 17,30.

La seduta termina alle 15.14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 5 maggio 2026. — Presidenza del presidente LISEI.

Comunicazioni del presidente e programmazione dei lavori.

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle 17.45 alle 19.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	138
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale degli attuari (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	138
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni di Italia (ANPCI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	139

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 5 maggio 2026. — Presidenza della vicepresidente Enrica ALIFANO.

La seduta comincia alle 11.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Enrica ALIFANO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori relativi alle audizioni all'ordine del giorno, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale degli attuari.

(Svolgimento e conclusione).

Enrica ALIFANO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale degli attuari, rappresentato dal professor Nino

Savelli, presidente del Consiglio Nazionale degli Attuari, accompagnato dalla dottoressa Tiziana Tafaro, *past president* del Consiglio Nazionale degli Attuari.

Invita, quindi gli auditi a svolgere la loro relazione.

Nino SAVELLI, *presidente del Consiglio Nazionale degli Attuari*, e Tiziana TAFARO, *past president del Consiglio Nazionale degli Attuari*, svolgono la relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, formulando domande e richieste di chiarimenti, Elena BONETTI (AZ-*PER-RE*), in videoconferenza, alle quali risponde Tiziana TAFARO, *past president del Consiglio Nazionale degli Attuari*, e Nino SAVELLI, *presidente del Consiglio Nazionale degli Attuari*.

Enrica ALIFANO, *presidente*, ringrazia gli auditi per la partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 12.05, riprende alle 12.15.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni di Italia (ANPCI).

(Svolgimento e conclusione).

Enrica ALIFANO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni di Italia (ANPCI), rappresentata da Franca Biglio, presidente dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni di Italia, accompagnata dall'avvocato Zaccaria Spina, presidente regionale ANPCI Campania.

Invita, quindi gli auditi a svolgere la loro relazione.

Franca BIGLIO, *presidente dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni di Italia*, e Zaccaria SPINA, *presidente regionale ANPCI*

Campania, svolgono la relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, formulando domande e richieste di chiarimenti, Enrica ALIFANO, *presidente*, alla quale risponde Zaccaria SPINA, *presidente regionale ANPCI Campania*, e Franca BIGLIO, *presidente dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni di Italia*.

Enrica ALIFANO, *presidente*, ringrazia gli auditi per la partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	140
Audizione, in videoconferenza, del sindaco di Fusignano, Nicola Pondi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	140
Audizione, in videoconferenza, del sindaco di Lugo, Elena Zannoni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	140

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 5 maggio 2026. — Presidenza del presidente Pino BICCHIELLI.

La seduta comincia alle 12.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori dell'audizione odierna, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, del sindaco di Fusignano, Nicola Pondi.

(Svolgimento e conclusione).

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione, in videoconferenza, del sindaco di Fusignano, Nicola Pondi. Invita, quindi, l'audito a svolgere la sua relazione.

Nicola PONDI, *sindaco di Fusignano*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Pino BICCHIELLI, *presidente*, e Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) nonché, in videoconferenza, Antonino IARIA (M5S) e, a più riprese, Beatriz COLOMBO (FDI), a cui risponde Nicola Pondi, *sindaco di Fusignano*.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ringrazia l'audito per la partecipazione alla seduta e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, del sindaco di Lugo, Elena Zannoni.

(Svolgimento e conclusione).

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione, in videoconferenza, del sindaco di Lugo, Elena Zannoni. Invita, quindi, l'audita a svolgere la sua relazione.

Elena ZANNONI, *sindaco di Lugo*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono in videoconferenza, a più riprese, formulando domande e richieste di chiarimenti, Antonino IARIA (M5S) e Beatriz COLOMBO (FDI), ai quali risponde Elena ZANNONI, *sindaco di Lugo*.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ringrazia l'audita per la partecipazione alla seduta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali. C. 2890 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VI) (<i>Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni</i>)	3
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni. C. 2910 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione</i>)	4

COMMISSIONI RIUNITE (X Camera e 9^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale di rappresentanti della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i> , di CGIL, in videoconferenza, di CISL, di UIL, in videoconferenza, di UGL, in videoconferenza, di Invitalia, di Confprofessioni, di <i>Italian tech alliance</i> , e dell'Alleanza delle cooperative italiane, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante revisione del sistema degli incentivi (Atto n. 394)	7
AVVERTENZA	7

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Cesare Pinelli, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma « Sapienza », di Tommaso Edoardo Frosini, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi « Suor Orsola Benincasa », e di Giovanni Guzzetta, professore di diritto costituzionale e pubblico presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica »	9
Audizione informale di Luciano Fasano, professore di scienza politica presso l'Università degli Studi di Milano, in videoconferenza, di Gianfranco Pasquino, professore emerito di Scienza politica presso l'Università di Bologna, in videoconferenza, e di Felice Giuffrè, professore di diritto costituzionale e pubblico presso l'Università di Catania, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica »	9

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. C. 632 e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	9
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	26

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. C. 2629 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	10
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	27
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese, con Allegato, fatto a Pechino il 2 febbraio 2026. C. 2850 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	12
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	29
Ratifica ed esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021. C. 2864 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	13
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	30
DL 33/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali. C. 2890 Governo, approvato dal Senato (Parere della VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	14
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	31
DL 32/2026: Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni. C. 2910 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	32
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente (COM(2025)870 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026. (Doc. LXXXVI, n. 4) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	21

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'ARTICO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	35
Indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell'Artico.	
Audizione, in videoconferenza, di Albert Jónsson, già Ambasciatore di Islanda negli Stati Uniti d'America e nella Federazione Russa, esperto in relazioni internazionali e sull'Artico (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	35

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 32/2026: Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni. C. 2910 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	37
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	62
Disposizioni in materia di terapie digitali. C. 1208 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	56

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1788, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che

modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE. Atto n. 395 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	58
VII Cultura, scienza e istruzione	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale del direttore generale dell'Istituto della Enciclopedia italiana, Massimo Bray, sugli obiettivi conseguiti e il lavoro svolto con riferimento alle attività finanziate con il contributo stabile di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 223	105
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del dottor Giuseppe Colucci a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia. Nomina n. 122 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regola- mento, e rinvio</i>)	106
SEDE REFERENTE:	
DL 32/2026: Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni. C. 2910, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	107
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, nell'ambito dell'esame del Documento strategico pluriennale della mo- bilità ferroviaria di passeggeri e merci (Atto n. 397), di: Silvia Salis, Sindaca del comune di Genova, in videoconferenza, Arianna Censi, assessora alla mobilità del comune di Milano, in videoconferenza, Gaetano Manfredi, Sindaco del comune di Napoli, in videoconferenza, Eugenio Patanè, assessore alla mobilità di Roma Capitale; di rappresentanti dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), in videoconferenza; di rappresentanti di FERMERCI e di FerCargo, in videoconferenza; di rappresentanti di ALI – Autonomie Locali Italiane	119
X Attività produttive, commercio e turismo	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	120
Indagine conoscitiva sulla capacità competitiva del sistema Italia, sulle dinamiche del PIL nel periodo 1992-2025 in rapporto alla media UE e sulle leve di intervento sui settori produttivi per sostenere la crescita economica.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di SevenData (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	121
Audizione di Riccardo Puglisi, professore di economia presso l'università di Pavia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	121
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	121
Sull'impatto dell'ora legale permanente sul territorio nazionale: effetti e ricadute sui settori produttivi.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Federalberghi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	121
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	122
5-05314 Pandolfo: Sulla rimodulazione del sistema dei PMG in relazione alla sostenibilità economica degli impianti a biomasse solide	122
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	124

5-05315 Ghirra: Iniziative di carattere strutturale finalizzate a rafforzare gli investimenti su fonti rinnovabili e sistemi di accumulo	122
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	125
5-05316 Pavanelli: Sulla revisione normativa volta ad armonizzare il prezzo di riferimento dell'energia elettrica immessa in rete da impianti da fonti rinnovabili con i parametri europei	122
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	126
5-05317 Squeri: Iniziative di competenza per favorire la capacità di raffinazione petrolifera italiana	123
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	127

XII Affari sociali

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione OLGA (in videoconferenza), della Cooperativa Irene '95 e di <i>Save the Children</i> Italia, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2715 Carfagna, recante « Istituzione del Registro nazionale degli orfani per crimini domestici »	129
---	-----

SEDE REFERENTE:

Legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine. C. 2576 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	129
---	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1 della legge n. 124 del 2007, dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	130
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	131
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	132
Audizione a testimonianza, ai sensi dell'articolo 3 della delibera 22 marzo 2023 della Camera dei deputati, di una persona informata sui fatti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	132
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	133

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI

Sulla pubblicità dei lavori	134
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione di Giuseppe Catania	134
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:	
Comunicazioni del presidente e programmazione dei lavori	135

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2

Sulla pubblicità dei lavori	136
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del dottore Roberto Ricci, presidente dell'INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione)	136
Audizione del dottore Nicola Magrini, già direttore generale dell'AIFA (Agenzia italiana del farmaco)	137
CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO	137
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:	
Comunicazioni del presidente e programmazione dei lavori	137

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EFFETTI ECONOMICI E SOCIALI DERIVANTI DALLA TRANSIZIONE DEMOGRAFICA IN ATTO

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	138
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale degli attuari (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	138
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni di Italia (ANPCI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	139

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	140
Audizione, in videoconferenza, del sindaco di Fusignano, Nicola Pondi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	140
Audizione, in videoconferenza, del sindaco di Lugo, Elena Zannoni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	140

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



19SMC0194570